

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 25 del 18-06-2025

Supplemento n. 141

mercoledì, 18 giugno 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
DELIBERAZIONE 9 giugno 2025, n. 739	
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026.	
.	4

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/06/2025 (punto N 22)

Delibera N 739 del 09/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI
 DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025-2026

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	ALLEGATO A
B_	Si	ALLEGATO B

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

A_ ALLEGATO A
6e5ebf523bd224b77d79760c7cd0cddd400891900f7dab3d4346eadf15e743b2

B_ ALLEGATO B
006335365d3c92f4129e0f0d91aa1e268a0739dd6ddcb87a55ae09c1d6ab70e0

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18 ed il comma 2 dello stesso dove è prevista per i calendari venatori regionali l’acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

VISTO il D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

VISTO l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 che dispone: “Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

VISTO l’articolo 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTO in particolare l’articolo 7 bis della citata l. r. 3/1994 il quale stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all’approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;

VISTO l’art. 12 comma 12 bis della L. 157/92 che prevede l’obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l’abbattimento;

RICHIAMATI:

- la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009);
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa”;
- il documento Key Concepts (K.C.) 2021 “Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”, che costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei e il relativo documento della Commissione Europea a corredo, in particolare il suo paragrafo 5.1 che detta la gerarchia dei criteri per l’aggiornamento del documento;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- la nota dell’ISPRA di cui prot. 12006 del 17 Marzo 2017, inviata al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con cui il suddetto Istituto ha modificato il proprio parere sull’inizio della migrazione pre nuziale del Tordo bottaccio e della Cesena, spostando alla terza decade di gennaio rispetto a quanto precedentemente sostenuto e presente nei Key Concepts cioè la seconda decade;
- il documento “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018;
- il documento avente per oggetto “Piano di gestione nazionale dell’Allodola (*Alauda arvensis*) e applicazione delle misure previste”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico;
- il documento “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” approvato dalla

Conferenza Stato-Regioni 02.03.2022;

- il documento “Piano di gestione nazionale per il Moriglione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015), “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018), “Farmland Bird Index 2023” contenente dati generici, meno specifici e completi rispetto all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023);
- i dati Key Concepts proposti da tutti gli Stati membri UE che si affacciano sul Mediterraneo o che si trovano alla medesima latitudine dell’Italia a seguito del procedimento di aggiornamento avviato nel 2018 ed in particolare i Key Concepts italiani in esame comparato con quelli elaborati e proposti dalla Francia per quanto concerne le regioni del sud e l’isola della Corsica che nel sistema geografico marino è assimilabile all’Arcipelago toscano;
- l’Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) del 2021 pubblicato a cura dell’European Bird Census Council (EBCC);
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno;
- i più recenti risultati della *citizen science*, che è formata anche da contributi di istituti universitari e di ricerca e da monitoraggi e risultati conseguenti ottenuti con la più moderna tecnologia. Tali risultati acquisiscono indefettibile rilievo non solo per quanto espressamente stabilito al punto 5.1 del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021, ma altresì significativa importanza, sempre più preminente nel corso degli ultimi anni, grazie alle tecnologie moderne (ad esempio smartphone, internet, telemetria satellitare e bioacustica) che permettono di raccogliere, trasmettere e archiviare grandi quantità di informazioni ben superiori e significative rispetto a quelle fornite dai singoli dati del tradizionale ma ormai vetusto sistema di inanellamento;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 25 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2023/2024 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali e dall’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 l.r. 3/1994);
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;
- la nota della Commissione U.E. in data 15 ottobre 2013 che risponde ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la Direttiva 2009/147/CE;
- il “Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”, inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021, agli atti presso il Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca acque interne”;

- l'intervenuta archiviazione del caso EU Pilot 6955/14/ENVI da parte della Commissione Europea (di cui danno atto le sentenze del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 6916 e n. 7857/2022), senza che sia stato accertato alcun contrasto tra il comma 1 dell'art. 18, L. 157/1992 ss.mm.ii. e le Dir. 2009/147/CE (Dir. "Uccelli") e Dir. 92/43/CEE (Dir. "Habitat");
- la Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0120804 del 20.02.2025 "Aggiornamento del Key Concept Document" attraverso la quale è stato comunicato il posticipo di una decade delle date di inizio della migrazione primaverile di 4 specie (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e da Francia.

RICHIAMATA la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 0238882 del 09/04/2025, agli atti presso il Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne";

RICHIAMATA altresì la richiesta di parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026 inviata al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) di cui prot. n. 238881 del 09/04/2025, agli atti del settore competente;

CONSIDERATO che le suddette richieste sono state formulate in modo identico e che i due Enti hanno dato riscontri diversi tali da legittimare la Regione ad una comparativa quanto discrezionale valutazione di merito;

IN RIFERIMENTO AL PARERE DELL'ISPRA SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

nella propria richiesta di parere la Regione Toscana, invocando il principio di leale collaborazione tra Enti pubblici di cui all'art. 120 Cost., ha specificamente richiesto a ISPRA di:

"a) tenere conto e prendere atto che a seguito della sopravvenuta modifica del primo capoverso del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 la caccia è autorizzata e legittimata per tutta la stagione venatoria dai commi 1 e 1 bis (che tra loro non contrastano) dello stesso art. 18 e non più dal calendario faunistico venatorio;

b) motivare, con ineludibile riferimento alle particolari caratteristiche territoriali e climatiche della scrivente Regione, evidentemente diverse da quelle delle Regioni del nord e del sud dell'Italia, eventuali specifici e contestualizzati suggerimenti di natura squisitamente scientifica (non espressivi di mere opportunità che non competono a codesto Istituto) in ordine a misure correttive delle scelte operate dalla scrivente Regione in ossequio al decisum reso nei confronti di codesto Istituto secondo cui i pareri ISPRA sui calendari venatori non possono essere generici e one size all fits;

c) indicare con precisione, nel rispetto del documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 (paragrafo 5.1), per ciascuna delle specie di uccelli migratori che rivestono interesse transnazionale, l'aggiornamento al 31.12.2024 delle pubblicazioni scientifiche, dei dati internazionali di inanellamento nonché delle risultanze della citizens science assunte da codesto Istituto per individuare in Toscana le decadi di inizio della migrazione prenuziale delle specie di uccelli migratori, al riguardo specificando altresì l'intervenuto effettivo coinvolgimento della comunità scientifica e dei portatori di interessi;

d) nell'ipotesi in cui codesto Istituto intenda assumere a riferimento l'Atlante delle Migrazioni, fornire alla scrivente Regione copia di tutta la documentazione afferente, negli ultimi dieci anni, l'intervenuta verifica, sul territorio della Regione Toscana, con il coinvolgimento della

comunità scientifica, durante i mesi di gennaio/febbraio, dei movimenti dell'avifauna migratoria in tutte le direzioni del quadrante, in particolare evidenziando quelli in direzione sud/sud-ovest, con invito a protocollare la presente quale richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/1990;

e) esplicitare con chiarezza, anche a fronte della natura giuridicamente non vincolante dei K.C. come riconosciuto dal Tribunale UE, quanto all'inizio della migrazione prenuziale di ciascuna singola specie di uccelli migratori, le ragioni del conclamato disallineamento rispetto ai dati K.C. 2021 elaborati dagli altri Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo (il riferimento è allo specifico raffronto con i dati K.C. 2021 della Francia relativi alla Corsica che geograficamente si innesta nell'Arcipelago toscano) secondo metodologie che questa Regione ha verificato e valutato come maggiormente attendibili soprattutto allorquando relativi a regioni poste alla stessa latitudine della Toscana;

f) fornire motivatamente precise indicazioni circa eventuali suggerimenti modificativi delle specie e dei periodi cacciabili stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai oggetto di questioni di costituzionalità o di contrasto con le direttive comunitarie), che non si pone in contrasto con il comma 1 bis e che insieme costituiscono oggi la norma autorizzativa legittimante l'attività venatoria per tutta la stagione di caccia rispetto alla quale la scrivente Regione, nel fare applicazione del principio di precauzione mediante la discrezionale e politica gestione del rischio, ha la facoltà e non l'obbligo di introdurre modifiche migliorative;

g) che il comma 1 bis, introdotto con la legge comunitaria n. 96/2010, non ha modificato i periodi e le specie cacciabili stabiliti dal comma 1 che rappresenta, secondo gli insegnamenti anche della Corte Costituzionale, il punto di equilibrio al fine dell'esigenza della conservazione del patrimonio faunistico e che il comma 1 bis, quale norma "in bianco", non può essere integrato dai K.C. che, lungi da avere natura giuridicamente vincolante, costituiscono mera espressione di attività istruttoria in quanto tale smentibile attraverso l'applicazione delle fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione Europea."

Con tale richiesta la Regione Toscana ha sottolineato ad ISPRA l'importanza di ottenere il parere dell'istituto sulla propria proposta di calendario venatorio 2025/2026 motivato specificamente ai sensi di cui sopra e corredato dalla documentazione richiesta, senza di che, a fronte di un eventuale generico parere non avrebbe potuto fruire di un sufficiente contributo scientifico da parte di ISPRA di cui non avrebbe potuto tenere conto stante la sua non vincolatività, così venendo ad essere pienamente legittimata, per la definitiva approvazione delle proprie scelte di calendarizzazione dell'attività venatoria, ad affidarsi, oltre al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, alla propria organizzazione e attività scientifica che ha assunto le più attuali pubblicazioni scientifiche, i più recenti dati di inanellamento internazionale incrementati dai dati della telemetria e della bioacustica, nonché le più recenti risultanze della *citizen science* specificamente riferite al proprio territorio, frutto altresì di monitoraggi concretamente effettuati sul territorio e di informazioni ottenute da organismi scientifici accreditati (anche internazionali).

Il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale della Toscana per la stagione 2025-2026 reso da ISPRA e di cui prot. 0336421 del 13/05/2025 agli atti del settore, non risponde alle specifiche richieste e alle aspettative della Regione Toscana per le ragioni che seguono (elenchiamo quanto fornito rispetto ai punti sopra citati):

a) secondo ISPRA la recente modifica dell'art. 18 della legge 157/1992 non influenza in alcun modo l'espressione del parere tecnico sulla proposta di calendario venatorio regionale reso. A tal proposito secondo l'Istituto occorre tenere conto che: 1) le osservazioni contenute nei pareri di ISPRA si basano su considerazioni di natura meramente tecnico-scientifica; 2) i limiti temporali indicati nell'art. 18 della citata legge 157/92 possono essere modificati in senso restrittivo dalle Amministrazioni regionali per una migliore gestione della fauna cacciabile e protetta o per

esigenze di altra natura;

b) ISPRA riconosce espressamente che quanto alle specie di uccelli migratori occorre tenere presente lo stato di conservazione delle popolazioni a livello continentale e le disposizioni vigenti in sede comunitaria, ma ciò malgrado ha esclusivamente e dichiaratamente tenuto conto solo delle banche dati gestite direttamente dall'Istituto e delle rendicontazioni regionali, senza dunque assumere i dati internazionali di inanellamento e soprattutto le risultanze della *citizen science* che le disposizioni unionali, come già sottolineato (vedi il richiamato documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 - paragrafo 5.1), pone quale ineludibile fonte di informazione;

c) in ordine alla terza richiesta, oltre a valere quanto già evidenziato alla lett. b) che precede, è stata fornita dall'ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione e quindi, ulteriormente, in violazione del principio di leale collaborazione fra Enti Pubblici che trova tutela costituzionale a seguito della riforma del Titolo V Cost. Inoltre ISPRA, non prospettando un aggiornamento dei KC, non tiene conto di quanto fatto nel 2024/2025 e riportato nella nota di aggiornamento del MASE sopra richiamata;

d) nel suggerire le date di apertura e chiusura della stagione venatoria l'ISPRA si è rifatta in via esclusiva ai KC italiani che rappresenterebbero il solo riferimento ufficiale posto dalla Commissione Europea, mentre al contrario la stessa Commissione, come già sopra sottolineato, impone scalarmente di tenere conto:

- delle pubblicazioni scientifiche più recenti;
- dei dati internazionali di inanellamento;
- di tutti i dati ricavabili dalla *citizen science*, totalmente ignorati dall'Istituto;

e) le discrepanze fra i dati presentati da diversi Stati membri sono state analizzate dal personale dell'ISPRA, ma ciò non comporta che le stesse analisi non possano essere effettuate, secondo insindacabile discrezionalità, dagli uffici tecnici di questa Regione, con particolare riferimento a ciò che l'Istituto ha totalmente omesso, e cioè che i KC francesi riguardano, quanto ai territori del sud, un areale che per quanto concerne le rotte migratorie è indissolubilmente collegato al territorio della Regione Toscana, essendo del tutto assimilabile la Corsica al sistema geografico-marino che costituisce l'Arcipelago Toscano. Tali discrepanze sono state attentamente e approfonditamente valutate dagli Uffici tecnici regionali che hanno ritenuto discrezionalmente di dare maggior credito alle più complete metodologie di acquisizione dei dati relativi alle specie migratorie impiegate dall'Istituto francese omologo dell'ISPRA. Tanto più considerando che nel parere dell'ISPRA è chiaramente ammesso (Allegato tecnico al parere) che la definizione dei "periodi sensibili" non è possibile per l'espressione dei pareri sui calendari venatori, necessitando di ben più approfondita e lunga istruttoria sicché, *a fortiori*, non è dato comprendere e non sono espresse le ragioni per le quali i dati aggiornati di cui entrano in possesso le Regioni non potrebbero valere a tal fine. In secondo luogo (Allegato tecnico al parere) ISPRA ammette che la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative, sicché del tutto correttamente la Regione ha considerato i dati relativi al più vasto areale che ricomprende la Corsica e il sud della Francia. Si fa inoltre nuovamente presente che nella nota del MASE sopra richiamata, viene esplicitato chiaramente come l'aggiornamento nel 2025 dei KC porta una riduzione delle discrepanze fra Italia e Francia;

f) l'ISPRA non ha puntualmente motivato in ordine alla perdurante vigenza del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 (mai fatto oggetto di questioni di costituzionalità né tanto meno di sanzioni a livello unionale) né si è fatta carico del principio di precauzione, riveniente dal comma 1 bis, la cui corretta declinazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.10.2019 n. 6655) non è finalizzata al cd. "rischio zero" bensì a un indefettibile temperamento con i principi di proporzionalità e ragionevolezza il cui discrezionale bilanciamento, che non coincide

automaticamente con i dati scientifici, è rimesso al discrezionale apprezzamento socio-politico di cui il legislatore ha investito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con la novella del comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 e che consente alla Regione un ampio margine di motivata valutazione;

g) è stata fornita da ISPRA un'elusiva risposta che non chiarisce quanto richiesto dalla Regione, non approfondendo le relazioni esistenti o supposte fra comma 1 dell'art. 18 della L. 157/1992, il comma 1bis dell'art. 18 L. 157/1992 e KC;

Oltre al mancato riscontro da parte dell'ISPRA alle specifiche richieste della Regione, in ordine al parere reso dall'Istituto sulla proposta di calendario venatorio 2025/2026, obbligatorio ma non vincolante, è dato svolgere le seguenti ulteriori considerazioni critiche a giustificare il discostamento espressamente richiamando anche l'Allegato tecnico che accompagna la presente deliberazione:

- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., mai sospettato di incostituzionalità e mai dichiarato dalla Commissione europea in contrasto ne' con la Dir. "Uccelli", ne' con la Dir. "Habitat", che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è legittimo l'esercizio dell'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come *"l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria"*;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 che, tra l'altro, attribuisce alle Regioni il potere di modificare *in melius* i suddetti periodi mediante la posticipazione e l'anticipazione, rispettivamente, delle date di apertura e di chiusura della stagione venatoria;
- l'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 ss. mm. ii., recentemente modificato, in cui è indicato come *"le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7"*;
- l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce il divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- i periodi di caccia di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale ed anzi confermati con la L. europea n. 122/2016 in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;
- il comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 è stato introdotto dall'art. 42 L. comunitaria n. 96/2010 senza tuttavia che il legislatore abbia avvertito la contestuale necessità di modificare i periodi e le specie cacciabili come individuate e stabiliti dal comma 1 e ciò anche dopo la legge comunitaria n. 122/2016 e il D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 che pure hanno apportato modifiche alla legge 157/1992;

- di tutta evidenza il legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 18 L. 157/1992 ha ritenuto quindi che tali due commi non divergano ma si integrino, senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma;
- in conseguenza laddove la Regione in sede di pubblicazione del calendario venatorio regionale rispetti, come con la presente delibera è rispettato, il comma 1 dell'articolo 18 L. 157/1992, automaticamente e al contempo è rispettato anche il disposto del comma 1 bis;
- l'obbligo per le Regioni di rispettare il comma 1 bis, come stabilito dal D.L. 104/2023 convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136 fermo restando il disposto del comma 1, consente discrezionalmente alle Regioni il motivato e sostenibile temperamento tra le due disposizioni, tenendo oggi conto non solo del parere dell'ISPRA ma altresì il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;
- il parere dell'ISPRA che non ha rilevato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 nella proposta di CFVR della Toscana 2025/2026;
- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");
- l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE secondo cui *"In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale"* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'articolo 18 della legge 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso articolo 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n. 233/2010);
- l'articolo 7 comma 4 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che *"Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2."*;
- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori è chiarito che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale così da riconoscere alle Regioni un margine di discrezionalità nel definire una decade corrispondente alla metà dell'inverno, rispetto alla quale la data del 31 gennaio appare corretta e pienamente rispettosa del principio di precauzione, alla luce del parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale nonché delle risultanze acquisite da questa Regione, applicando le fonti di informazione scalarmente poste dalla Commissione Europea con il già ricordato paragrafo 5.1. del documento a corredo dei K.C.;

- la Guida interpretativa è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- la Guida interpretativa, al paragrafo 2.7.10, poiché consta l'evidenza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai *Key Concepts* nazionali, utilizzando dati, anche internazionali, scientificamente validi purché riferiti all'areale di riferimento alla realtà regionale;
- i *Key Concepts* 2021 italiani hanno modificato per alcune specie i periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione rispetto alle precedenti versioni ponendosi peraltro in contrasto, come riconosciuto espressamente dall'ISPRA, con i K.C. degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Mediterraneo e in particolare con i K.C. francesi che come già evidenziato sono di effettivo riferimento e rilievo per la Toscana in quanto l'isola della Corsica si innesta sul suo arcipelago e, ad una attenta comparazione, risultano elaborati secondo metodologie più convincenti rispetto a quelle adottate dall'ISPRA;
- dal confronto fra Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori e i *Key Concepts* e la Guida interpretativa emerge che l'Istituto propone una restrizione dell'attività venatoria per la gran parte dell'avifauna migratoria (Anatidi, Turdidi, Scolopacidi, Rallidi, Caradriddi) sia rispetto ai periodi indicati dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/1992 rimasto inalterato e tuttora vigente, sia rispetto ai K.C. degli altri Stati membri che sono posti alla stessa latitudine della Toscana sia rispetto al parere reso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale;
- in Toscana la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria e questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato alle specie nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita; inoltre, le zone umide in cui l'attività venatoria è consentita ricadono spesso in Zone di Protezione Speciale (ZPS) dove sono previste specifiche limitazione per l'esercizio venatorio;
- la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio senza scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di uccelli acquatici e questo in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 (causa C-435/92) nonché in considerazione del fatto che di 14 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Toscana, ben 10 cominciano la migrazione prenuziale, anche secondo il documento europeo *Key Concepts* aggiornato nel 2021, dopo la fine del mese di gennaio (fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, moretta), mentre solo 5 (alzavola, codone, canapiglia, folaga, gallinella d'acqua) cominciano la migrazione a gennaio. Per questo la caccia fino al 31 gennaio per 10 specie termina ben prima dell'inizio del periodo di migrazione pre-nuziale, mentre per le restanti 5 specie è legittimamente applicabile la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà esercitabile dalle Regioni. Fa eccezione il germano reale per il quale la Guida interpretativa chiede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa. L'indicazione dell'ISPRA, secondo cui la chiusura al 20 gennaio garantirebbe dal problema del disturbo indotto dalla caccia nelle zone umide, risulta superata

dai dati scientifici raccolti ed elaborati dalla Regione Toscana (Arcamone & AL, 2007, Arcamone e Puglisi 2012, COT 2023), che dimostrano una favorevole tendenza pluriennale delle presenze di uccelli acquatici, che conferma la correttezza della politica di protezione e gestione delle zone umide e della loro avifauna attuata in regione;

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per specie simili anche perché una serie di chiusure scaglionate per gruppi di specie causerebbe la notevole concentrazione della pressione venatoria su pochissime specie;
- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di coerenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);
- l'ISPRA, con la nota prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto "Interpretazione del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 non costituisce per le Regioni attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti *"non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi"* (T.A.R. Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria, Sez. I, sentenza n. 8/2023) tanto più considerando che la loro redazione non risulta aver fatto doverosa applicazione dei criteri e delle fonti informative stabilite dalla Commissione Europea al punto 5.1 del documento di corredo ai K.C. giacché sono state assunte pubblicazioni scientifiche parziali e non aggiornate, dati che hanno completamente trascurato le risultanze delle più moderne metodologie (quali la telemetria e la bioacustica), del tutto ignorato la *citizen science*;
- il documento *Key Concepts* italiani 2021 è stato recentemente modificato (si veda la nota del MASE più volte sopra citata) disconoscendo la sostenuta immutabilità ed assoluta insindacabilità di tali indicazioni, promuovendo invece una lettura dinamica dei fenomeni analizzati e dei dati raccolti;

- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;
- come affermato in giurisprudenza *“l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali”* (TAR del Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011);
- tale necessità appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie Regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria;
- ne è riprova il fatto che il parere dell’ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 è privo di soddisfatti e specifiche risposte alle precise richieste di soccorso istruttorio formulate dalla scrivente Regione, non ha alcun particolare riferimento alla realtà territoriale, ambientale e climatica del territorio toscano, fatta la sola eccezione per il rinvio al Farmalnd Bird Index (2023) che peraltro è documento molto più generico e meno esaustivo rispetto all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023) che dunque è da preferire;
- nel parere dell’ISPRA reso sulla proposta di Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 neppure sono rinvenibili (tranne la citazione del Farmalnd Bird Index 2023 di cui abbiamo detto sopra), come invece espressamente stabilito dall’art. 7 comma 3 L. 157/1992, i dati che l’Istituto doveva assumere con diretto riferimento al territorio toscano né risulta che l’istituto abbia attivato collaborazioni con omologhi Istituti stranieri di Stati contermini, né abbia richiesto contributi scientifici a Istituti Universitari o altri Organismi di ricerca, né abbia tenuto conto dei risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana sul proprio territorio. Il che trova spiegazione nella comprovata circostanza che l’ISPRA non ha ottemperato a quanto disposto dalla Commissione Europea con il ridetto paragrafo 5.1 del documento a corredo dei K.C.;
- nel documento *“The introduction to the document “Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” (Volume 1)”* la Commissione UE a commento dei dati riguardanti i periodi di migrazione e riproduzione delle specie osserva ripetutamente una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo, ed auspica che si pervenga all’adozione di metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo;
- da più parti, compreso il Ministero della Transizione Ecologica, per tramite del Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca dell’Unione Europea del 05.05.2022, è stato chiesto alla Commissione Europea di rivalutare i dati su cui si basano i K.C. per la migratoria, per

superare ingiustificate disparità di trattamento e di conservazione delle specie all'interno dell'Unione Europea;

- nel documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 (paragrafo 5.1), come già più volte evidenziato, è specificato che per la definizione dei K.C. relativi agli Stati membri si utilizzino, secondo un ordine gerarchico, in primo luogo, le più aggiornate pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazioni aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati forniti dalla *citizen science*;
- dal documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 2 - "References provided by the Member States for the reported periods" risulta che i "riferimenti scientifici pubblicati" forniti da ISPRA per l'Italia, suddivisi per specie, sono risalenti come di seguito specificato (anno più recente fra le pubblicazioni elencate nel suddetto documento):
 - Merlo: 2010
 - Quaglia: 1998
 - Tortora: 2008
 - Alzavola: 2018
 - Beccaccino: 1992
 - Canapiglia: 2008
 - Codone: 2004
 - Fischione: 2008
 - Folaga: 2008
 - Frullino: 1992
 - Gallinella d'acqua: 1998
 - Germano reale: 2008
 - Marzaiola: 2008
 - Mestolone: 2018
 - Moretta: 1999
 - Porciglione: 2005
 - Combattente: 1998
 - Allodola: 2004
 - Beccaccia: 1993
 - Cesena: 2018
 - Colombaccio: 2004
 - Cornacchia grigia: nessuna pubblicazione fornita
 - Gazza: 1997
 - Ghiandaia: 2011
 - Tordo bottaccio: 2018
 - Tordo sassello: 2018;
- di tutta evidenza le pubblicazioni di cui sopra recepite dall'ISPRA, a loro volta, non possono che avere assunto risultanze scientifiche precedenti alle pubblicazioni stesse e conseguentemente i dati "K.C. 2021" italiani sono certamente non attuali come del resto risulta dai dati rivenienti dai sistemi di rilevamento più moderni rispetto alla metodologia di inanellamento e soprattutto dalle risultanze della *citizen science*;
- la Regione Toscana, da un punto di vista logico prima ancora che scientifico, non può dunque convenire che dal documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1 possa evincersi che i K.C. italiani, come

dichiara ISPRA, siano effettivamente aggiornati al 2021 giacché invece si basano in realtà su pubblicazioni scientifiche risalenti nel tempo e dunque non aggiornate, addirittura anteriori ai dati del 2018 assunti dalla Regione Toscana e ritenuti validi (per esempio per la beccaccia dal TAR Toscana con sentenza n. 848/2020 definitiva e resa anche nei confronti dello stesso ISPRA) oltretutto in contrasto con le più aggiornate pubblicazioni scientifiche, con i dati di rilevamento ottenuti mediante le più moderne tecniche di telemetria e bioacustica e con le risultanze della *citizen science* che la Regione ha assunto per la predisposizione del proprio calendario venatorio 2025/2026 come risulta dall'Allegato tecnico alla presente deliberazione;

- sempre nel documento a corredo dei K.C. "Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" - Volume 1, già sopra richiamato, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno la facoltà di indicare decadi diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori, facoltà questa che ISPRA ha del tutto immotivatamente tralasciato; i K.C. 2021 italiani assumono le risultanze della tecnica di inanellamento e ignorano invece immotivatamente i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare e della bioacustica, metodologie queste più moderne che sono le sole a consentire di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli e che dunque la Regione ritiene discrezionalmente di tenere conto;
- del pari la Regione Toscana, in ossequio alle indicazioni della Commissione Europea, assume le risultanze della *citizen science* che invece ISPRA non considera;
- l'ISPRA, nel corso degli anni, senza adeguate motivazioni, in relazione alle date di chiusura della caccia, ha espresso pareri contrastanti circa le decadi di inizio in Toscana delle migrazioni pre-nuziali delle specie di uccelli migratori (una per tutte i turdidi);
- il principio di precauzione, come indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 2000, non può essere declinato in termini assoluti di "rischio zero", ma deve essere temperato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità senza che sia dato confondere l'analisi del rischio, coincidente con i dati scientifici e sempre che questi siano attuali e attendibili (per quanto sopra non i K.C. italiani 2021), con la gestione del rischio che comunque è rimessa alla discrezionale valutazione socio-politica dell'Ente pubblico;
- si fa presente che alcuni argomenti trattati nel parere di ISPRA non riguardano i contenuti del calendario venatorio previsti dalla normativa vigente, contenuti su cui unicamente è consentito il rilascio del parere obbligatorio, ma non vincolante di ISPRA.

IN RIFERIMENTO AL PARERE DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE :

il CTFVN, in sede di sua prima convocazione a seguito della riforma del comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992, ha redatto un preliminare documento programmatico della propria attività consultiva, assumendo espressamente e facendo proprie le indicazioni della Commissione Europea e dunque determinandosi per tenere scalarmente conto delle più recenti pubblicazioni scientifiche, dei dati di inanellamento integrati con i risultati della telemetria e della bioacustica, delle risultanze della *citizen science*.

Inoltre il CTFVN, in ossequio al principio costituzionalizzato di leale collaborazione tra Enti pubblici di cui all'art. 120 Cost., ha ritenuto di esplicitare un'attività istruttoria sulle proposte dei calendari venatori confrontandosi direttamente con le Regioni.

Quanto alla Regione Toscana è stata convocata dal CTFVN per illustrare la propria proposta di

calendario venatorio 2025/2026 in data 23/04/2025 presso la sede del MASAF nel corso della 34° seduta.

Il CTFVN ha analizzato approfonditamente la proposta di calendario della Regione Toscana sia prima che dopo tale convocazione, considerando i dati forniti dalla Regione a supporto del testo proposto.

Dopo tale riunione la Regione Toscana è stata nuovamente convocata al CTFVN in data 08/05/2025 presso la sede del MASAF nel corso della 35° seduta all'esito della quale, dopo articolato e approfondito confronto istruttorio, il CTFVN ha espresso in data 13/05/2025 (ns. prot. n. 0336394 agli atti presso il Settore competente) parere favorevole con alcune osservazioni/raccomandazioni di seguito esplicitate:

- Parere favorevole per le seguenti specie:

allodola (*Alauda arvensis*)

merlo (*Turdus merula*)

beccaccino (*Gallinago gallinago*)

combattente (*Philomachus pugnax*)

frullino (*Lymnocryptes minimus*)

fischione (*Anas penelope*)

marzaiola (*Anas querquedula*)

mestolone (*Spatula clypeata*)

moriglione (*Aythya ferina*)

cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

gazza (*Pica pica*)

ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

pernice rossa (*Alectoris rufa*)

lepre (*Lepus europeaeus*)

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

silvilago (*Silvilagus floridanus*)

volpe (*Vulpes vulpes*)

moretta (*Aythya fuligula*) raccomandando per questa specie di considerare i contenuti del documento tecnico denominato "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori del Nord Italia" predisposto da ISPRA.

gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

porciglione (*Rallus aquaticus*)

folaga (*Fulica atra*)

codone (*Anas acuta*)

canapiglia (*Anas strepera*)

quaglia (*Coturnix coturnix*)

fagiano (*Phasianus colchicus*)

tordo sassello (*Turdus iliacus*)

cesena (*Turdus pilaris*)

germano reale (*Anas platyrhynchos*)

alzavola (*Anas crecca*)

colombaccio (*Columba palumbus*)

starna (*Perdix perdix*)

Esprimendo il parere, il CTFVN ha richiamato che i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione.

- Parere favorevole con la condizione di motivare, in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida della Disciplina della Caccia UE i discostamenti dai dati dei K.C. con

pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati si "*citizen science*" per le specie:

beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece del 10 gennaio)

tordo bottaccio (*Thurdus philomelos*) (31 gennaio invece di 10 gennaio);

VISTO

- che ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 il parere di ISPRA e il parere del CTFVN sono pareri obbligatori ma non vincolanti, la Regione a fronte di tutte le sopra esplicitate criticità rinvenibili nel parere reso dall'ISPRA, ritiene di aderire e fare proprio il parere reso dal CTFVN perché non solo rispondente pienamente alle indicazioni date dalla Commissione Europea ma altresì perché frutto di una concertazione tra Enti pubblici, ossequiosa del principio di leale collaborazione, che invece ISPRA non ha consentito;
- che il parere reso dal CTFVN risulta effettivamente reso tenendo conto delle più recenti pubblicazioni e dei più moderni sistemi di rilevamento dello stato della fauna selvatica come rivenienti anche dalla molteplicità dei dati ottenibili dalla *citizen science* che al contrario ISPRA non tiene minimamente in considerazione ancorché indicati dalla Commissione Europea;

RITENUTO pertanto di discostarsi dal parere dell'ISPRA per aderire al parere del CTFVN tenendo conto delle raccomandazioni in esso contenute che sono state esaminate, come risulta dalla presente deliberazione e dal suo Allegato tecnico, stabilendo date di apertura e chiusura della caccia pienamente rispondenti alle più recenti pubblicazioni scientifiche, ai dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali la telemetria satellitare e la bioacustica, alle risultanze della *citizen science*, in perfetta conformità ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE nonché al più volte richiamato documento della Commissione Europea a corredo dei K.C. 2021 - paragrafo 5.1;

CONSIDERATO

- che per le specie per le quali il CTFVN ha reso parere favorevole con raccomandazioni, quanto suggerito dal Comitato trova ampie e motivate argomentazioni nell'Allegato tecnico della presente deliberazione (ALLEGATO A) che di questa fa parte inscindibile, sostanziale e integrante;
- che la Regione Toscana, in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (in merito l'utilizzo della decade di sovrapposizione) con riferimento al parere reso dal CTFVN dimostra, con il proprio Allegato tecnico, che, per le specie per le quali il Comitato ha dettato raccomandazioni, non si tratta di applicare la decade di sovrapposizione teorica, essendo da escludere la sovrapposizione effettiva delle decadi di apertura e chiusura della caccia;
- che per quanto concerne la specie Tortora la Regione ne ha escluso il prelievo venatorio così da fare propria l'indicazione del CTFVN di adeguarsi all'orientamento governativo (nota del MASE del 24 aprile 2025);
- che la Regione Toscana, come da elementari nozioni geografiche, non fa parte del "Nord Italia" sicché non è tenuta a considerare il documento relativo alla moretta, attivando altri tipi di strategie per effettuare un prelievo altamente conservativo;
- che per tutto il resto le raccomandazioni del CTFVN sono state integralmente recepite;

AVUTE PRESENTI:

- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 390/2016 di annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto, nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 L. 05.06.2003 n. 131, la modifica del calendario venatorio 2015 - 2016

- della Regione Toscana, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016;
- la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 645/2019 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020;
 - la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 848/2020 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2019/2020, resa espressamente anche nei confronti di ISPRA, che, dunque, pertanto non può eluderla;
 - l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 sul calendario faunistico venatorio della Toscana 2022/2023, confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5685/2022, emessa anche nei confronti di ISPRA;
 - la sentenza della Corte Europea 19.01.1994 n. procedimento C. 435-92;

CONSIDERATO

• che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, Sez. II, TAR Toscana n. 290/2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 7857/2022, non è più intervenuta ad anticipare le date di chiusura della caccia stabilite al 31 gennaio dalla Regione Toscana con i successivi calendari venatori e che dunque si devono presumere essere stati rispettosi del principio di precauzione della conservazione del patrimonio faunistico;

• che in tal senso è l'ordinanza del TAR Toscana, Sez. II, n. 595/2022 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022 che, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso delle associazioni animaliste per genericità dei motivi, riconosce le scelte operate dalla Regione Toscana con il calendario venatorio 2022/2023 – che trovano conferma nel presente calendario venatorio 2025/2026 – sono supportate da condivisibili e plurime argomentazioni di natura tecnico-discrezionale per mezzo di studi e indagini condotti in modo mirato sul territorio regionale e che in conseguenza il mancato recepimento del parere Ispra riguardante il termine di chiusura della stagione di caccia alle specie di uccelli migratori non può comunque costituire ragione di illegittimità del calendario venatorio regionale trattandosi non solo di parere non vincolante ma altresì trovando presupposto nei dati K.C. 2021 italiani che presentano discordanze con i dati assunti dagli altri Stati contermini che si affacciano sul Mediterraneo.

- che il parere dell'Ispra elude l'esecuzione dei giudicati sopra richiamati che avrebbero dovuto conformare e indirizzare l'operato dell'Istituto;

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 18.12.2023, inoppugnata, inerente l'aggiornamento del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – psa" ;
- l'Ordinanza del commissario straordinario per la peste suina africana n. 5 del 01 ottobre 2024, inoppugnata;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 26.05.2025, inerente il piano di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate e non vocate relativo all'annata 2025/2026;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 09.09.2024, inoppugnata inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (Braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l'annata venatoria 2025-26";
- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;

RICHIAMATI altresì:

- il parere sullo status della Beccaccia, rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, di cui prot. n. 276093/2019;

- la Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019, con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Firenze per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alla fenologia di migrazione ed all'età e sesso dei capi abbattuti della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- il Decreto Dirigenziale n. 800 del 27 gennaio 2020, con il quale è stata autorizzata la continuazione del monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Regione Toscana, in prosecuzione delle attività già autorizzate con rispettivi decreti a partire dal 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 1401 del 6 febbraio 2020 con il quale è stato autorizzato il "Monitoraggio della beccaccia con cane da ferma nelle aree non cacciabili" secondo modalità indicate dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota di cui prot. 17371 del 19 febbraio 2018 "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma" in sette aree a divieto di caccia rappresentative del territorio regionale, comunicate ad ISPRA con nota di cui al prot. 45939 del 05/02/2020;
- la "Relazione sullo stato della beccaccia (*Scolopax rusticola* L. 1758) in Toscana – analisi della stagione venatoria 2022-2023 (1 ottobre 2022-31 gennaio 2023) e monitoraggio con il cane da ferma nel periodo successivo alla chiusura della caccia (1 febbraio-31 marzo 2023)" giunta con nota di cui prot. 0102938 dell'11.05.2023 inviata dall'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica di cui alla predetta Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019;

TENUTO CONTO

- che l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 (Allegato A) alla presente delibera e di questa facente parte integrante e sostanziale recepisce dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT), dall'Università di Firenze ed in particolare dall'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria della Regione Toscana (art. 10 l.r. 3/1994) che vanno a formare quali componenti qualificati le risultanze della *citizen science*;
- che ad integrazione dell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026 (Allegato A), oltre alle considerazioni e ai richiami tutti che precedono, le scelte delle date di apertura e chiusura dell'attività venatoria in relazione ad ogni singola specie sono state determinate, quali misure di maggior tutela, nel senso che nel caso in cui la data di apertura o chiusura di ogni specie ricada in un giorno di silenzio venatorio, è stato considerato valido il giorno successivo in caso di apertura e il giorno precedente in caso di chiusura;

PRECISATO:

- che il discostamento relativo ad alcune parti del parere dell'ISPRA, risulta motivato e giustificato alla luce delle disposizioni unionali, delle più attuali risultanze scientifiche, del corretto bilanciamento tra principio di precauzione e principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché, specie per specie, dalle seguenti più specifiche criticità che è dato rilevare nel parere dell'ISPRA:

- per quanto riguarda i periodi di apertura della caccia si ritiene di stabilire l'apertura prima del 1° ottobre e la chiusura oltre il 31 dicembre. Ci si discosta dal parere di ISPRA in merito ai periodi di apertura della caccia per i seguenti motivi di carattere generale:

- non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Toscana e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato;

- con riferimento alle motivazioni ISPRA, non del tutto in linea con quanto ritenuto dal CTFVN, si ribadisce quanto segue:

1. per quanto riguarda il più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Toscana sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione. Quindi anche queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per un numero limitato di giornate rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata;

2. per quanto riguarda il rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 21 settembre-30 settembre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea;

3. per quanto riguarda il disturbo alla fauna in periodi sensibili: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 21 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018);

4. secondo i documenti europei K.C. e la Guida alla disciplina dell'attività venatoria che consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri, la data di apertura fissata alla terza domenica di settembre si pone come prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe;

5. per quanto riguarda l'ipotesi dell'ISPRA di non consentire l'esercizio venatorio oltre la data del 31 dicembre lo stesso si fonda su argomentazioni discutibili contrarie al disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 non correlate a esigenze strettamente scientifiche, le uniche che competono all'Istituto, che non è legittimato a valutazioni socio politiche, e del tutto scorrelate dalla realtà assumendo infatti un preteso ma del tutto inesistente incremento del numero dei praticanti l'attività venatoria, essendo al riguardo fin troppo noto non solo la diminuzione del numero di coloro che seguono la tradizione dell'attività venatoria tutelata dall'art. 13 del TFUE ma altresì il progressivo invecchiamento dei cacciatori in attività;

6. per quanto riguarda il prelievo in forma vagante si ritiene di discostarsi dal parere di ISPRA e di consentirla nei mesi di settembre e gennaio. Si rinvia all'allegato tecnico al presente calendario per le motivazioni in merito;

- per quanto riguarda il prelievo del Coniglio selvatico e minilepre: trattandosi di specie rispettivamente parautoctona e alloctona, si ritiene che non siano giustificate le particolari misure di conservazione proposte dall'ISPRA;
- per quanto riguarda il prelievo del Merlo, della gazza, della cornacchia grigia, della ghiandaia, e del colombaccio si ritiene di seguire le indicazioni dell'ISPRA, convergenti con quelle del CTFVN, che rimandano alle "Linee Guida per la redazione dei calendari venatori per l'eventuale apertura anticipata della caccia".
- per quanto riguarda il prelievo della Quaglia ISPRA cita la recente pubblicazione dell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (2023). Per il prelievo di tale specie si ritiene di prevedere restrizioni di carniere per cacciatore e temporali anche per le aree addestramento cani;
- per quanto riguarda la data del 31 ottobre quale giorno di chiusura della caccia alla specie quaglia si ritiene di mantenere tale data come da indicazioni dell'ISPRA;
- per quanto riguarda la specie Tortora selvatica si ritiene di escludere il prelievo venatorio di tale specie come indicato da ISPRA anche per adeguarsi all'orientamento governativo (nota del MASE del 24 aprile 2025);
- per quanto riguarda l'apertura della caccia alle specie acquatiche (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione) si rinvia alle motivazioni alle singole specie trattate nell'Allegato tecnico al presente calendario;
- per quanto riguarda la chiusura della caccia alle specie acquatiche (alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, porciglione) si sottolinea che tutte le zone umide naturali toscane o sono poste a divieto di caccia o ricadono all'interno di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli (ZPS) e pertanto sono soggette ai criteri minimi di protezione previsti dal Decreto Min. Ambiente del 17/10/2007 che consente la caccia a gennaio in tali zone solo per due giorni a settimana così che in totale a gennaio tali specie sono cacciate per un massimo di nove giorni, cioè meno di quanto sarebbe consentito applicando le indicazioni dell'ISPRA. Fra le specie elencate la gallinella d'acqua, la canapiglia, il codone e la folaga, risultano dai Key Concepts in migrazione prenuziale a gennaio (dal 20 di gennaio); in virtù della già citata decade di sovrapposizione la chiusura al 31 gennaio è in linea col dettato normativo. Per l'alzavola si veda l'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026;
- per quanto riguarda le argomentazioni generali prodotte dall'ISPRA sulla confusione tra specie simili e disturbo venatorio, come già precedentemente scritto, sono di competenza del legislatore nazionale, che peraltro per tutte le specie elencate, pur modificando l'art. 18, non ha inteso ridurre i periodi precedentemente indicati per ogni singola specie. Per il germano reale, dato in migrazione prenuziale dal 1° gennaio, vale quanto riportato per il colombaccio come indicato dal punto 3.4.34 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli;
- per quanto riguarda la caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio:
ritenuto che il comma 1 dell'art. 18 della L. 157/92, norma al cui rispetto è tenuta la Regione in sede di pubblicazione del Calendario Venatorio regionale, consente la caccia in forma vagante nel mese di gennaio alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia e senza alcuna limitazione a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide. Tale limitazione è introdotta da ISPRA con il proprio parere omettendo tuttavia di motivare le ragioni scientifiche a supporto di tale suggerimento. Tale suggerimento non trova alcuna giustificazione scientifica e comunque si pone in contrasto con le

secolari tradizioni venatorie della Toscana limitatamente ad alcune specifiche zone situate nei territori di Massa, Pistoia, Livorno, Lucca;

- per quanto riguarda la specie Moretta:

nel proprio parere ISPRA indica che venga introdotto su tutto il territorio della regione Toscana un regime di protezione per questa specie. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda della Moretta nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026. In particolare il periodo di cacciabilità della moretta è fissato dal calendario venatorio regionale dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, proprio per evitare la possibilità di confusione con la moretta tabaccata che ha un periodo di migrazione post nuziale molto più anticipato che va da fine settembre alla fine di ottobre. Inoltre in base alla citata Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (par. 2.6.10 e 2.6.13) non è mai previsto il divieto di caccia per specie simili;

- per quanto riguarda la specie Moriglione:

la Regione rispetta quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale per il Moriglione" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2023, assumendo anche limiti di carniere. Inoltre utilizza la APP tesserino venatorio digitale per monitorare il carniere regionale, vista la ridotta quantità. Per la tempistica di apertura e chiusura valgono le considerazioni generali sopra esposte;

- per quanto riguarda la specie Combattente:

nel proprio parere ISPRA suggerisce che il prelievo venatorio del Combattente non sia autorizzato nel corso della prossima stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto indicato nella scheda del Combattente presente nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2025/2026;

- per quanto riguarda la specie Allodola:

la Regione rispetta quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale per l'Allodola" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018, assumendo anche limiti di carniere. Per la tempistica di apertura e chiusura valgono le considerazioni generali sopra esposte;

-per quanto riguarda la chiusura della caccia alla beccaccia:

oltre a quanto già rilevato con riguardo alla specie nella parte ad essa dedicata nell'Allegato Tecnico a supporto del Calendario Venatorio della Regione Toscana 2024/2025, è confermata la chiusura della caccia il 31 gennaio, ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7182/2019, dal TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 848/2020, dal TAR Toscana, Sez. II, con ordinanza n. 595/2022, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5685/2022.

Comunque, pur essendo una specie con trend stabile secondo tutte le ultime pubblicazioni scientifiche, in ossequio alle raccomandazioni di cautela dell'ISPRA, la Regione Toscana ha previsto precauzionalmente una serie di restrizioni all'attività venatoria:

- carniere massimo di 20 capi all'anno per cacciatore e di 3 capi/giornata, l'orario di inizio ritardato di un'ora, l'obbligo dell'uso del cane al fine di ridurre il fenomeno della caccia all'aspetto;
- limitazioni territoriali durante il mese di gennaio in linea con le prescrizioni dei documenti ISPRA;
- ulteriori limitazioni al numero di capi prelevabili nel mese di gennaio;
- sanzioni accessorie aggravate per la caccia all'aspetto, tra cui il ritiro del tesserino venatorio; la possibilità per la Regione di sospendere la caccia alla beccaccia in caso si verifichino "ondate di gelo", secondo le procedure inserite nell'Allegato tecnico alla presente delibera.

La Regione ha compiuto, anche in collaborazione con la F.A.N.B.P.O., adeguati monitoraggi continuativi sulla specie (prelievi, presenze, indici di abbondanza e cinegetici) a partire dal 2016, che denotano il reale andamento delle fasi di migrazione autunno-invernale e pre-riproduttiva, attraverso personale abilitato dalla Regione, con cani abilitati da Enci, secondo le indicazioni fornite da ISPRA e metodi standardizzati. La Regione Toscana dal 2020 ha iniziato uno specifico

approfondimento del monitoraggio anche in 7 aree a divieto di caccia, come indicato nel protocollo ISPRA/2018 e come comunicato formalmente allo stesso Istituto. La Regione Toscana è inoltre capofila di un progetto di monitoraggio della specie a livello nazionale, iniziato nel 2019, che ha già visto l'adesione formale di altre Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania). Il progetto, sottoposto alla supervisione scientifica dell'Università di Firenze, ha già prodotto il report citato in precedenza sia sull'analisi locale e nazionale dei dati forniti dal monitoraggio, sia sui dati di prelievo, sia sull'età dei capi abbattuti. I dati relativi al monitoraggio con il cane da ferma hanno consentito la pubblicazione di specifico articolo scientifico su rivista peer reviewed (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory gae specie. Diversity, 15, 598).

La Regione Toscana, con parere favorevole ISPRA, ha iniziato nel 2022 un ulteriore progetto di monitoraggio mediante camera termica in due aree protette regionali, finalizzato a ricavare dati di densità giornaliera e abbondanza della beccaccia. I primi dati raccolti e inviati ad ISPRA, confermano l'andamento degli indici di abbondanza rilevati con i cani da ferma.

La Regione Toscana, ha quindi assolto (Consiglio di Stato, Sez. III, 3852/2018) alla necessità di far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio.

La decisione di indicare come chiusura della caccia alla Beccaccia il 31 gennaio risulta inoltre avvalorata dallo specifico parere, oltre che dai dati forniti dall'Università di Firenze, dal parere rilasciato dal Prof. Natale Emilio Baldaccini dell'Università di Pisa, con nota di cui prot. n. 276093/2019.

Alla luce degli esiti di precedenti azioni amministrative e contenziosi generati sulle date di chiusura della stagione venatoria alla beccaccia preme inoltre evidenziare:

a) che, valutate preventivamente, sono state poste adeguate misure di tutela della specie soprattutto la sua maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche: non a caso sono state previste apposite precauzioni, quali i limiti di prelievo giornaliero e stagionale nonché la sospensione immediata dell'attività venatoria in caso di avversità atmosferiche di particolare intensità;

b) che l'inizio del periodo di migrazione pre-nunziale, agli esiti delle più recenti indagini scientifiche che sono state sopra richiamate con riferimento alla specie, è da collocarsi non prima della terza decade di febbraio e quindi la caccia è sicuramente assentibile, sostenibile e rispondente alla più rigorosa applicazione del principio di precauzione fino al 31 gennaio come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato (Sez. III n. 7182/2019);

c) che dunque risulta superato il provvedimento assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro sollecitazione del MATTM e di cui alla comunicazione n. 100 del 15.1.2016 che ebbe d'imperio a modificare il Calendario Venatorio Regionale della Toscana anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio in ragione del fatto che la prevista chiusura al 31 gennaio avrebbe coinciso con l'inizio del periodo della migrazione prenuziale. In disparte che tale provvedimento è stato dichiarato illegittimo dal TAR Toscana con la richiamata sentenza Sez. II n. 390/2016, alla luce degli arresti scientifici oggi raggiunti l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia è da individuarsi non prima della terza decade di febbraio; con la conseguenza che è giustificata la scelta della Regione Toscana di consentire il prelievo venatorio della specie fino alla fine di gennaio;

d) che la legittimità della chiusura della caccia al 31 gennaio è ulteriormente confermata dai risultati dei monitoraggi della specie beccaccia tenuto conto:

- che sono stati eseguiti per conto della Regione da personale qualificato attraverso corsi effettuati conformemente alle indicazioni Ispra e con cani specializzati e abilitati dall'ENCI e sui quali ISPRA ha espresso il proprio apprezzamento, sono stati effettuati sulla base delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma 2018" (Ispra prot. n. 17370 del 19 febbraio 2018) e i cui risultati sono stati recepiti dalla F.A.N.B.P.O. (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale), resi pubblici con comunicazione prot. n. 185268 del 6.5.2019;

- che la Regione Toscana ha inviato a più riprese ad ISPRA i dati relativi ai monitoraggi ed ai prelievi registrati senza che l'Istituto ne abbia tenuto conto;

- che dal 2020 ai monitoraggi sulle aree cacciabili sono stati affiancati quelli condotti in 7 aree campione poste in divieto di caccia, attraverso localizzazione gps delle beccacce incontrate in percorsi prestabiliti e cartografati, con cani muniti obbligatoriamente di collari satellitari GPS. Il tutto è stato riversato in apposito programma di cartografia (GIS), contrariamente a quanto sostenuto da ISPRA nel parere;

- che la Regione ha provveduto a fornire ad ISPRA i dati in merito alle attività di prelievo e monitoraggio sullo svernamento e migrazione pre-riproduttiva effettuate per oltre tre stagioni consecutive in Toscana che l'Istituto ha immotivatamente ignorato;

- che sono stati esplicitati anche i dati relativi agli abbattimenti nelle aree di campionamento, dando espressamente atto degli esiti della lettura dei tesserini venatori della Toscana e dei dati comunicati dai cacciatori abilitati durante i monitoraggi nei periodi cacciabili;

- che i dati raccolti nel periodo 2016-2024 attraverso il progetto interregionale di monitoraggio della specie di cui la Regione Toscana è capofila, e che riguarda l'intero territorio nazionale, con la formale adesione di nove Regioni italiane, hanno permesso di definire nella terza decade di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale;

e) che, al contrario, l'ISPRA, nel proprio parere prot. n. 0336421 del 13/05/2025 non esplicita quali siano stati i dati raccolti direttamente dall'Istituto con specifico riferimento alla beccaccia e al territorio della Regione Toscana, come stabilito dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992 e ss.mm.ii.

f) che la Regione, per espressa disposizione normativa di cui agli artt. 2, comma 3 e 10 l.r. 3/1994 e ss.mm.ii., può avvalersi per la calendarizzazione dell'attività venatoria, com'è stato, dei pareri scientifici resi dalle Università toscane, da Istituti Scientifici, da Organismi di studio e dall'Osservatorio per la Fauna e l'Attività Venatoria (che è assunto a riferimento anche dall'Ispra per Italia centrale) la cui valenza scientifica è da porsi sullo stesso piano dell'attività consultiva svolta dall'ISPRA ;

g) non è dato anteporre i Key Concepts (privi di qualsiasi vincolatività giuridica come riconosciuto dallo stesso TAR Toscana, che sono stati assunti dall'ISPRA e che contengono le problematiche sopra elencate) al combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 e ss.mm.ii. nel testo vigente dopo la revisione di cui alla legge comunitaria n. 122/2016, dal momento che la data del 31 gennaio è rimasta quale perdurante e legittimo termine del periodo di caccia alla beccaccia. A maggior ragione non è dato anteporre il parere dell'ISPRA non vincolante, alla disposizione di legge. Voler anticipare, per il principio di precauzione, al 31 dicembre la chiusura della caccia alla beccaccia porterebbe ad una interpretazione non costituzionalmente orientata dei richiamati commi 1 e 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che invece comporta il loro necessario coordinamento nel senso che, per la beccaccia, la data del 31 gennaio quale stabilito e perdurante termine del periodo di caccia (comma 1) non può che ritenersi compatibile con la previsione del divieto di caccia nel corso della migrazione prenuziale (comma 1 bis), così da rispettare il principio di precauzione assunto dal legislatore a presidio del patrimonio faunistico, senza di che dovrebbe pervenirsi alla conclusione che il legislatore ha introdotto disposizioni tra loro contrastanti e inconciliabili;

h) i dati *Key Concepts*, assunti dall'ISPRA, comportano evidenti incongruenze nella calendarizzazione della caccia alla beccaccia in Italia e segnatamente in Toscana, come espressamente ammesso dall'Ufficio Legislativo del MATTM con propria nota 23.1.2015 prot. n. 1347, tuttora inspiegabili e rimaste inspiegate, dovendosi affrontare il fenomeno della migrazione su basi transnazionali; tanto che l'ISPRA , con propria nota prot. 1683 del 17.1.2017, ha riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori relativi alle specie migratrici sono inattendibili. Ciò è stato confermato dal MATTM con propria comunicazione 17.1.2017 prot. n. 1288, indirizzata a tutte le Regioni e dunque doverosamente assunta anche dalla Regione Toscana, con cui ha riconosciuto che l'acquisizione di dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo deve ritenersi quale indefettibile presupposto per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di

rotte di migrazione complessive. Il che appare da solo sufficiente a discostarsi dal parere Ispra in ordine all'indicazione del 31 dicembre, estensibile al 10 gennaio, quale termine di chiusura della caccia alla beccaccia. Del resto, a quanto risulta, i dati dei *Key Concepts* proposti da tutti gli Stati membri UE nel corso dell'aggiornamento del documento avviato nel 2018 e ancora in corso indicano l'inizio della migrazione prenuziale della beccaccia nel mese di marzo;

- per quanto riguarda la chiusura della caccia ai Turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena): non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo dove la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 19.1.1994 (causa C-435/92) e in considerazione dei dati in possesso della Regione, secondo cui la migrazione prenuziale ha inizio la terza decade di gennaio, ottenuti secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Europea e comunque non senza considerare la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa, pertanto la chiusura della caccia stabilita al 31 gennaio risulta pienamente sostenibile;

- per quanto riguarda l'apertura alla caccia alla specie lepre:

Rispetto alle considerazioni dell'ISPRA sul periodo riproduttivo della lepre in settembre – ottobre, oltre a ricordare che lo stesso ISPRA in proprio parere datato 28.05.2013 riporta che in tale periodo si verifica meno del 5% delle nascite per tale specie, risulta opportuno considerare che l'apertura generale della caccia a tutte le specie ripartisce il prelievo venatorio in modo più equilibrato evitando che i cacciatori concentrino il prelievo su eventuali specie con apertura posticipata. Oltre a ciò la lepre in Toscana, grazie al reticolo di istituti faunistici pubblici e privati in cui la lepre è specie di indirizzo faunistico (complessivamente oltre il 20% della superficie regionale), risulta stabile e in talune realtà addirittura in aumento.

- per quanto riguarda la specie pernice rossa, starna, fagiano, volpe si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato tecnico al presente calendario.

- per quanto riguarda la caccia al cinghiale in braccata, girata e forma singola: si evidenzia che tali modalità di caccia, risultano oggi lecitamente consentite nel rispetto dell'arco temporale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 18 L. 157/92, introdotto dal D.L. 63/2024, conv. con L. 101/2024, quale norma speciale a tutela della salute pubblica finalizzata a prevenire il diffondersi della Peste Suina Africana nelle aree ove sono più presenti i suini domestici e gli allevamenti. Ciò, anche ai sensi di quanto in merito richiamato nella nota del Direttore della Direzione dei Diritti della cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, di cui prot. n. 275920/2019, che indica tra le azioni necessarie quelle di una gestione indirizzata alla riduzione sia numerica, sia spaziale attraverso l'attività venatoria, nonché i Piani nazionali sopra elencati nel paragrafo riguardante la specie;

DATO ATTO

- che l'art. 4 della l.r. 20/2002 prevede specifici limiti di carniere giornaliero riguardanti il prelievo della selvaggina stanziale e migratoria e che tale misura precauzionale si pone come addirittura anticipatoria della novella dell'art. 9 Cost. che pone la conservazione delle specie degli animali nell'interesse delle future generazioni;
- che nello spirito di tale principio costituzionale e in ossequio alla disposizione regionale di cui sopra il calendario venatorio della Toscana 2025/2026 stabilisce i seguenti limiti di prelievo:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;

- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;

- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;

- moretta, 10 capi per cacciatore;

- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Massimo contingente abbattibile sul territorio regionale: 420 capi;
- tordo sassello: 200 capi per cacciatore;
- cesena: 150 capi per cacciatore;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. 391813 del 11/07/2024, relativa ad esiti e proposte scaturiti dalla riunione del 28 giugno 2024 della Task Force of the Recovery Birds Species;

VISTO l'allegato 2 a tale comunicazione, prodotto dalla suddetta Task Force, che non propone alcuna moratoria sulla cacciabilità di alcune specie (moriglione, codone, mestolone e fischione) o riduzione di carniere;

RILEVATO come lo stesso Ministero, nella sua comunicazione afferma che "*...La Commissione, nonostante non fosse indicato in agenda, ha presentato delle raccomandazioni tecniche per il prelievo di tutte e 4 queste specie. In particolare, ha invitato gli Stati membri a ridurre il prelievo del 50% o, meglio, ad attuare una moratoria completa in attesa della definizione di un prelievo adattativo per tutte e 4 le specie. Durante il NADEG in programma il prossimo 26/27 novembre 2024 verrà quindi chiesto agli Stati Membri di esprimersi in merito a tali raccomandazioni tecniche...*";

CONSIDERATO che le raccomandazioni tecniche della Commissione non sono state sottoposte né al NADEG (organismo tecnico ufficiale della Commissione per l'applicazione della Direttiva Uccelli) né agli Stati Membri, si ritiene che le stesse rivestano carattere totalmente informale e non definitivo e siano, quindi, prive di vincolatività;

RITENUTO pertanto che, in assenza di un obbligo ufficiale la Regione non ha motivo di ritenere insostenibile il prelievo, alla luce dei dati di prelievo e consistenza delle suddette specie in proprio possesso ed indicati nell'allegato al presente atto;

CONSIDERATO

- la segnalazione dell'ISPRA in merito agli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'Accordo AEWA, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, che comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III punto 4.1.4 prevede: "Le parti contraenti s'impegnano ad eliminare gradualmente l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";
- che l'impegno degli Stati firmatari si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale di cui rappresenta un passaggio il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;
- che a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici è da richiamare quanto previsto dalla Legge n. 136/2023 che ha modificato la Legge n. 157/1992 per quanto riguarda l'uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse;
- che, come indicato da ISPRA nel proprio parere, per dare un'informazione completa ai cacciatori, nel testo del calendario venatorio occorre indicare che in Italia il divieto di utilizzo e trasporto delle cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza delle zone umide situate all'interno delle ZPS e delle ZSC (introdotto con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007) è stato esteso a tutte le zone umide presenti sul territorio

dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio 2023. Si ricorda inoltre quanto previsto dalla Legge 157/92 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023;

- che l'ISPRA ha più volte suggerito di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche non contenenti piombo per la caccia agli ungulati;
- che, sono disponibili in modo limitato e con elevati costi, le munizioni atossiche a palla singola non utilizzabili nella maggioranza dei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, una diffusa impossibilità di utilizzo del proprio fucile ad anima liscia e, di conseguenza, l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata o di un nuovo fucile a canna liscia;
- che tale tematica necessita di una indicazione legislativa statale anche in considerazione che la vigente legge n. 157/1992 contempla tra i mezzi di caccia consentiti il fucile ad anima liscia e che pertanto, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, non è possibile vietare l'utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia al cinghiale (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019);
- che tale divieto diminuirebbe l'attuazione delle misure per la caccia al cinghiale introdotte per la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, dal D.L. 63/2024 convertito con L. n. 101/2024 che ha introdotto la lett. d) al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992;
- le disposizioni di legge riguardo all'utilizzo delle munizioni di piombo in materia di caccia sono indicate nell'art.13 della legge n. 166/2024, di conversione del decreto-legge n. 131/2024, con il quale si modifica l'art. 31 della legge 157/92. Si riporta il testo coordinato dell'art. 31, come modificato dal citato art. 13 della L. 166/2024:

1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la Sanzione è da euro 300 ad euro 1000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Quindi, tutte le aree dove sono previste tali limitazioni sono ricadenti nelle cosiddette "aree umide", dove in base alle citate norme vigono limitazioni riguardo all'utilizzo di munizionamento contenente piombo.

Si ricorda che non è stato ad oggi emanato il Decreto previsto dall'art. 13, comma 1-ter Legge 166/2024, che modifica l'art. 31 della L. 157/92 per le zone umide prevede: “Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto col Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto Superiore per la Ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica ed apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio.”

DATO ATTO che la Regione Toscana ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio

toscano si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni. Si evidenzia che la Valutazione di incidenza è prevista dalla normativa comunitaria per l'adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico, ma non per il calendario venatorio (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 691/2010; TAR Marche, Sez. I, ord. n. 624/2010; TAR Liguria, Sez. II, n. 772/2014; TAR Umbria, Sez. I, n. 27/2019), calendario che contiene comunque un richiamo alle particolari disposizioni a salvaguardia delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In conclusione, per tutte le zone ZPS e SIC della Toscana la Regione ha già predisposto, nell'ambito della vigente pianificazione faunistico venatoria, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, contenute tra l'altro in ambito locale, nei vigenti piani faunistico venatori provinciali. Conseguentemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" si intende porre le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*);

CONSIDERATO:

- che il presente Calendario Venatorio non deve essere sottoposto a VINCA per le seguenti considerazioni:
- la nota di chiarimenti della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25.2.2020 n. 13415 esclude dalla procedura integrata VAS - VInCA i calendari venatori che siano conformi a piani faunistico venatori già assoggettati alla stessa procedura;
- in Regione Toscana, per le considerazioni svolte in premessa, è perdurante la validità ultraquinquennale del Piano Faunistico Venatorio regionale e comunque perdurante la validità dei piani faunistico venatori provinciali per l'espressa previsione di cui all'art. 7 bis della l.r. n. 3/1994 che sono stati sottoposti a procedura di VAS - VInCA ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 357/1997 e dell'art. 5, comma 2, lett. b) l.r. n. 10/2010 (per riferimenti TAR Marche, Sez. I, ord. n. 174/2019);
- che la verifica dei contenuti del calendario faunistico venatorio regionale di cui al presente atto ne ha dimostrato la coerenza con le finalità di tutela e conservazione dei siti Natura 2000 della Toscana;

CONSIDERATO che relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 6 della Legge 157/92, si

rappresenta che l'art. 1 comma 3 della l.r. 20/2002 comprende tale fattispecie concedendo tra il 1° ottobre ed il 30 novembre la fruizione continuativa della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria;

RITENUTO relativamente al prelievo venatorio all'interno degli istituti gestiti dagli ATC, di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

RITENUTO opportuno consentire le attività di allenamento e di l'addestramento dei cani, ai sensi di quanto indicato all'art. 5 della l.r. 20/2002 nel periodo dalla quarta domenica di agosto (24 agosto) al giovedì precedente la terza domenica di settembre (18 settembre), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole fino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) l'addestramento cani sarà consentito solo dal sorgere del sole fino alle ore 11.00;

VISTO l'art. 18 comma 1 lett. d) della L. 157/1992 come modificato dal DL n. 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il potenziamento del contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica che prevede che il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 gennaio, si ritiene necessario che nel mese di ottobre 2025 sia cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;

VISTO l'art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis che consente la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185";

RITENUTO pertanto di stabilire che a fare data dell'approvazione del presente Calendario Venatorio per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo previsti dalla 631/2025 è consentito il prelievo da un'ora prima del sorgere del sole fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

RITENUTO necessario stabilire che la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata dal periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

RITENUTO necessario integrare il punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 631 del 26.05.2025 avente ad oggetto "L.R. 3/94. Piano di Prelievo del Cinghiale nelle aree non vocate e vocate -annata venatoria 2025/2026" che prevede i tempi di prelievo per il cinghiale nelle aree vocate con riferimento alle AFV e AAV al fine di adeguarlo al capoverso precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della

Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, che ne rappresenta parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate alcune particolari disposizioni per i singoli comprensori regionali;

RICHIAMATI

- il comma 9 bis dell'art. 28 della l.r. 3/1994, relativamente all'obbligo previsto di annotazione nel tesserino venatorio della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta subito dopo l'abbattimento accertato;
- la DGRT n. 803 del 24.07.2017, "Adozione della App del tesserino venatorio digitale denominata TosCaccia e indicazione delle specifiche necessarie al suo utilizzo";
- la facoltà di utilizzo della App TosCaccia da parte dei cacciatori toscani i quali, se residenti in Toscana, devono, entro e non oltre il 20 settembre 2025 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:
 - a) scaricare l'App TosCaccia sul proprio cellulare ed utilizzarla al posto del tesserino cartaceo;
 - b) continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale e disinstallare la l'App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata;
- le modalità di ritiro e utilizzo del tesserino venatorio alla luce delle modifiche intervenute sulla normativa vigente;
- l'obbligo, all'interno delle Aziende agro-turistico-venatorie del possesso del tesserino venatorio da parte del cacciatore, senza tuttavia l'obbligo di annotarvi la selvaggina abbattuta;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 1, lettera aa) della l.r. 3/1994 che prevede il divieto di "cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione" e che tali valichi sono quelli individuati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 30.10.1995 e sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio> e sono illustrati dettagliatamente nell'Allegato Tecnico al presente Calendario;

CONSIDERATO che, ai sensi art. 76, comma 4, lettera b) della l.r. 39/2000, nei boschi percorsi da incendio vige per cinque anni il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB;

CONSIDERATI l'esito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, gli esiti delle consultazioni e delle osservazioni sulla bozza di Calendario Venatorio 2025/2026 promosse quali contributi partecipativi e pervenute all'Assessorato da parte dei portatori di interesse nonché le scelte operate dalla Giunta regionale, in merito agli argomenti di cui al presente atto, nell'ambito delle facoltà discrezionali previste dalla norma vigente;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi di seguito indicati:

1.1) dal 21 settembre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2026, in presenza di specifici piani di prelievo;

1.2) dal 21 settembre al 30 novembre 2025 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato B al presente atto. Nelle

Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2025 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026 in presenza di specifici piani di prelievo;

1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) dal 21 settembre al 8 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2025;

1.6) dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della l.r. 20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2026 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;

1.7) dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.9) la caccia alla volpe a partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 31 gennaio 2026 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto;

1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2026 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.

2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 nel rispetto dell'arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall'art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2025 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo sulla specie cinghiale nelle aree non vocate e vocate, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l'arco annuale previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 631 del 26.05.2025 e dalla data di approvazione della presente delibera è consentito il prelievo da un'ora prima del sorgere del sole fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso

al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.

Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate appartenenti al territorio a caccia programmata, la caccia è consentita in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) a tutti i cacciatori iscritti all'ATC;

2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre in braccata 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;

2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;

2.8) ai sensi di quanto previsto all'art. 68, comma 4 del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre.

3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 10 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. E' obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione l'utilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
- tordo sassello: 200 capi per cacciatore;
- cesena: 150 capi per cacciatore.

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:

4.1) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate all'ATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;

4.3) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. L'eventuale manifestazione di "ondate di gelo", oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale;

4.4) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie;

4.5) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.6) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;

4.7) dal 10 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6. E' inoltre consentito l'uso del "cane limiere" abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6;

4.8) dal 10 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);

4.9) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentito l'utilizzo del cane da tana per la caccia alla volpe;

4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati.

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel periodo dalla quarta domenica di agosto (24 agosto) al giovedì precedente la terza domenica di settembre (18 settembre), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole fino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) l'addestramento cani sarà consentito solo dal sorgere del sole fino alle ore 11.00.

6) di prendere atto che per l'uso ed il trasporto di munizioni contenenti pallini di piombo nelle zone umide e a 100 metri dalle stesse vige il divieto previsto dalla normativa vigente (normativa europea e Legge 157/1992 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023).

7) di disporre, ai sensi della delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;

- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Moriglione (*Aythya ferina*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*).

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno.

9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 20 settembre 2025 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

- a) utilizzare l'App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo;
- b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata.

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristiche venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di "caccia in forma vagante" è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla raccolta di dati statistici.

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici piani di prelievo adottati con delibere della Giunta regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della l.r. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'applicazione denominata "TosCaccia" o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia".

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, sarà autorizzata e disciplinata con successiva deliberazione. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 il calendario

venatorio per le specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione oppure una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata.

13) di approvare l'Allegato Tecnico al Calendario Venatorio 2025/2026 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate nell'allegato B). Qualora tali disposizioni siano in contrasto con il calendario venatorio si applica la disciplina più restrittiva.

15) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28, comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

16) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia.

17) di dare atto che è fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it).

18) di integrare il punto 4 della DGR 631/2025 (aree vocate al cinghiale) con il seguente:
- prelievo in forma singola nelle AFV, nelle AAV e nei recinti delle AFV: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

ALLEGATO TECNICO A SUPPORTO DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA 2025/26

Il presente documento rappresenta il supporto tecnico – giuridico a sostegno del processo decisionale che porta alla formazione del calendario venatorio regionale toscano.

Ricordiamo brevemente che la normativa vigente, europea, nazionale e regionale, indica una serie di obiettivi fondamentali: la conservazione in buono stato di ogni specie di fauna selvatica, il recupero delle specie che si trovano in condizioni sfavorevoli di conservazione, il saggio uso della risorsa rinnovabile fauna selvatica; a questo riguardo la Direttiva UE 147/09 fornisce ulteriori indicazioni per gli uccelli: *“in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione le specie possono essere oggetto di atti di caccia...”*; *“Gli stati membri si accertano che l’attività venatoria... rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata...”*; *“...le specie soggette alla legislazione della caccia non siano cacciate durante la riproduzione, nidificazione e dipendenza, ... e quelle migratrici non siano cacciate durante il periodo della migrazione prenuziale”*

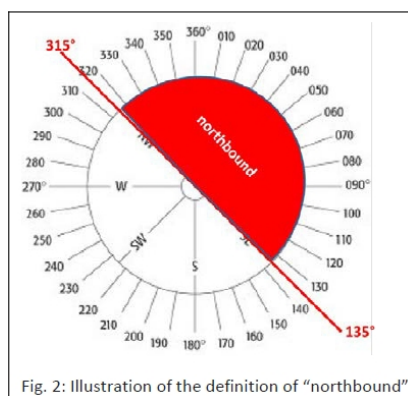
Il calendario venatorio 2025/26 della Regione Toscana viene redatto con l’obiettivo fondamentale di garantire un corretto prelievo venatorio e contemporaneamente conservare tutte le specie oggetto di caccia. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici in particolare occorre evidenziare il rispetto della citata Direttiva 147/2009 “Uccelli” nei suoi principi gestionali e giuridici. In particolare vogliamo sottolineare:

- La Guida Interpretativa alla Direttiva Uccelli, pone l’accento sulla necessità di evitare scaglionamenti eccessivi nelle date di apertura e chiusura della caccia in funzione di singole specie: per tali motivi per gli anatidi e i turdidi, appare coerente uniformare le date di chiusura (punto 2.6.23)
- La sovrapposizione di una decade tra periodi di caccia e periodi di riproduzione o migrazione prenuziale è considerata teorica a causa della impossibilità di fissare date certe su un periodo di dieci giorni estremamente breve (punto 2.7.2); pertanto una decade di sovrapposizione risulta completamente in linea con la Direttiva.
- Oltre a questo la Guida afferma che: “2.7.9 Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2).

2.7.10 Nel caso in cui siano stabiliti per l’intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui “concetti fondamentali”. Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, **è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi**. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l’esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate. Queste considerazioni della Guida interpretativa sono avvalorate dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19/01/1994 – Causa C435/92, che riporta: *“Purché sia garantita una protezione completa delle specie, la fissazione di date di chiusura che variano secondo le differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la precitata direttiva. Se il potere di fissare la*

data di chiusura della caccia agli uccelli migratori è delegato ad autorità subordinate (le Regioni n.d.r.), le disposizioni che conferiscono questo potere debbono garantire che la data di chiusura possa essere fissata solo in un modo tale che renda possibile una protezione completa delle specie durante la migrazione che precede l'accoppiamento.” L’analisi dell’inizio della migrazione prenuziale in Italia è attualmente basata sui “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” (aggiornati nel 2021 e per alcune specie nel 2025) e sull’Atlante Europeo delle Migrazioni (2022) che ha una specifica sezione (Migration season of hunting species) dedicata all’argomento. Entrambi i documenti sono basati sui dati di ricattura di specie cacciabili inanellate e successivamente ricatturate per fissare in base a complesse analisi statistiche gli inizi della migrazione prenuziale per ogni specie. Il campione statistico, secondo quanto riportato nei dati e metodi dell’Atlante è stato scelto secondo i seguenti criteri in una prima fase:

- sono stati scelti tutti gli uccelli la cui direzione, rispetto al punto di inanellamento, era compresa fra 315° e 135°, cioè tra nord-ovest e sud-est



- sono stati scelti gli uccelli la cui distanza tra il punto di inanellamento e di ricattura era di almeno 100 km
- sono stati scelti gli uccelli ricatturati nelle prime 15 decadi dell’anno, cioè dal 1 gennaio al 31 maggio
- **sono stati scelti gli uccelli inanellati nel periodo dicembre – febbraio e ricatturati nelle 15 decadi successive (catture intra annuali)**

L’Atlante poi spiega che: *“l’applicazione di questi filtri (criteri) conduceva ad un numero piuttosto ridotto di ricatture per le successive analisi; conseguentemente abbiamo esteso il nostro set di dati alle ricatture inter-annuali (cioè con più di un anno di differenza tra inanellamento e ricattura, ndr) nelle rispettive decadi; perfino così il campione statistiche per decade rimaneva basso per molte specie; perciò lo abbiamo esteso ulteriormente includendo tutte le ricatture (intra e inter-annuali) avvenute dal 1 gennaio al 31 maggio di uccelli inanellati tra il 1 agosto e il 31 marzo.”*

Appare del tutto evidente che pur in presenza di un database estremamente ricco, dovendo sviluppare analisi statistiche per ogni singola zona d’Europa, per ogni singola specie cacciabile, gli autori hanno dovuto modificare notevolmente le loro scelte iniziali a causa del numero troppo basso di ricatture. Il problema è che la scelta del campione statistico, ben prima della pur correttissima analisi statistica condotta dal Prof. Ambrosini dell’Università di Milano, ci appare assolutamente forzato per i seguenti motivi:

- la direzione di ricattura è significativa per dimostrare che non è ancora iniziata la migrazione prenuziale: ad esempio un tordo bottaccio inanellato a fine ottobre in provincia di Firenze ove svernava e poi ricatturato a metà gennaio in provincia di Perugia, si è mosso evidente-

mente verso sud-est (circa 130°) per più di 100 km sicché è un esemplare che si è spostato verso sud (e cioè in direzione opposta a quella della direttrice di migrazione verso i luoghi di riproduzione) a causa del freddo e/o di problemi di alimentazione ma non invece perché ha iniziato la migrazione prenuziale;

- ciò appare tanto più evidente qualora si estenda il campione alle ricatture inter-annuali: un tordo bottaccio catturato il 10 dicembre 2021 in provincia di Ancona e ricatturato il 5 gennaio 2023 ad Atene (GR) con i criteri scelti, viene ricompreso tra gli esemplari in “north-bound”, considerati quindi in migrazione prenuziale quanto in realtà si tratta scientificamente di un tordo che ha mutato il sito di svernamento da un anno all’altro, fenomeno ben noto per molte specie, causato per lo più da variazioni climatiche;
- la distanza di 100 km risulta parametro di riferimento inattendibile: è notorio che in fase di svernamento moltissime specie di uccelli compiono movimenti ed erratismi causati da problemi di alimentazione, disturbo antropico, a distanze anche molto superiori a 100 km. Ciò appare ancor più significativo se applicato alle catture inter-annuali;
- l’utilizzo di ricatture inter-annuali può avere un’applicazione pratica tecnicamente valida in casi di numeri molto elevati di ricatture con inanellamenti effettuati in una stessa località, come nel caso della Tour de Valat per l’alzavola. A supporto di tutto quanto detto infatti riportiamo alcuni criteri e dati della pubblicazione “Spring migration dates of teal *Anas crecca* ringed in the Camargue, South France” di Guillemain et al. – Wildlife Biology (Date di migrazione primaverile dell’alzavola inanellata in Camargue). Il sistema per l’analisi dei dati è praticamente lo stesso (cattura – ricattura) ma con differenze sostanziali: il campione è di 9279 ricatture di cui 3167 intra-annuali e 5586 inter-annuali; nell’atlante il campione per l’Italia è di 30! L’analisi delle ricatture intra-annuali e inter-annuali sono trattate separatamente; la distanza minima è di 200 km anziché 100; vengono prese in considerazione solo le ricatture da nord a est (da 365° a 90°). Le date di migrazione calcolate differiscono di una decade tra le ricatture intra-annuali e inter-annuali; infine, lo studio utilizza due metodi di analisi, che differiscono tra loro di due decenni nei risultati. E’ evidente quindi che pur in presenza di un campione statistico estremamente significativo, l’obiettivo di individuare con certezza una decade di inizio migrazione di una specie è estremamente aleatorio, trattandosi di fenomeni molto complessi, influenzati da numerosissime variabili;

Inoltre recentemente, la Commissione Europea (Nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ns. prot. 0120804 del 20.02.2025 “Aggiornamento del Key Concept Document”), su richiesta del Governo italiano, e con il supporto tecnico scientifico proprio dell’ISPRA, ha modificato i Key Concepts per l’Italia per le seguenti specie: alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3, riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e Francia, in tal modo riducendo le differenze decenni di inizio della migrazione prenuziale indicate rispettivamente dalla Francia e dall’Italia e così riconoscendosi che la metodologia scientifica di rilevazione dell’inizio della migrazione prenuziale francese è da ritenere più attendibile rispetto a quella italiana. Il che si riflette ovviamente sulle decenni di chiusura della caccia alle specie migratorie che sul territorio francese è consentita fino alla seconda decade di febbraio senza alcun minimo rischio di incidere sull’inizio della migrazione prenuziale. Da quanto ci risulta non vi sono stati, rispetto al recente passato, nuovi lavori o pubblicazioni scientifiche tali da modificare il quadro conoscitivo su tali specie: vi è da chiedersi pertanto quanto fossero saldamente supportate le considerazioni tecniche con cui fino ad un anno fa un tordo bottaccio od un’alzavola iniziassero a migrare 10 giorni prima.

Per quanto riguarda poi il rischio di confusione, la stessa Guida interpretativa della Direttiva 147/2009, afferma che “...la perizia dei cacciatori ha un’influenza determinante e dipende dalla formazione e dall’esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili (ad es. il piovanello maggiore *Calidris canutus* da altri piccoli trampolieri; l’allodola *Alauda arvensis* dalle altre allodole). Occorre incoraggiare o migliorare, laddove già esistano, i programmi di formazio-

ne e di sensibilizzazione destinati ad aiutare i cacciatori ad identificare le specie. Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti.” Questa condizione è assolutamente presente nella regione Toscana, dove le cacce ai gruppi di uccelli simili (principalmente turdidi e anatidi) sono praticate per lo più da cacciatori specialisti con uso di richiami vivi.

Nelle pagine seguenti verranno analizzate tutte le specie cacciabili, utilizzando i dati disponibili così organizzati:

- classificazione europea IUCN (International Union for Conservation of Nature)
- stima della popolazione europea nidificante, trend e status in base ai dati Birdlife International 2015 al nuovo Atlante Europeo degli Uccelli Nidificanti EBBA (European Breeding Birds Atlas) di recentissima pubblicazione a cura dell'European Bird Census Council (EBCC)
- stima della popolazione toscana nidificante e svernante, trend e status in base ai dati forniti dal Centro Ornitologico Toscano (COT) sull'”Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana.2” (2023)
- per le sole specie acquatiche analisi dei dati IWC (International Wetlands Census) sugli uccelli svernanti
- trend dei carnieri dal 2002 al 2020 e dell'I.C.A. (Indice Cinegetico di Abbondanza) mediante analisi dei dati di lettura dei tesserini venatori regionali (dati 2004 – 2020)
- individuazione della fenologia della migrazione e svernamento (1 settembre – 31 gennaio) mediante analisi dei dati di lettura dei tesserini venatori regionali per decenni (dati disponibili dal 2004 al 2020)
- valutazione dell'incidenza del prelievo venatorio per fasi fenologiche (migrazione o svernamento)
- ulteriori dati o informazioni derivanti da specifiche ricerche o pubblicazioni scientifiche prodotte dalla Regione Toscana o da altri enti o associazioni di settore.

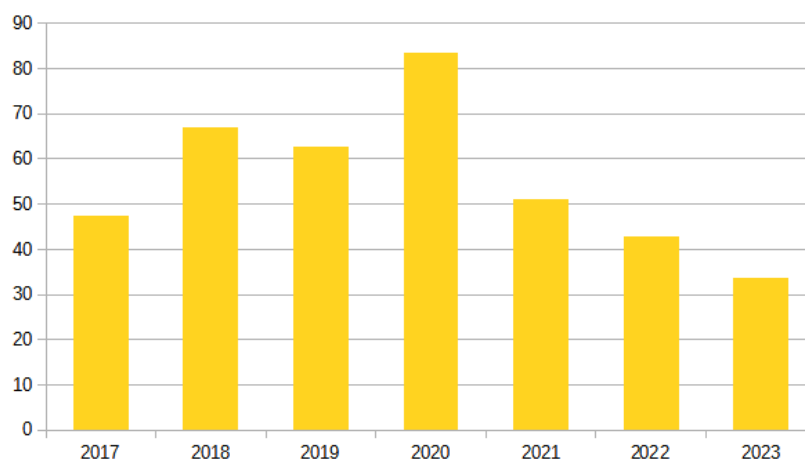
Silvilago (*Sylvilagus floridanus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“nelle zone ove il Silvilago si è insediato stabilmente e la popolazione risulta numericamente elevata, esso può produrre danni sensibili alle colture agricole, in particolare a soia, frumento e mais in fase di crescita, giovani piante di vite e di pioppo, alberi da frutto. La specie ha un impatto negativo anche nei confronti della Lepre europea e probabilmente del Coniglio selvatico (...). Deve, infine, notarsi che il Silvilago rappresenta un serbatoio epidemiologico per la mixomatosi e la malattia emorragica virale (M.E.V.) ed European Brown Hare Syndrome (E.B.H.S.), rispetto alle quali esso è resistente, con conseguenze negative importanti per le popolazioni di Coniglio selvatico (ed allevamenti industriali di Coniglio domestico), di Lepre europea e di Lepre italiana.”*

La estensione del periodo di caccia al 31 gennaio effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 2° della L. 157/92, si configura come attuazione di misure di maggiore prelievo sulla specie, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come specie aliena (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_SPECIE_ALIENE_completo.pdf). Risulta non condivisibile sostenere (allegato tecnico ISPRA al parere sul calendario venatorio toscano) che l'obiettivo di

eradicare la specie possa essere perseguito esclusivamente attraverso piani ed interventi di controllo ai sensi art. 19 L.157/92, il cui iter procedurale ed amministrativo è estremamente complesso e prevede sempre la presenza di un agente di vigilanza. La Regione Toscana considera assolutamente superiori i benefici di un prelievo venatorio (per giunta a carniere giornaliero illimitato) su tutto il territorio, rispetto ai rischi (del tutto eventuali) di immissioni non autorizzate. Il prolungamento del periodo cacciabile al 31 gennaio è indirizzato all'obiettivo generale di eradicazione. La diminuzione costante dei capi presenti sul territorio toscano è dimostrata dall'andamento dei prelievi. Ne è prova l'andamento dei prelievi negli ultimi anni, in cui il silvilago è stato cacciabile, rapportato al n. di cacciatori che utilizzano il tesserino digitale, espresso nella figura seguente (in ordinate il rapporto tra capi abbattuti/1000 cacciatori).



Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna"*.

Merlo (*Turdus merula*)

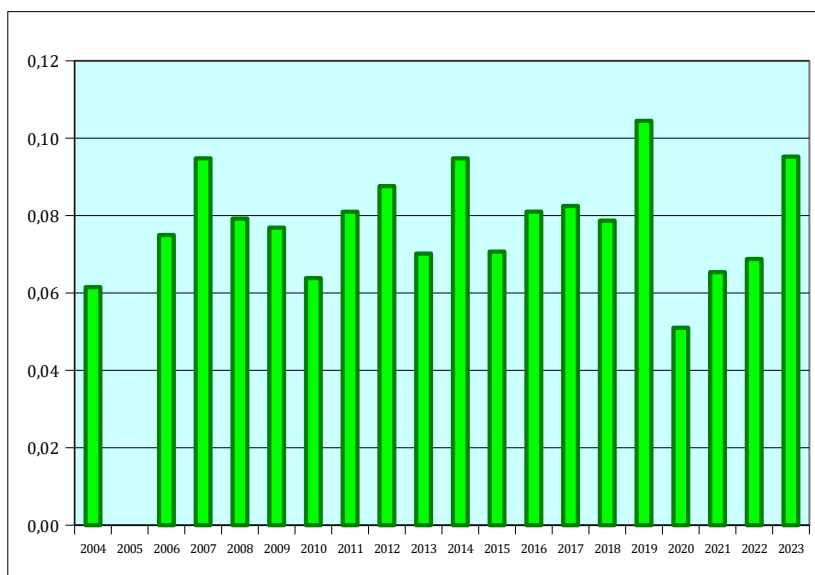
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 54.800.000 – 57.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 113.303 capi annui, pari allo **0,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merlo	137730	113318	170241	148366	153132	237875	203802	145727	135590	186998	190778	143091	176968	107549	115686	132949	100926	126224	63.091	86.589	79.952	116313

- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2023)
 - la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza dei pulli dai genitori indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
 - la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key Concepts (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
 - i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di una probabile stabilità della presenza sul territorio toscano.



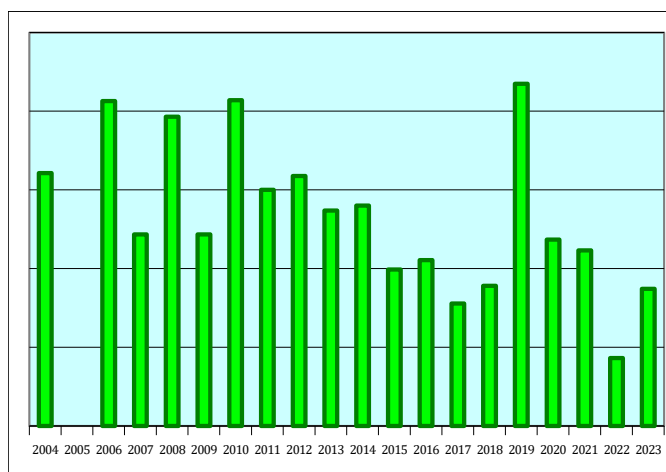
Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025, fatto salvo il prelievo nelle aree addestramento cani per le quali il termine del prelievo è consentito sino al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 3.320.000 – 6.720.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 25 anni è di 4.659 capi annui, pari allo **0,04%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Quaglia	4758	4076	3639	4053	4668	3086	5152	2862	3956	3819	4004	3767	3848	2078	2376	2161	1142	2627	1464	1477	501	1064

- la popolazione nidificante in Toscana è stabile (dati COT 2023)
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre ;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una leggera diminuzione del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente).



- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “*il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico*”;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- in riferimento al parere ISPRA sopramenzionato, ed in particolare alle considerazioni relative al contingentamento del carniere annuale, si precisa di aver tenuto conto del principio di cautela previsto dal piano di gestione europeo della specie disponibile on line al seguente indirizzo web: <http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU%20MP.pdf>. Il suddetto piano di gestione non prevede restrizioni al periodo di caccia in uso in Italia, né limitazioni specifiche sui carnieri. Il risultato dell’incremento della quaglia è avvenuto in un periodo in cui in Italia l’attività venatoria è stata esercitata a partire dalla terza domenica di settembre- 31 dicembre in tutte le regioni d’Italia, ne consegue che la caccia svolta nel periodo che la Regione Toscana ha stabilito, non è stato un fattore negativo per la conservazione favorevole della specie in tutta Italia.
- come suggerito da ISPRA nel parere rilasciato sulla proposta di calendario venatorio, risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre per le popolazioni selvatiche esterne alle aree addestramento cani.
- il carniere risulta del tutto ininfluente rispetto alle popolazioni in transito

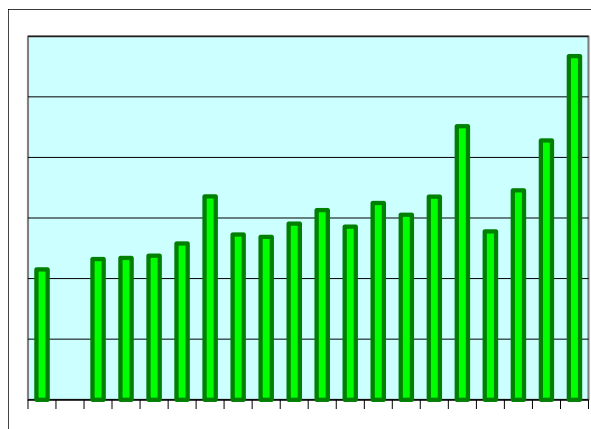
Alzavola (*Anas crecca*)

Si intende consentire il prelievo 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

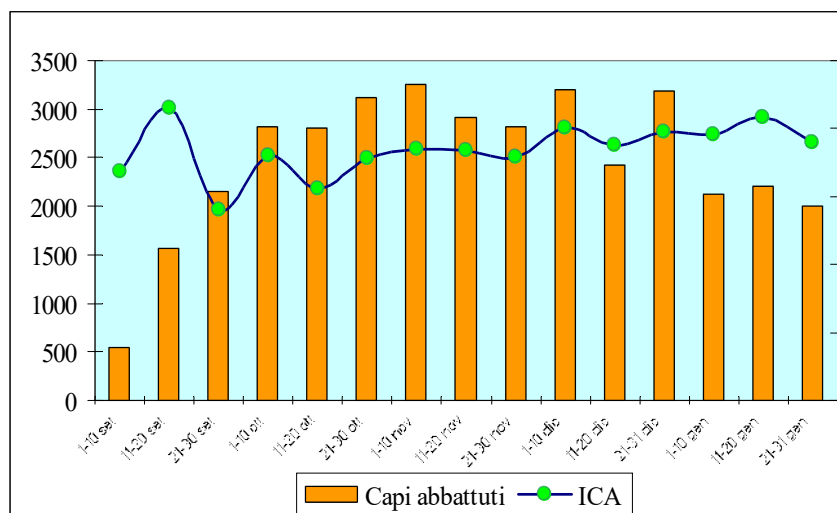
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 – 915.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 4.914 capi annui, pari allo **0,45%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alzavola	3933	2653	7025	5692	4924	5921	6108	4987	6696	6163	6255	6133	6076	4326	4837	5024	3978	5455	3436	4578	4975	6928

- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato aumento (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile si può affermare che l'attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e l'incremento della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano un notevole incremento del prelievo rapportato al numero di giornate per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di un aumento della presenza sul territorio toscano. Il carnere annuale regionale risulta inoltre numericamente limitato rispetto ai contingenti in transito;



- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella terza decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale. I dati relativi alla fenologia della migrazione dell'alzavola ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, indicano (vd. grafico seguente) un calo della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nell'ultima decade di gennaio, possibile indizio di un inizio della migrazione in Toscana nell'ultima decade di gennaio (in linea con la citata pubblicazione francese).



- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 8 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 30 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione

-nell'ultima decade di gennaio vengono mediamente abbattute 252 alzavole (dati 2004 – 2018), cioè meno del 2% delle alzavole svernanti in Toscana (dati COT), pari ad una percentuale infinitesima delle popolazioni in transito nella nostra regione. Ciò risulta essere completamente in linea con il principio del "saggio uso" previsto dell'articolo 4 della Direttiva "Uccelli":

"4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2."

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (aggiornato recentemente) è consentita dal documento Guida interpretativa;

- per i motivi sopra riportati ed in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia all'alzavola alle altre specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

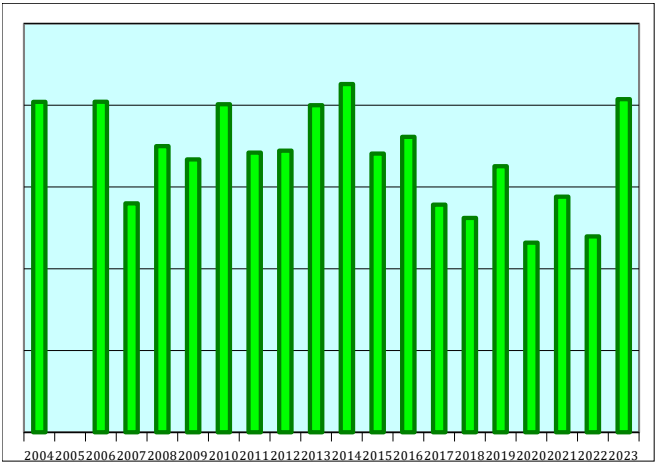
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 – 5.060.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 2.410 capi annui, pari allo **0,04%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beccaccino	3166	2873	4530	5252	4643	3549	4510	3529	3967	3866	3938	4187	4032	2541	2644	2310	1681	1966	1434	1909	1393	2488

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una sostanziale stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente).



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è in aumento (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l’attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e la conservazione della specie in Toscana;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

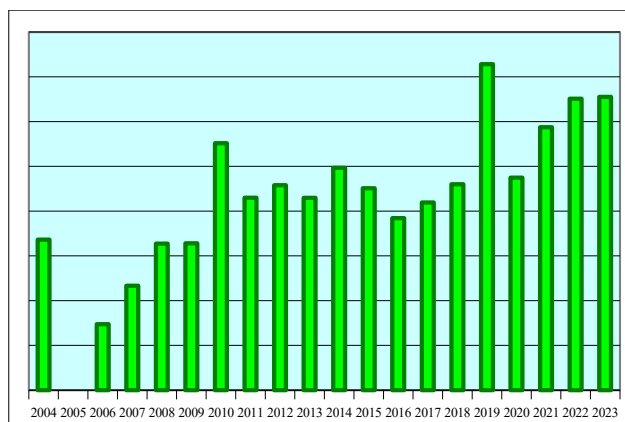
Canapiglia (*Mareca strepera*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 – 125.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 685 capi annui, pari allo **0,4%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Canapiglia	200	336	447	1386	620	437	753	600	343	578	738	568	610	741	766	767	749	880	587	778	757	800

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano.



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato aumento (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l'attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e l'incremento della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

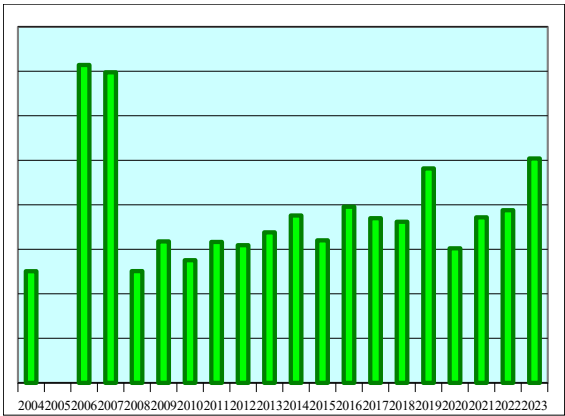
Codone (*Anas acuta*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 – 269.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 1105 capi annui, pari allo **0,26%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Codone	1.703	1.193	1.388	1.272	3.264	3.530	1.307	1.366	1.164	1.436	1.462	1.450	1.442	1.092	1.159	1.182	928	1.164	747	985	902	1231

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è stabile (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l’attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e la conservazione della specie in Toscana;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

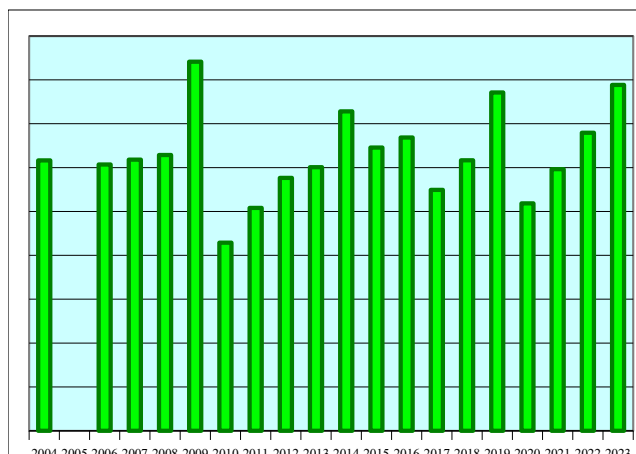
Fischione (*Mareca penelope*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 – 645.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 966 capi annui, pari allo **0,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fischione	1346	1006	2019	1397	1270	1558	1619	1715	980	1136	1164	1446	1388	1000	954	878	791	932	641	790	790	963

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è stabile (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l'attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e la conservazione della specie in Toscana;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

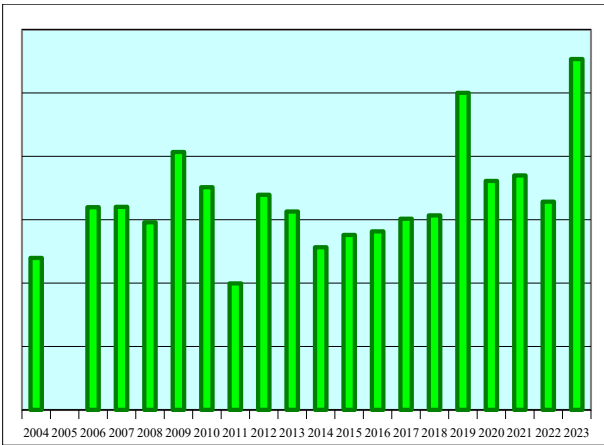
Folaga (*Fulica atra*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 – 1.550.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 960 capi annui, pari allo **0,05%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folaga	1498	1097	1289	1230	1441	1609	1533	1657	1523	915	930	1358	991	763	850	1000	787	1209	893	980	764	1352

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, con tendenza all'aumento nelle ultime stagioni, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente);



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è stabile (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l’attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e la conservazione della specie in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

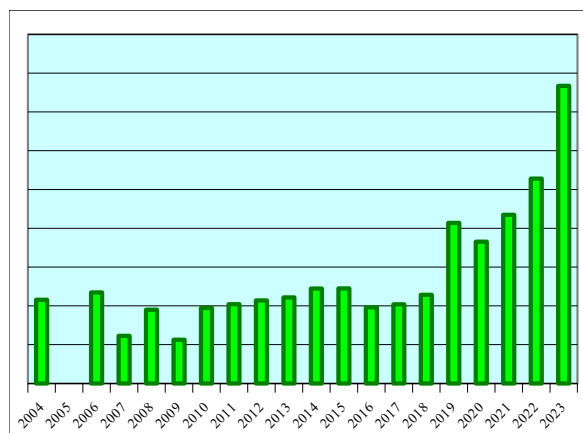
Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 – 44.500 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 440 capi annui, pari allo **1,1%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frullino	512	497	514	475	547	313	489	254	363	469	480	468	458	391	286	363	293	500	452	576	614	937

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una notevole aumento del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano.



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è in aumento (dati COT 2023), valutata in serie pluriennali in cui la specie è sempre stata cacciabile e pertanto si può affermare che l'attività venatoria si è dimostrata compatibile con la presenza e la conservazione della specie in Toscana;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

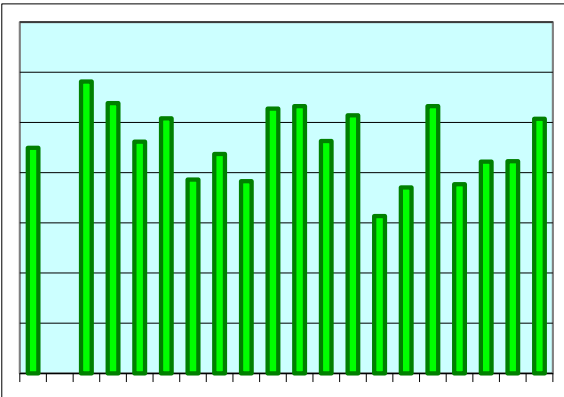
Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 – 1.444.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 1.334 capi annui, pari allo **0,07%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gallinella	2087	1707	2156	2143	2645	2682	2384	2187	1843	2031	2073	2185	2024	1309	1525	1029	950	1287	932	1118	983	1239

- la popolazione nidificante in Toscana è compresa tra 5-10 mila coppie (dati COT 2023)
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità del prelievo, se rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. Grafico seguente).



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di stabilità (dati COT 2023);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae e Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- a maggior tutela degli altri Rallidi, si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

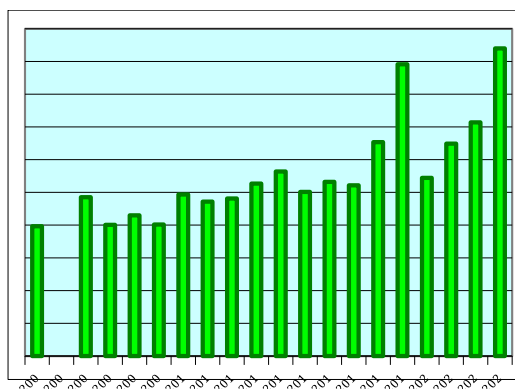
Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 – 4.610.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 4.377 capi annui, pari allo **0,07%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Germano	3395	2114	6660	5810	5272	5050	5532	4175	4956	5407	5508	5402	5340	3648	3822	4169	4191	5386	3366	4298	4150	5738

- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2023)
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano.



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (dati COT 2023);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *“La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.”* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: *“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”* relativamente alla specie nel paragrafo: *Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria*, riporta che: *“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”*;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Marzaiola (*Spatula querquedula*)

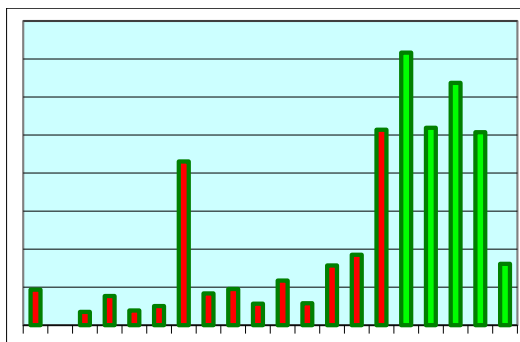
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 – 524.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 473 capi annui, pari allo **0,06%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marzaiola	1127	849	281	219	80	195	99	149	185	214	215	194	228	172	228	309	659	866	642	844	590	197

- la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2024/25, dimostrano una stabilità con forte incremento del prelievo nelle ultime stagioni nonostante non venga più effettuata la preapertura, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (in rosso gli anni con effettuazione della pre-apertura agli acquatici);



- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia di Anatidi e Rallidi, insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Mestolone (*Spatula clypeata*)

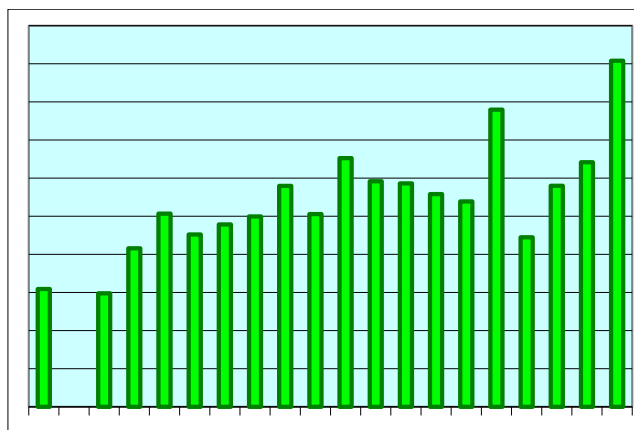
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 – 233.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 895 capi annui, pari allo **0,26%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mestolone	3396	2931	1021	702	648	1058	1331	1055	1093	1260	1282	1294	1224	924	880	926	691	942	550	768	746	1109

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità (o leggero incremento) del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato incremento (dati COT 2023), dimostrando così che l'attività venatoria è compatibile con le presenze favorevoli della specie in Toscana;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

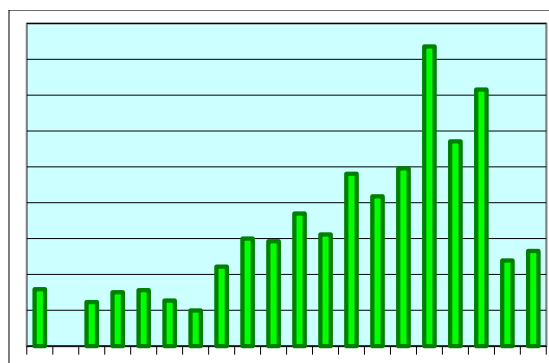
Moretta (*Aythya fuligula*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 551.000 – 742.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 353 capi annui, pari a meno dello **0,03%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Moretta	635	568	237	154	134	198	216	244	161	300	306	389	350	285	354	367	318	505	353	474	139	162

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano. Il carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente molto limitato rispetto ai contingenti in transito;



- la specie Moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali quasi esclusivamente in aree protette;
- la stessa Moretta tabaccata in Regione Toscana è presente come svernante con un trend di incremento costante negli ultimi 20 anni (dati COT 2023) in un periodo in cui la specie Moretta è stata regolarmente cacciabile dimostrando così che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulle presenze invernali della specie Moretta tabaccata;
- la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
- la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e i primi giorni di novembre, di conseguenza con l'apertura del prelievo venatorio alla moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
- sono previste limitazioni di carniere e spaziali (ZPS e ZSC).

Moriglione (*Aythya ferina*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

-la specie è classificata “Vulnerable” dall’International Union for Conservation of Nature, e per tale motivo la sua cacciabilità è condizionata ad un Piano di Gestione Nazionale, che per l’Italia è stato approvato nel 2023;

- il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 563 capi annui (nelle annate 2021 e 2022 il prelievo è stato sospeso), pari a meno dello **0,07%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

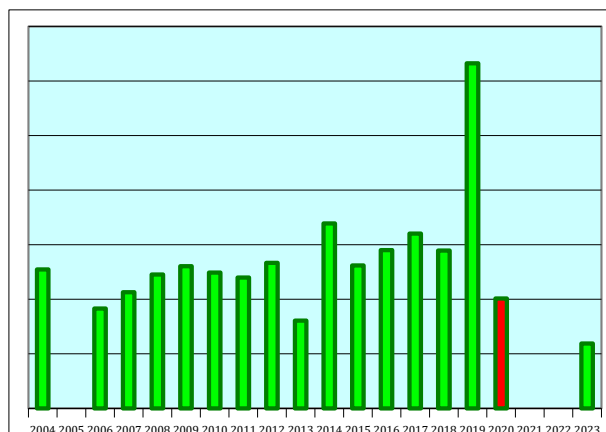
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Moriglione	1114	849	834	572	398	538	628	573	630	602	613	606	686	454	512	551	371	764	249			145

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata (ICA, vd. grafico seguente) indice evidente di aumento della presenza sul territorio toscano. Nel 2020 (in rosso) il carniere è relativo solo ad una breve parte della stagione venatoria (fine ottobre) per la sopraggiunta moratoria del prelievo imposta dal Ministero. Dal 2023/24 il prelievo è contingentato secondo il Piano Nazionale di Gestione (420 capi) con obbligo di utilizzo di tesserino venatorio digitale per la rendicontazione in tempo reale dei capi abbattuti



- il Moriglione in Regione Toscana è presente come svernante con un trend fluttuante negli ultimi 20 anni (dati COT 2023), caratterizzato da un calo dal 2000 al 2010 ed un incremento negli ultimi dieci anni;

- come da citato piano di gestione nazionale recentemente approvato, la regione Toscana autorizzerà con specifico atto, il prelievo venatorio del 75% della media dei capi abbattuti negli ultimi cinque anni (420 capi complessivi); il prelievo sarà consentito esclusivamente a coloro che utilizzano il tesserino venatorio digitale (App TosCACCIA), in modo da poter monitorare ed eventualmente interrompere il prelievo della specie in qualsiasi momento in tempo reale.

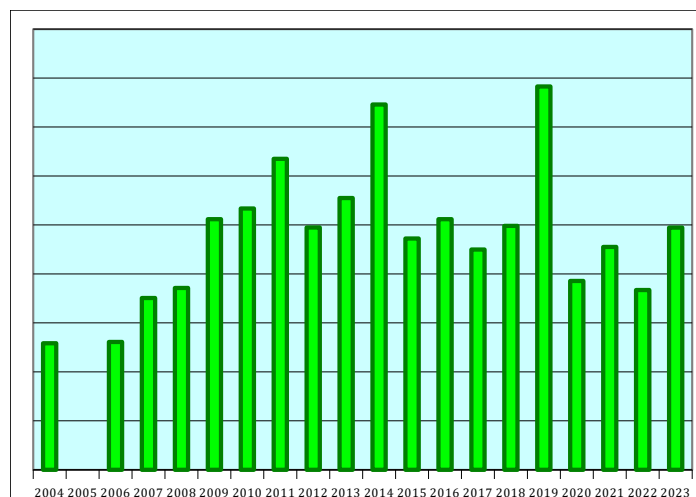
Porciglione (*Rallus aquaticus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 – 693.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 832 capi annui, pari a meno dello **0,13%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Porciglione	841	800	657	579	610	882	964	1404	1164	1491	1512	1442	1489	693	848	758	639	906	477	603	427	604

- la popolazione nidificante in Toscana è stabile (dati COT 2023)
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità (o leggero incremento) del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di moderato incremento (dati COT 2023), dimostrando così che l'attività venatoria è compatibile con le presenze favorevoli della specie in Toscana;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

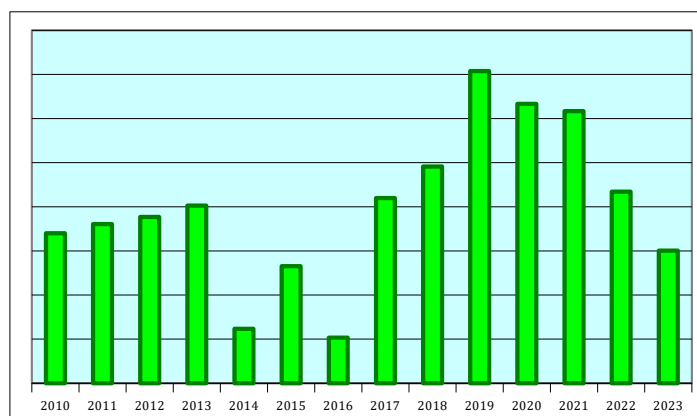
Combattente (*Calidris pugnax*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; l'andamento della specie è comunque poco conosciuto, e gli ultimi studi effettuati sono molto datati
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 265.000 – 1.650.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli anni dal 2010 al 2022 (prima non era cacciabile) è di 731 capi annui, pari allo **0,13%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Combattente						876	845	874	921	828	585	657	733	630	855	783	817	505	367

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 14 stagioni venatorie consecutive dal 2010/11 al 2023/24, dimostrano una sostanziale stabilità del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;
- la specie è oggetto di un regime limitativo dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide toscane, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie del tutto trascurabile;
- a maggior tutela della specie, si intende anticipare al 30 ottobre la chiusura della caccia e stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Allodola (*Alauda arvensis*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

-la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse

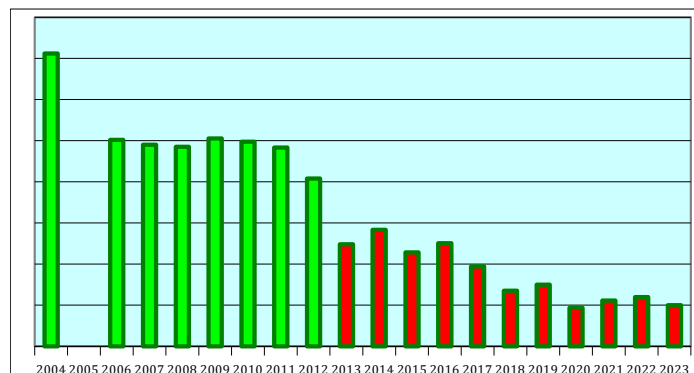
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 44.300.000 – 78.800.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 27.776 capi annui, pari allo **0,03%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allodola	152.740	61.035	203.96	207.598	72.995	12218 1	105.201	103.706	104.266	108.134	109.785	50.108	52.742	32.693	35.454	31.228	17.312	18.113	11.516	14.705	13.891	11.718

- la popolazione nidificante in Toscana è in declino (dati COT 2023)

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano netto calo del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata; tale calo è sicuramente influenzato dalle notevoli restrizioni progressivamente applicate nei calendari venatori regionali, e pertanto non può fornire indicazioni sul trend di presenza della specie durante le migrazioni (in rosso le annate con limitazioni di cerniere);



- un periodo di caccia compreso tra il 2 ottobre e il 30 dicembre risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;

- conformemente a quanto disposto dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018 si intende stabilire un limite di prelievo stagionale pro-capite di 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno; tale limite viene applicato ai cacciatori “specialisti” (che sono ormai poche centinaia in Toscana), cioè che siano titolari almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento, mentre per tutti gli altri cacciatori viene stabilito un limite di prelievo stagionale pro-capite di 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 al giorno;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre”;

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

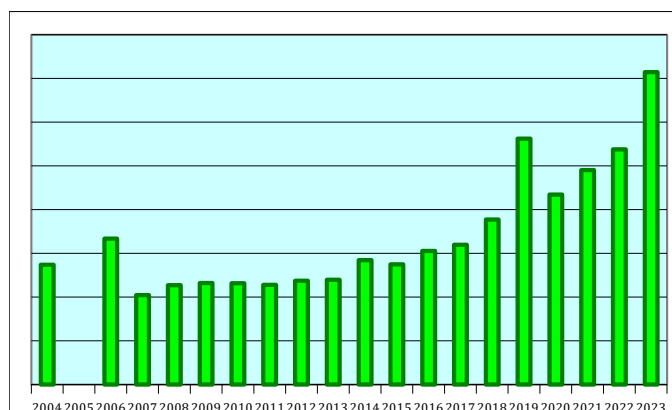
Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

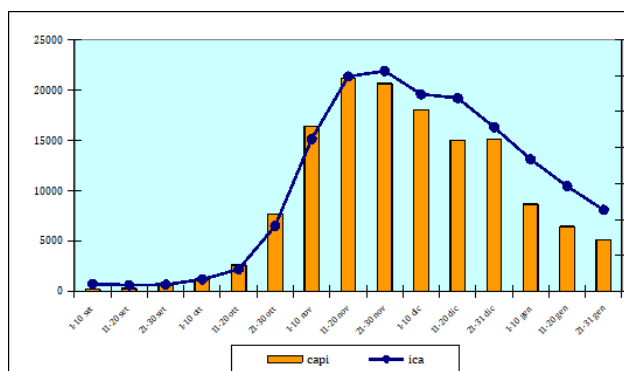
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse
- la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 6.890.000 – 8.710.000 coppie;
- il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 10.919 capi annui, pari allo **0,08%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beccaccia	11232	9.454	12023	13795	14972	10277	11658	9902	9600	10539	10780	11050	10899	8204	8821	10619	9679	13591	10743	12989	13460	17449

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una tendenza ad un costante incremento del prelievo annuale, rapportato al numero di giornate di caccia effettuate per ciascuna annata;

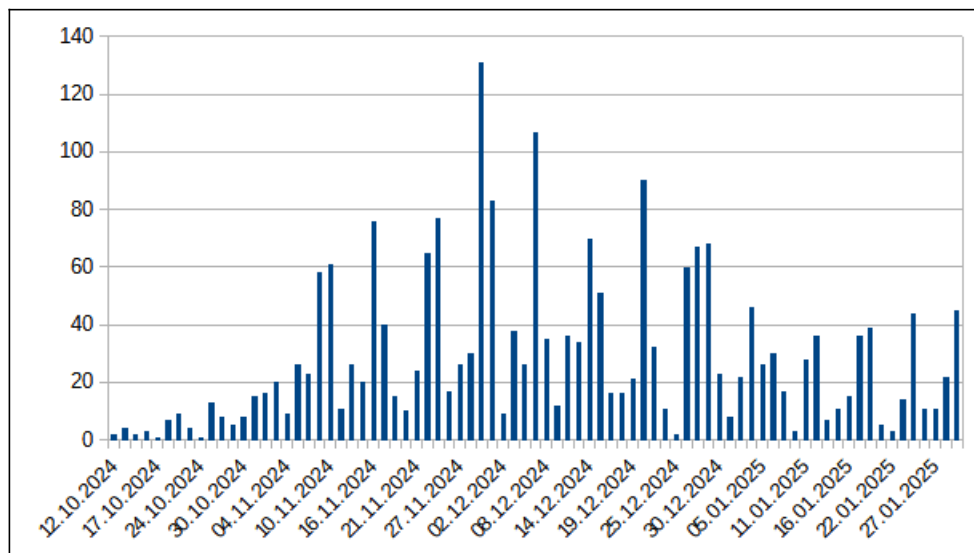


Pur essendo gli abbattimenti venatori solo un indice riferito alle sole aree cacciabili e che quindi non tengono conto degli oltre 500 mila ettari a divieto di caccia, dai dati medi dei tesserini degli ultimi dieci anni emerge che il prelievo è concentrato nella prima parte del periodo, mentre nel mese di gennaio il carniere è molto ridotto, e mediamente corrisponde al 12-15% dell’intero carniere annuale.



Anche nelle ultime annate si conferma tale andamento, pur con un lieve aumento nelle ultime stagioni. A titolo esemplificativo si riporta nella figura seguente l’andamento dei prelievi avvenuto

in Toscana nell'ultima annata di caccia 2024-25, rilevato attraverso il tesserino venatorio digitale (campione pari a 2.249 capi abbattuti su 9.082 cacciatori attivi).



Relativamente al periodo di prelievo proposto si evidenzia come la Regione Toscana abbia recepito **le indicazioni ISPRA contenute nella guida per la stesura dei calendari venatori** ove si "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".

Come riportato nel paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi.

Relativamente ai limiti posti al periodo iniziale di caccia proposto non sussistono dunque problemi di sorta, poiché la nidificazione della specie è assente in Toscana.

La proposta di chiudere la caccia alla specie il 31 di gennaio è il frutto di una approfondita analisi della bibliografia scientifica esistente sulla fenologia delle migrazioni e dello svernamento della beccaccia e da indagini effettuate nel territorio regionale e nazionale, coordinate dalla Regione Toscana.

Relativamente al periodo di inizio della migrazione pre-nuziale sono stati considerati i seguenti riferimenti bibliografici:

- Ferrand, Y.; Gossmann, F. Elements for a Woodcock (*Scolopax rusticola*) management plan. *Game Wildl. Sci.* **2001**, 18(1), 115-139.
- Van Gils, J.; Wiersma, P.; Kirwan, G.M. Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*), version 1.0. In *Birds of the World* del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A., de Juana, E., Eds; Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. **2020** doi.org/10.2173/bow.eurwoo.01.
- Hoodless, A.N.; Coulson, J.C. Survival rates and movements of British and continental Woodcock *Scolopax rusticola* in the British-Isles. *Bird Study* **1994**, 41, 48-60.
- Hagemeyer, W.; Blair, M. The EBCC atlas of European breeding birds. Their distribution and abundance. EBCC and AD Poyser, London, **1997**, pp 1-903.
- Gossmann, F.; Fokin, S.; Iljinski, I. Ringing of Woodcock in Russia from 1991 to 1997. In *Fifth European Woodcock and Snipe Workshop*, Proceedings of an International Symposium of the Wetlands International Woodcock and Snipe Specialist Group. Wetlands International Global Series No. 4, and International Wader Studies 11, Wageningen, Netherlands; Kalchreuter H. Eds. **2000**, pp. 10-14

- Bauthian, I.; Grossmann, F.; Ferrand, Y.; Julliard, R. Quantifying the origin of Woodcock wintering in France. *J. Wildl. Manage.* **2007**, *71*, 701–705
- Ferrand, Y.; Gossmann, F. *La Bécasse des bois, Histoire naturelle*. Effet de lisière, Saint-Lucien, **2009**, pp. 1-224.
- Guzmán, J.L.; Arroyo, B. Predicting winter abundance of Woodcock *Scolopax rusticola* using weather data: implications for hunting management. *Eur. J. Wildl. Res.* **2015**, *61*, 467-474. doi10.1007/s10344-015-0918-4.
- Guzmán, J.L. Factores que modulan la abundancia invernal de la becada (*Scolopax rusticola*): implicaciones para su gestión y conservación. Universidad de Calatilla-La Mancha, IREC, PhD Thesis, **2013**.
- Ferrand, Y.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénézan, M. Monitoring of the wintering and breeding Woodcock populations in France. *Rev. Catalana. Ornitol.* **2008**, *24*, 44-52
- Cau, J.F.; Boidot, J.P. Assessment of the abundance of Woodcock over the last ten hunting seasons in France. *International Wader Studies*, **2006**, *13*, 24-26. .
- Fadat, C. Estimation des variations relatives de densités de bécasses (*Scolopax rusticola*) par la méthode des indices cynégétiques d'abondance (I.C.A.). *Bull. Mens. Off. Nat. Chasse. N° Sp. Scine. Tech. Déc.*, **1979**, 71-110.
- Gonçalves, D.; Rodrigues, T.M.; Pennacchini, P.; Lepetiti, J.P.; Taaffe, L.; Tuti, M.; Meunier, B.; Campana, J.P.; Gregori, G.; Pellegrini, A.; Raho, G.; Duchain, P.; Trotman, C.; Minondo, M.; Fitzgerald, D.; Verde, A.; Diez, F.; Le Rest, K.; Ferrand, Y. Survey of Wintering Eurasian Woodcock in Western Europe. In *Proceedings of the Eleventh American Woodcock Symposium*, Krementz D.G., Andersen D.E., Cooper T.R. Eds; **2019**, pp. 240-251.
- Tuti, M.; Pennacchini, P.; Giannini, N.; Sargentini, C. Demographic structure of Woodcock (*Scolopax rusticola*) in Italy, ten years of observations 2010-2019 (In Italian). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B*, **2021**, *128*, 29-37.
- Aradis, A.; Landucci, G.; Tagliavia, M.; Bultrini, M. Sex Determination of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*: a molecular and morphological approach. *Avocetta*, **2015**, *39*, 83-89.
- Spanò, S.; Ghelini, A. Some results of a five years study on woodcock in Italy. Pages 127-131. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop*, Proceedings of International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge, Glos, England H. Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp. 127-131.
- Aradis, A.; Miller, M.W.; Landucci, G.; Ruda, P.; Taddei, S.; Spina, F. Winter survival of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* in central Italy. *Wildl. Biol.* **2008**, *14*(1), 36-43.
- Aradis, A.; Lo Verde, G.; Massa, B. Importance of millipedes (Diplopoda) in the autumn-winter diet of *Scolopax rusticola*. *Eur. Zool. J.* **2019**, *86*, 452-457.
- Burlando, B.; Arillo, A.; Spanò, S. A study of the genetic variability in populations of the European woodcock (*Scolopax rusticola*) by random amplification of polymorphic DNA. *Ital. J. Zool.* **1996**, *63*, 31–36.
- Trucchi, E.; Allegrucci, G.; Riccarducci, G.; Aradis, A.; Spina, F.; Sbordoni, V. A genetic characterization of European Woodcock (*Scolopax rusticola*, Charadriidae, Charadriiformes) overwintering in Italy. *Ital. J. Zool.* **2011**, *78*, 146-156.
- Tedeschi, A.; Sorrenti, M.; Bottazzo, M.; Spagnesi, M.; Telletxea, I.; Ibáñez, R.; Tormen, N.; De Pascalis, F.; Guidolin, L.; Rubolini, D. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock. *Curr. Zool.* **2020**, *66*(2), 155-163 doi: 10.1093/cz/zoz038.
- IUCN International Union for Conservation of Nature: annual report 2019. IUCN, **2019**, Eds; Gland, Switzerland pp. 1-52.
- Wetlands International. *Annual reports and accounts*. **2011**, pp. 1-67. www.wetlands.org.
- Wetlands International. *Waterbird Population Estimates*, Fifth Edition. Summary Report. Wetlands International, Wageningen, Netherlands, **2012**, pp. 1-28. www.wetlands.org
- BirdLife International. **2020**. Species factsheet: Ardea insignis. Downloaded from: <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/White-bellied-Heron-Ardea-insignis>
- Bibby, C.J.; Burgess, N.D.; Hill, D.A.; Mustoe, S.H. *Bird Census Techniques*. Second Edition. Academic Press **2000**, 302 pp.
- Ferrand, Y.; Aubry, P.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénézan, M. Monitoring of the European woodcock populations, with special reference to France. In *Proceedings of the Tenth American Woodcock Symposium*, Michigan Department of Natural Resources and Environment, Stewart C.A., Frawley V.R. Eds; Roscommon, Michigan, USA, **2010**, pp. 37-44.
- Canterbury, E.G.; Martin, T.E.; Petit, D.R.; Petit, L.J.; Bradford, D.F. Bird communities and habitat as ecological indicators of forest condition in regional monitoring. *Conserv. Biol.* **2000**, *14*(2), 544-558.
- Guetté, A.; Gaüzère, P.; Devictor, V.; Jiguet, F.; Godet, L. Measuring the synanthropy of species and communities to monitor the effects of urbanization on biodiversity. *Ecol. Indic.* **2017**, *79*, 139-154.
- Padhye, A.D.; Pingankar, M.; Dahanukar, N.; Pande, S. Season and landscape element wise changes in the community structure of avifauna of Tamhini, Northern Western Ghats, India. *Zoos'*. **2007**, *22*(9), 2807-2815.
- 50, 23-36.
- Birtsas, P.; Sokos, C.; Papaspyropoulos, K.G.; Batselas, T.; Valiakos, G.; Billini, C. Abiotic factors and autumn migration phenology of Woodcock (*Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758, Charadriiformes: Scolopacidae) in a Mediterranean area. *Ital. J. Zool.* **2013**, *80*, 392-401.
- Moreira, F.S.; Regos, A.; Gonçalves, J.F.; Rodrigues, T.M.; Verde, A.; Pagès, M.; Pérez, J.A.; Meunier, B.; Lepetit, J.-P.; Honrado, J.P.; Gonçalves, D. Combining citizen science data and satellite descriptors of ecosystem functioning to monitor the abundance of a migratory bird during the non-breeding season. *Remote Sens.* **2022**, *14*(3), 463. doi.org/10.3390/rs14030463

- Newton, I.; Dale, L. Relationship between migration and latitude among west European birds. *J. Anim. Ecol.* **1996**, *65*, 137-146.
- Forsman, J.T.; Mönkkönen, M. The role of climate in limiting European resident bird populations. *J. Biogeog.* **2003**, *30*, 55-70.
- Spina, F.; Volponi, S. *Atlas of bird migration in Italy. Vol. 1. Non-Passerines* (In Italian). Eds; Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Tipografia SCR, Roma, **2008**, pp. 1-32.
- Boidot, J.P. *Mystérieuse et Fascinante Bécasse des bois*. Naves Editions Imprimerie du Corrèzien, Tome III, **2012**, pp. 40-45.
- Tavecchia, G.; Pradel, R.; Gossman, F.; Bastat, C.; Ferrand, Y.; Lebreton, J.D. Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildl. Biol.* **2002**, *8*, 21-30.
- Doherty, K.E.; Andersen, D.E.; Meunier, J.; Oppelt, E.; Lutz, R.S.; Brug, J.C. Foraging location quality as a predictor of fidelity to a diurnal site for adult female American Woodcock *Scolopax minor*. *Wildl. Biol.* **2010**, *16*, 379-388. doi:10.2981/09-100
- Duriéz, O.; Ferrand, Y.; Binet, F.; Corda, E.; Gossmann, F.; Fritz, H. Habitat selection of the Eurasian woodcock in winter in relation to earthworms availability. *Biological. Conservation.* **2005**, *122*, 479-490.
- Fioravanti, G.; Frascchetti, P.; Lena, F.; Perconti, W.; Piervitali, E.; Pavan, V. *Climate indicators in Italy in 2020*. (In Italian) ISPRA Eds; **2021**, pp. 1-76.
- Colombo, T.; Pelino, V.; Vergari, S.; Cristofanelli, P.; Bonasoni, P. Study of temperature and precipitation variations in Italy based on surface instrumental observations. *Global Planet Change* **2007**, *57*(3-4), 308-318. doi:10.1016/j.gloplacha.2006.12.003.
- Gasparini, P.; Floris, A.; Rizzo, M.; Patrone, A.; Credentino, L.; Papitto, G.; Di Martino, D. (2021) The third Italian national forest inventory INFC 2015: procedures, tools and applications (In Italian). GEOmedia **2021**, anno XXIV n. 6/2020= 6-16. ISSN 1128-8132.
- Wilson, J. Wintering site fidelity of woodcock in Ireland. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop* International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge UK, Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp. 18-27.
- Imbert, G. Distribution spatio-temporelle des Bécasses (*Scolopax rusticola*) dans leur habitat diurne, en forêt domaniale de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) France. In 3ème Symposium Européen sur la Bécasse et la Bécassine Paris, 14-16 Octobre, Havet P., Hirons G. Eds; **1988**, pp. 53-59.
- Hirons, G.; Bickford-Smith, P. The diet and behaviour of Eurasian woodcock wintering in Cornwall. In *Second European Woodcock and Snipe Workshop*, International Waterfowl Research Bureau, Slimbridge, UK, Kalchreuter H. Eds; **1983**, pp 11-17.
- Binet, F. Dynamique des peuplements et fonctions des lombriciens en sols cultivés tempérés. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, Rennes, France, **1993**, 299 pp.
- FAROW. FANPBO annual report on Woodcock 2015-2016 hunting season. Federation Associations Nationales Beccassiers Paléarctique Occidental –FANBPO Eds; **2017**, 44 pp.
- Tuti, M.; Gambogi, R.; Galardini, A. The Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) At San Rossore Estate (Migliarino San Rossore Massaciuccoli Regional Park, Tuscany, Italy): A Four Years Study (In Italian). *Atti Soc Tosc Sci Nat, Mem, Serie B* **2017**, *124*, 109-119.
- Péron, G.; Ferrand, Y.; Gossmann, F.; Bastat, C.; Guénézan, M.; Gimenez, O. Escape migration decisions in Eurasian Woodcocks: insights from survival analyses using large-scale recovery data. *Behav. Ecol. Sociobiol.* **2011**, *65*, 1949-1955 doi: 10.1007/s00265-011-1204-4.
- Guzmán, J.L.; Caro, J.; Arroyo, B. Factors influencing mobility and survival of Eurasian Woodcock wintering in Spain. *Avian Conserv. Ecol.* **2017**, *12*(2): 21.
- Bairlein, F.; Mattig, F.; Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In: Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K. Eds; **2022**, The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
- Marja, R., Elts J. 2022 Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo* **35** (1) 17-27.
- Casanova, P.; Memoli, A. Woodcock: a difficult migrant to manage [In Italian]. *L'Italia Forestale e Montana Anno LXIII*, **2008**, *4*, 351-363.
- Leech, D.I.; Crick, H.Q.P. Influence of climate change on the abundance, distribution and phenology of woodland bird species in temperate regions. *Ibis* **2007**, *149*(2), 128-145.
- Desiato, F.; Fioravanti, G.; Frascchetti, P.; Perconti, W.; Piervitali, E.; Pavan, V. Climate indicators in Italy in 2017 [In Italian]. ISPRA, Eds. **2018**, 75 pp. ISBN 978-88-448-0904-1.
- Guillaume Péron, Yves Ferrand, François Gossmann, Claudine Bastat, Michel Guénézan, et al.. *Escape migration decisions in Eurasian Woodcocks: insights from survival analyses using large-scale recovery data*. Behavioral Ecology and Sociobiology, Springer Verlag, **2011**, *65*, pp.1949 - 1955. 10.1007/s00265-011-1204-4. Hal-03499309.
- Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargenitni C. **2023**. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory gae specie. *Diversity*, *15*, 598.

Oltre alla bibliografia scientifica sopra riportata è stata consultata la documentazione tecnica disponibile sulla specie, riferita al territorio nazionale e in modo più specifico alla Regione Toscana. Relativamente all'epoca di inizio della migrazione pre-nuziale della beccaccia è importante evidenziare che:

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra la fine di febbraio e la metà di aprile...";
- la pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Istituto Nazionale della Fauna selvatica Andreotti afferma che *"I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile..."*;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004, tutti gli otto lavori citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- dallo studio estrapolato da C.I.R.Se.M.A.F. Baldaccini N.E. (a cura di) *"Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella Tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)"*, agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare" condotto dalla Provincia di Pisa, in collaborazione con l'Osservatorio Ornitologico F. Caterini, l'associazione nazionale Beccacciai d'Italia ed il Centro Studi Beccaccia presso la Tenuta di San Rossore, emerge che, in termini di gestione del prelievo venatorio, gli attuali periodi indicati dall'articolo 18, comma 1, della legge 157/92 per la specie paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale nell'ambito regionale toscano;
- la pubblicazione di Tuti M., Gambogi R., Galardini A., 2017 *"Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) nella Tenuta di S. Rossore (Pi)"*, Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vol. CXXIV; in questo lavoro realizzato in Toscana, la tecnica usata è stata quella del conteggio notturno dei soggetti in pastura nelle aree aperte della Tenuta di S. Rossore, molti dei quali catturati ed inanellati, contemporaneamente al conteggio da punti fissi in altri siti, di quelli in uscita dal bosco per pasturare in aree aperte. Le due metodologie hanno permesso di ottenere risultati concordi quantitativamente, andando a costituire un sicuro indice di presenza della beccaccia in Tenuta. I dati raccolti, quantitativamente rappresentativi, permettono di affermare che i picchi di presenza sono conseguenti ai minimi di temperatura locale, legati ad ondate di gelo che investono il nord Italia e l'Europa centrale. Un incremento delle presenze non legato alle basse temperature è invece chiaramente individuabile a partire dalla prima decade di febbraio.

Per tentare di colmare la limitata conoscenza della fenologia dello svernamento e delle migrazioni in Toscana ed in Italia, la Regione Toscana ha organizzato direttamente una serie di studi specifici.

A partire dal 2016, la Regione ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Beccacciai d'Italia (oggi FIBEC) e con la FANBPO (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Palearctico Occidentale) la raccolta dati finalizzati all'analisi dell'età e della sex ratio dei capi abbattuti (dati riportati nella citata pubblicazione Tuti et al. 2021) e uno specifico programma di studio sulla presenza della specie basato su rilievi effettuati con il cane da ferma, seguendo quasi completamente le linee guida ISPRA (2018) emanate per tale metodo. Ciò, autorizzando il monitoraggio della beccaccia nelle aree di migrazione e svernamento da parte di operatori adeguatamente formati e con l'utilizzo di cani appositamente abilitati dall'Ente Nazionale di Cinofilia (ENCI). I dati sono stati elaborati calcolando l'ICA (indice cinegetico di abbondanza) come definito in Fadat C. 1993 *"Survival of Eurasian Woodcocks estimated from the age ratio of specimens in hunting bags at wintering sites"*. In: J.R. Longcore and G.F. Sepik (Eds) 8th American Woodcock Symposium, pp. 134: US Fish and Wildlife Service, Biological Report 16, nonché

calcolando, per le aree a divieto di caccia e, dall'annata 2023-24, su oltre 14.000 km/annui percorsi dai cani muniti di collare GPS, anche l'Indice chilometrico di abbondanza.

Nell'ambito del suddetto studio la Regione Toscana ha promosso uno specifico progetto interregionale che vede formalmente coinvolte attualmente nove Regioni italiane (Friuli V.G., Veneto, Liguria, Toscana, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia).

La Regione Toscana, per garantire la terzietà dei giudizi, ha affidato l'elaborazione e analisi degli esiti del monitoraggio regionale e nazionale all'Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica ratificato con Delibera della Giunta regionale n. 1409 del 18 novembre 2019. Tale accordo è stato recentemente prorogato.

Gli esiti dei monitoraggi annuali iniziati nel 2016, comunicati ad ISPRA, sono riassunti nell'ultimo documento *“Monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) con l'uso del cane da ferma in Italia e Toscana – nove stagioni di osservazioni”*, contenente l'analisi della stagione venatoria 2024-25 ed il monitoraggio effettuato successivamente dal 1° febbraio al 31 marzo 2025, ricevuto da FIBEC e validato con nota del 30.05.2025 dall'Università di Firenze. In esso sono riassunti anche parte dei risultati delle annate precedenti, comprendendo i dati raccolti dall'annata 2016/17 a quella 2024/2025.

Nel complesso i risultati del monitoraggio con il cane da ferma nel periodo 2016-2025 indicano che in Toscana il periodo di migrazione post-nuziale (autunnale), comincia dal mese di ottobre e si protrae fino a dicembre, vedendo l'arrivo sequenziale di diversi contingenti provenienti da diverse aree geografiche. In seguito la curva dell'ICA per decade si stabilizza e si mantiene tale fino alla terza decade di gennaio. Alcune fluttuazioni sono tuttavia possibili anche nel periodo invernale, in seguito al mutare delle condizioni meteorologiche, che provocano spostamenti erratici, con contingenti in arrivo da nord anche in tale periodo.

Il periodo di migrazione pre-nuziale, invece, avviene in un arco di tempo più ristretto, che va dalla terza decade di febbraio alla fine di marzo. Nonostante la mancanza di dati, dovuta alla chiusura del monitoraggio il 31 marzo, è verosimile ipotizzare che la coda di questo fenomeno possa allungarsi almeno fino alla prima decade di aprile.

Si evidenzia che uno degli aspetti di maggiore importanza scientifica del monitoraggio con cane da ferma, consiste nell'elevata quantità di dati raccolti. Le analisi si basano sui risultati ottenuti in oltre 50.000 uscite di monitoraggio nel periodo 2016/17-2024/25 effettuate da oltre 1.500 monitoratori abilitati, con la copertura di 1.588 comuni italiani. In Toscana il progetto nella sola annata 2024/25 ha coinvolto 337 operatori con 4.395 uscite e 15.664 ore di monitoraggio nelle quali sono state contattate 7.039 beccacce.

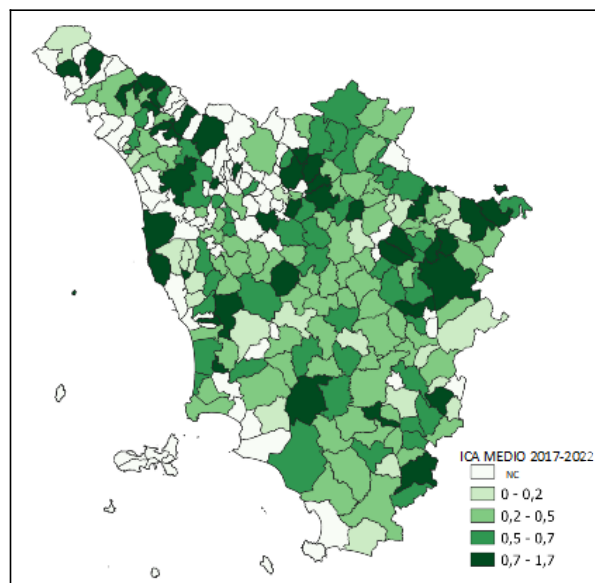
I risultati del monitoraggio nazionale coordinato dalla Regione Toscana nel periodo 2016-2021 sono stati pubblicati in uno specifico articolo scientifico: Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bongi, P.; Murphy, K. J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. 2023. *Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species*. Diversity, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>.

Una sintesi dei metodi e dei risultati, importanti per le valutazioni sulla fenologia delle migrazioni e svernamento della specie in Toscana, viene riportata nella parte seguente.

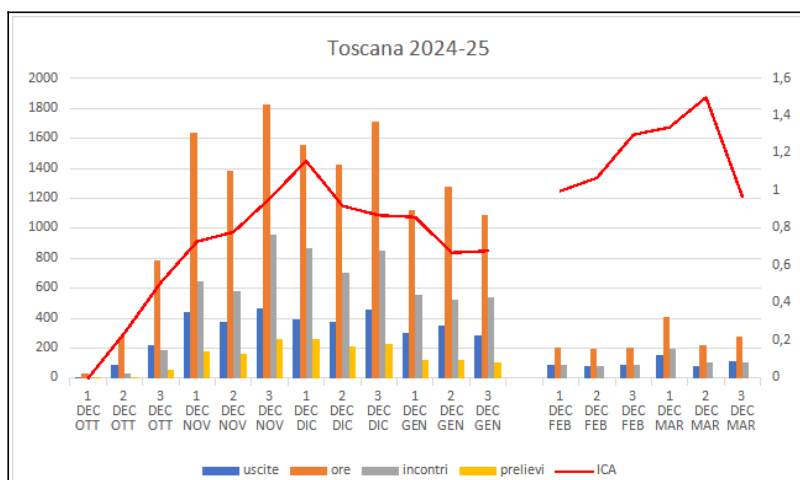
L'analisi è stata condotta valutando i seguenti parametri: n. di beccacce incontrate per decade (periodo ottobre-marzo), numero di beccacce abbattute (periodo ottobre-gennaio), sex ratio e età dei soggetti abbattuti.

Il monitoraggio è stato condotto nella gran parte dei comuni toscani, ed ha prodotto per ciascuna uscita il calcolo dell'indice ICA (indice cinegetico di abbondanza, come definito da Fadat C. 1979) elaborato poi per ciascuna area/decade/anno.

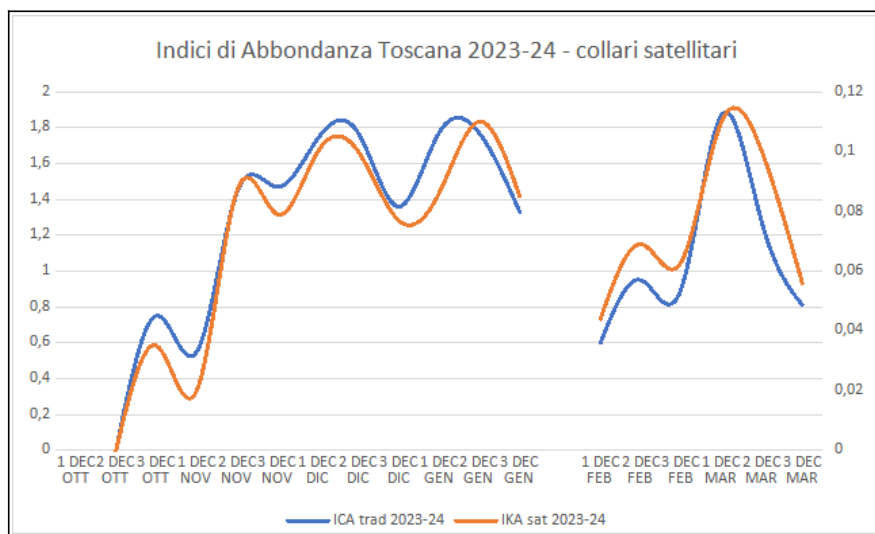
Nella figura seguente sono indicati i valori di ICA medi per comune nel periodo 2017-2022.



A titolo esemplificativo, nella figura successiva sono indicate per ciascuna decade il numero di uscite, le ore di rilievo, il numero di incontri e di prelievi in Toscana nella stagione di caccia 2024-25 (1 ottobre-31 gennaio). In essa viene evidenziato l'andamento dell'ICA calcolato con il metodo tradizionale, senza distinguere i cani muniti di collare GPS.

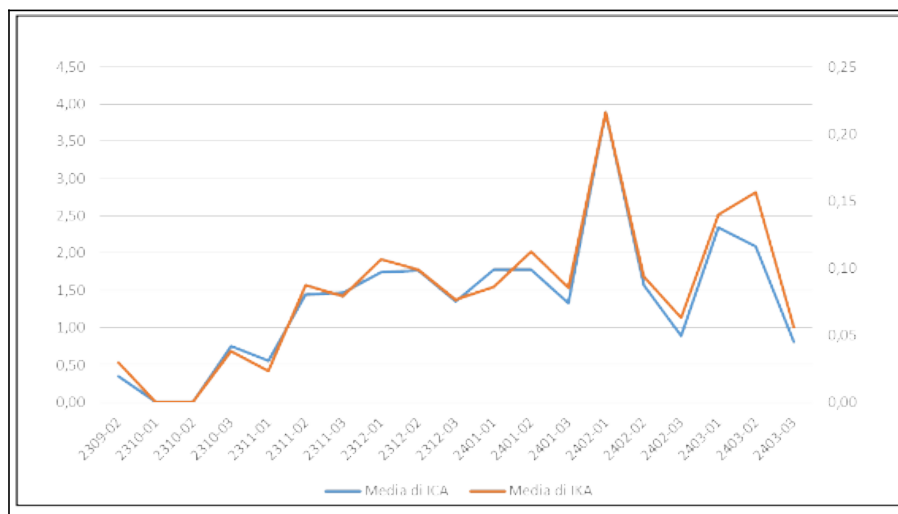


A partire dall'ultima stagione (2023-24) è stata messa a disposizione da FIBEC/FANBPO nel sito Beccapp un'ulteriore scheda digitale riservata agli utilizzatori (circa il 20% dei monitoratori) di cani muniti di collare satellitare (GPS), dalla quale è possibile inserire i metri percorsi dagli ausiliari per ogni uscita e rapportarli gli incontri effettuati. Per tale campione di dati è stato quindi possibile calcolare l'Indice chilometrico di Abbondanza ($ICA = n. \text{ incontri/km}$) e correlarlo all'ICA tradizionale. La relazione è evidenziata nella figura seguente.



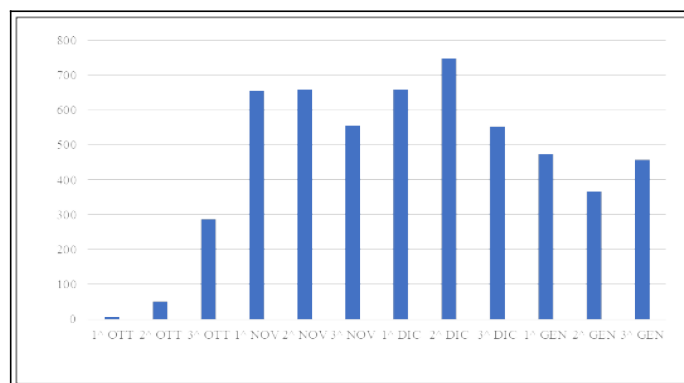
Nella sola stagione 2024/25, in Toscana, la raccolta dell'IKA ha coinvolto 65 monitoratori in 708 uscite, con 2.330 ore di monitoraggio e con 14.011,9 km percorsi dai cani. L'IKA medio per tale stagione è stato di 0,083 beccacce incontrate/km, nel periodo venatorio e 0,12 beccacce incontrate/km nel periodo febbraio-marzo.

L'andamento fortemente correlato tra ICA e IKA appare evidente anche in ambito nazionale, sempre secondo i dati raccolti FIBEC/FANBPO all'interno del Progetto di monitoraggio di cui è capofila la Regione Toscana, e sono riassunti nella figura seguente (a sinistra i valori di ICA, a destra quelli di IKA).



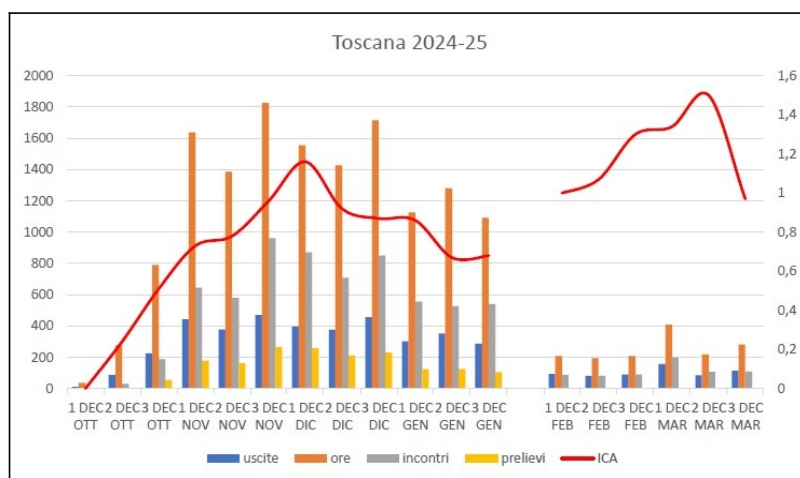
I dati delle aree cacciabili sono stati confermati con analoghi rilievi condotti in 12 aree a divieto di caccia scelte in modo da rappresentare le situazioni ambientali regionali. Tali rilievi di confronto sono stati effettuati sulla base delle indicazioni ISPRA.

I dati dell'ultimo anno di monitoraggio, inseriti assieme a quelli analogamente raccolti nelle ultime sei stagioni (2016-2023) producono i seguenti risultati relativamente all'andamento dei prelievi nelle aree cacciabili, confermando l'andamento dell'indice di prelievo desunto dai tesserini venatori.



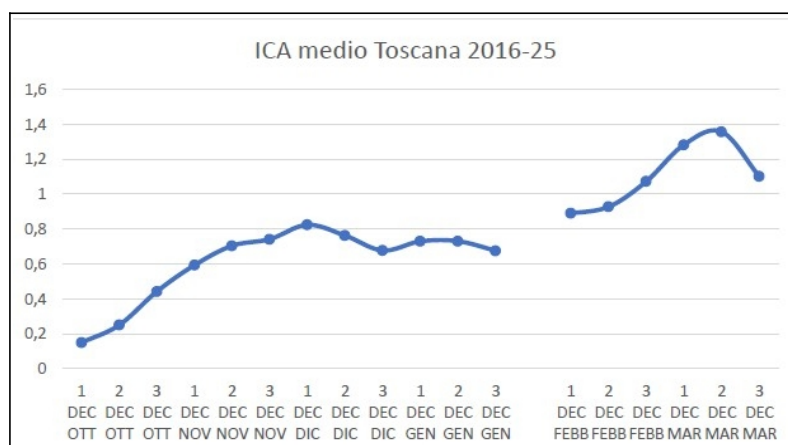
Relativamente al grafico sovrastante è necessario ricordare che la sospensione della caccia legata all'emergenza sanitaria Covid 19 (tra la seconda decade di novembre e la prima di dicembre nell'anno 2020) spiega la flessione dei prelievi che si nota nel suddetto periodo.

I prelievi hanno invece una fisiologica flessione a partire dalla terza decade di dicembre, mantenendo valori piuttosto bassi anche nel mese di gennaio, tali da non giustificare il verificarsi di movimenti migratori di risalita (migrazione pre-nuziale).



Nella figura precedente viene illustrato l'andamento medio dell'ICA per decade nell'ultima annata di monitoraggio 2024-25 in Regione Toscana.

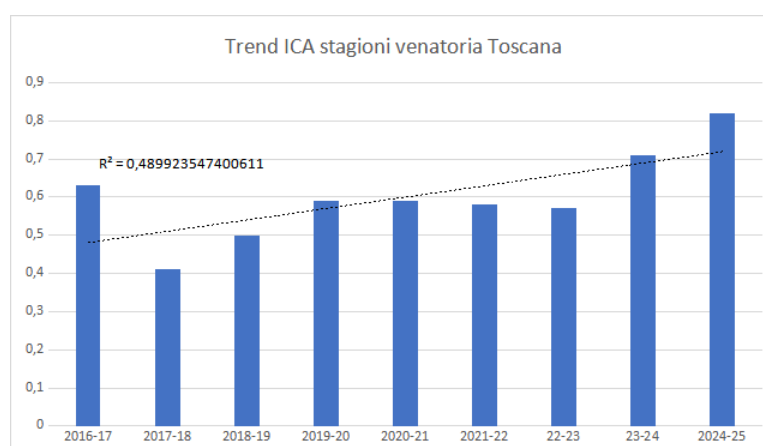
L'andamento dell'ultimo anno si inserisce senza grosse differenze in quello medio dell'ICA Toscana calcolato tra il 2016 ed il 2025, illustrato nella figura successiva.



Tale andamento può essere utilizzato per interpretare la fenologia delle migrazioni e dello svernamento della specie. Il picco della curva nel mese di novembre è indicativo dei primi e più classici flussi migratori, ma ulteriori arrivi sono possibili anche successivamente, in dicembre e persino in gennaio. È ormai noto il comportamento erratico della specie anche durante la fase di svernamento, con spostamenti di 100-150 km (Pèron et al., 2011) influenzati dalle condizioni meteorologiche, legate al reperimento delle risorse trofiche.

La migrazione pre-nuziale è invece chiaramente descritta dalla campana che la curva disegna a partire dalla seconda decade di febbraio, con un picco che si conferma nella seconda di marzo.

I dati di variazione dell'ICA nelle annate di monitoraggio, espresso nella figura seguente, mostrano una relativa stabilità del numero di beccacce presenti in Toscana in nel periodo di caccia (ottobre-gennaio), con l'eccezione della flessione dell'annata 2017-18 caratterizzata da una forte siccità estivo-autunnale.

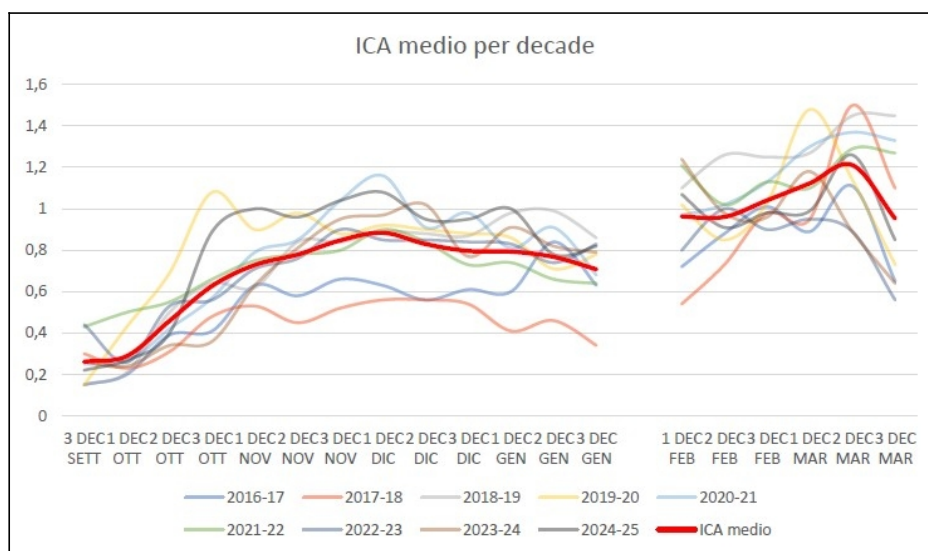


I dati nel loro complesso indicano che in Toscana il periodo di migrazione post-nuziale (autunnale), comincia dal mese di ottobre e si protrae fino a dicembre, vedendo l'arrivo sequenziale di diversi contingenti provenienti da diverse aree geografiche. In seguito la curva dell'ICA per decadi si stabilizza e si mantiene tale fino alla terza decade di gennaio. Alcune fluttuazioni sono tuttavia possibili anche nel periodo invernale, in seguito al mutare delle condizioni meteorologiche, che provocano spostamento erratici.

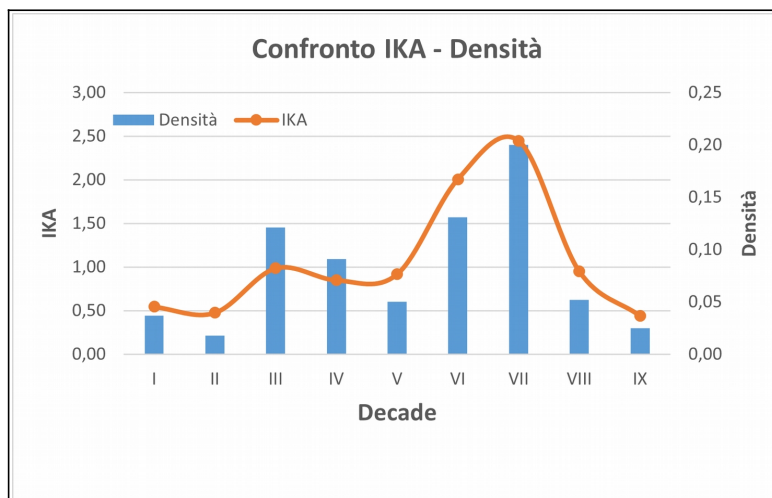
Il periodo di migrazione pre-nuziale, invece, avviene in un arco di tempo più ristretto, che va dalla seconda decade di febbraio alla fine di marzo. Nonostante la mancanza di dati, legata alla sospensione del periodo di monitoraggio per convenzioni normative, è verosimile ipotizzare che la coda di questo fenomeno possa allungarsi almeno fino alla prima decade di aprile.

I valori dell'ICA annuale e degli altri indici si sono mantenuti stabili nella stagione di caccia. Le normali variazioni tra una stagione e l'altra dipendono evidentemente dai fattori ambientali, soprattutto meteorologici (come testimoniato dalle registrazioni delle isoterme europee nei periodi considerati, reperibili dalle banche dati online).

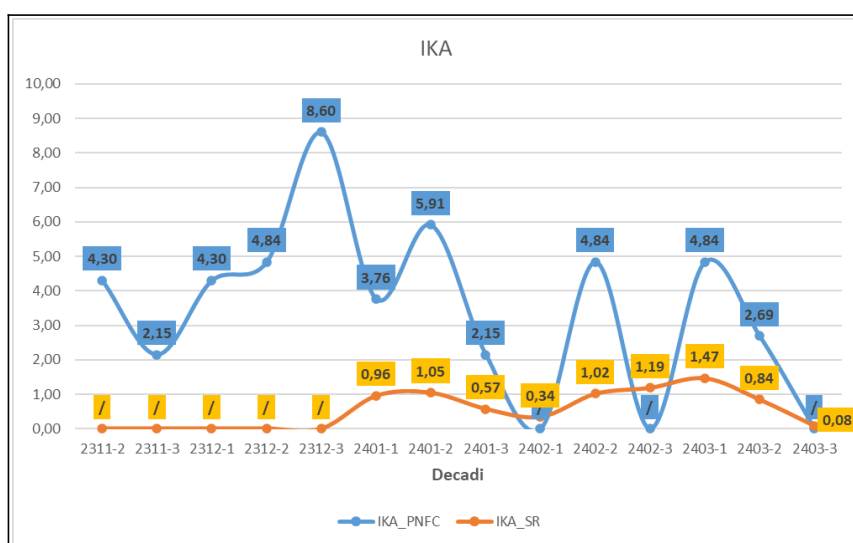
I dati della Toscana, anche nell'ultima stagione di monitoraggio si inseriscono nei trend relativi al territorio nazionale oggetto del Progetto interregionale coordinato dalla Toscana, visualizzati per ciascuna annata (2016-2025) nella figura successiva e confermano gli andamenti riportati nella pubblicazione Tuti et al. 2023, indicando che la migrazione pre-nuziale della beccaccia ha inizio successivamente al 31 gennaio.



Un'ulteriore indagine sullo svernamento e migrazione della beccaccia in Toscana è stata condotta per conto ed in collaborazione con la Regione Toscana, con parere favorevole di ISPRA (prot. n. 64822 del 23.11.2022) da personale tecnico di FIBEC/FANBPO con la supervisione scientifica di UNIFI con un metodo innovativo basato sull'impiego di un visore binoculare, dotato di camera termica e telemetro (in gergo definita termocamera), utilizzato in percorsi notturni effettuati per decine nei mesi di gennaio, febbraio e marzo negli anni 2023, 2024 e 2025. Con i dati ottenuti dall'effettuazione dei percorsi standardizzati oltre all'indice chilometrico di abbondanza è stata calcolata anche la densità della specie applicando la metodologia analitica del *Distance Sampling*. La scala temporale a cui sono stati riferiti i risultati è stata la decade e ciò ha permesso di estrapolare un'indicazione sulla presenza e sulle abbondanze delle beccaccia nella fase finale dell'inverno e all'inizio della primavera. I percorsi sono stati individuati in due aree protette di rilevanti dimensioni (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli e dal 2025 sull'isola di Pianosa nel Parco dell'Arcipelago Toscano), in accordo con i soggetti gestori. I primi risultati, comunicati ad ISPRA, sono stati oggetto di una tesi di laurea presso l'Università di Parma e resi pubblici in apposito seminario il 21.04.2023 (di cui le figure successive). Sono in corso le ulteriori elaborazioni del triennio di monitoraggio.



I primi risultati cumulati, derivanti dalle due aree di studio nell'annata 2023 ed illustrati nella figura precedente, e quelli analoghi dell'anno 2024 (figura successiva) forniscono indicazioni che sembrano confermare l'esistenza di movimenti altitudinali (testimoniati dalle variazioni riscontrate nelle due aree di studio) correlati alle variazioni termiche (gelo del suolo) per il mese di gennaio e che l'inizio della migrazione prenuziale si colloca nella seconda decade di febbraio, per culminare nella prima decade di marzo.



I dati ricavati dai monitoraggi effettuati dalla Regione Toscana (analisi tesserini venatori, monitoraggio con cane da ferma e monitoraggio con termocamera) indicano, come del resto la bibliografia citata, che la migrazione pre-nuziale inizia successivamente alla terza decade di gennaio e non nella seconda decade di gennaio, come riportato nel recente aggiornamento dei Key Concepts.

Si fa presente che i dati di monitoraggio prodotti della Toscana, inclusi quelli relativi alla analisi del peso, della sex-ratio e dell'età desunti dalla raccolta dei dati e delle ali sui capi abbattuti, raccordati con quelli del progetto interregionale di monitoraggio coordinato dalla stessa Regione rappresentano la maggiore, più aggiornata e statisticamente significativa fonte di informazioni sulla specie in Italia.

Esse, consentono di contro-bilanciare sull'aspetto della migrazione pre-nuziale altre fonti, quale ad esempio l'Atlante Europeo delle Migrazioni (2022) che fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio basandosi (solo) su 4 ricatture "northbound", cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che include l'Italia, formato **da sole 40 ricatture** (di cui le restanti 36 sono rilevate dalla prima decade di marzo in poi). Oltre a ciò, l'Atlante omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che molto probabilmente sono presenti nel database EURING. Gennaio è infatti un mese, come conferma lo studio citato di Pèron et al., (2011), caratterizzato da significativi fenomeni di erratismo dovuto a fattori climatici (come confermato dalle mappe meteo degli anni considerati) e alimentari. Parimenti risulta aleatorio il metodo utilizzato nell'Atlante per stabilire il campione dei dati utilizzati per stabilire i movimenti delle beccacce inanellate. Infatti, sono stati considerati come "movimenti" migratori le ricatture del medesimo soggetto avvenute in anni diversi, ovvero correlando una cattura avvenuta in un anno con la ricattura avvenuta in migrazioni precedenti o successive. Ciò, evidentemente, non tiene conto che la beccaccia, come dimostrato da varie pubblicazioni scientifiche (per tutte: Pèron et al, 2011, Güzman et al, 2017; oo.cc.), è caratterizzata da fenomeni di erratismo nel periodo di svernamento dipendenti dalle condizioni climatiche giornaliere e che, in anni diversi, al variare delle condizioni ambientali, può scegliere di sostare o di spostarsi repentinamente in diversi luoghi. Perciò, correlare i luoghi di cattura/ricattura dello stesso soggetto in annate migratorie tra loro diverse per determinare l'inizio del movimento migratorio è evidentemente criticabile, soprattutto se il numero del campione utilizzato è così limitato e specialmente in riferimento alla beccaccia, uccello che compie viaggi migratori su notevoli distanze e i cui movimenti di migrazione sono influenzati dalle condizioni climatiche incontrate in ciascun viaggio.

Preme sottolineare che oltre ai limitati dati di ricattura sopra citati, mancano nel documento "Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States", utilizzato come detto in precedenza per la definizione dei KC 2021, adeguati e recenti riferimenti di bibliografia scientifica nazionale. In esso, per la beccaccia in Italia sono citati come testi di riferimento italiani unicamente i seguenti lavori (per la maggioranza relazioni, datate e non pubblicate su riviste scientifiche, peer reviewed):

- ANDREOTTI, A. et al. 2018. Precisazioni e risposta a controdeduzioni di Regioni e Associazioni Venatorie;
- ARADIS A., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione pre-nuziale della beccaccia, sulla base dei dati di carniere forniti dalle Regioni.
- ARADIS A., IMPERIO S., MARCON A., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione pre-nuziale della beccaccia in Italia sulla base dei dati di inanellamento.
- MESCHINI E. & FRUGIS S. (eds.), 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XX:1-34.

L'ipotesi che l'inizio della migrazione avvenga successivamente al mese gennaio appare confermato dai valori dei pesi delle beccacce abbattute in tale periodo (Tuti et al. 2021): sia il peso medio che i pesi minimi, infatti, continuano ad essere crescenti fino alla fine della stagione venatoria (31 gennaio), escludendo l'esistenza di contingenti migratori, che mostrerebbero altrimenti una diminuzione di peso a causa del consumo energetico necessario allo svolgimento del volo migratorio.

Relativamente alle considerazioni sull'epoca di arrivo nelle aree di nidificazione dell'Estonia (Marja, R., Elts J. 2022) a causa del riscaldamento climatico, si evidenzia che pur indicando una tendenza all'anticipo nel corso degli anni, i primi arrivi citati in tale studio negli ultimi 10 anni si riferiscono alla fine del mese di febbraio.

Relativamente alle misure di precauzione messe in atto per la tutela della specie da parte della Regione Toscana, preme evidenziare che:

- la Regione Toscana ha previsto un limite di prelievo massimo annuale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di prelievo prima della data di chiusura prevista; come ulteriore disposizione prudenziale per la protezione della specie nel mese di gennaio, analogamente ai due anni precedenti e fermi restando i suddetti limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio il prelievo massimo autorizzato è comunque non superiore a 6 capi per cacciatore.

- la Regione Toscana ha previsto per legge (art. 2 comma 1, L.R. 20/2002) il differimento dell'orario mattutino di caccia per la beccaccia, che inizia un'ora dopo l'orario consentito per le altre specie, allo scopo di prevenire la caccia alla posta;

- la Regione Toscana ha posto per legge (L.R. 20/2002, art. comma 7 bis) la possibilità di prevedere nel calendario venatorio, che la caccia alla specie sia praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; tale obbligo è imposto al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;

- che il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto come normalmente avviene per le specie stanziali;

- la L.R. 3/94 ha disposto dal 2017 l'inasprimento della sanzione amministrativa per ogni capo abbattuto in difformità con le modalità, orari e periodi previsti nel calendario venatorio e nel regolamento regionale (art. 58 comma 1 lett. r bis: sanzione da 400,00 a 2.400,00 euro), nonché l'applicazione nei casi suddetti, della sanzione accessoria del ritiro del tesserino venatorio per un anno, o per tre anni in caso di recidiva (art. 59 comma 3 bis);

- la Regione Toscana, mediante una specifica convenzione con i Carabinieri Forestali ha avviato una intensa attività di prevenzione del bracconaggio sulla specie e in particolare di quello effettuato alla posta. Per tale fattispecie è stata costruita una banca dati dei luoghi abituali di posta, derivata dalle segnalazioni dei cacciatori/monitoratori, che consta di 283 siti inseriti in cartografia GIS, a disposizione delle forze di vigilanza;

- il territorio della Regione Toscana non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, come stabilito da ISPRA nel documento "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi", inviato da ISPRA di cui al protocollo 0243958 del 08.06.2021" dove sono indicati i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo": brusco calo delle temperature minime ($<10^{\circ}\text{C}$ in 24 ore), temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale, temperature minime giornaliere molto basse, temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo), estensione minima del territorio interessato su base territoriale, durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

A dimostrazione di quanto sopra affermato il Consorzio LaMMa (il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche) dimostra che la ricorrenza del fenomeno in Toscana è da considerarsi quasi trentennale (relazione prot. 635/2013 agli atti del Settore "Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare").

Per quanto riguarda comunque la eventuale manifestazione di ondate di gelo, condizione che effettivamente porta le beccacce a concentrarsi nelle aree libere da ghiaccio e neve, la Regione Toscana ha previsto il seguente protocollo, già approvato a partire dall'annata 2022/23 con DGR 815/2022. Esso prevede l'attivazione della misura attraverso specifico Decreto Dirigenziale e pubblicazione nei rispettivi siti web, agli ATC, alle Associazioni venatorie ed ai Servizi di vigilanza, sulla base delle condizioni di temperatura desunte dai bollettini giornalieri emessi dal SIR (Settore Idrologico e Geologico regionale).

Protocollo Beccaccia Ondata di Gelo.

Il divieto di caccia alla beccaccia, avente caratteristiche di urgenza viene emesso attraverso Decreto del Dirigente della struttura competente e successiva comunicazione nel sito web regionale nonché invio di specifico comunicato con richiesta di pubblicazione nei rispettivi siti web, agli ATC, alle Associazioni venatorie ed ai Servizi di vigilanza. Il provvedimento verrà emesso nel caso si verifichi, in almeno il 50% dei capoluoghi di provincia, una delle seguenti condizioni:

- temperature massime giornaliere inferiori a 2°C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;

- temperature minime giornaliere inferiori a -5 °C (tali da impedire il disgelo) per più di due giorni consecutivi;

- le previsioni indichino il probabile persistere delle temperature di cui sopra per i tre giorni successivi.

Le condizioni di cui sopra sono desunte dai bollettini giornalieri emessi dal SIR (Settore Idrologico e Geologico regionale).

Con analoghe modalità verrà disposta e comunicata la riattivazione della caccia sulla specie, allorché l'ondata di gelo sia terminata. Il divieto di caccia nei casi di cui sopra riguarda l'intero territorio cacciabile regionale.

In conclusione si evidenzia che dai dati raccolti e dalle disposizioni emanate, la Regione Toscana, sulla specie beccaccia risulta essere completamente in linea con il principio del “saggio uso” previsto dell’articolo 4 della Direttiva “Uccelli”:

“4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.”

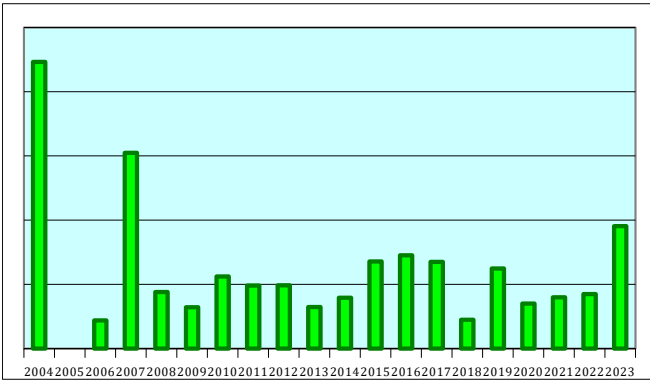
Cesena (*Turdus pilaris*)

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 – 28.600.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 7.028 capi annui, pari allo **0,02%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cesena	8559	5650	61394	53193	4080	38234	11354	6120	10241	11294	11442	6907	7396	9667	10494	10870	2871	7534	4327	5288	4927	11634

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.*”;
- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella terza decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale;
- è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio; pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;
- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di 150 capi.

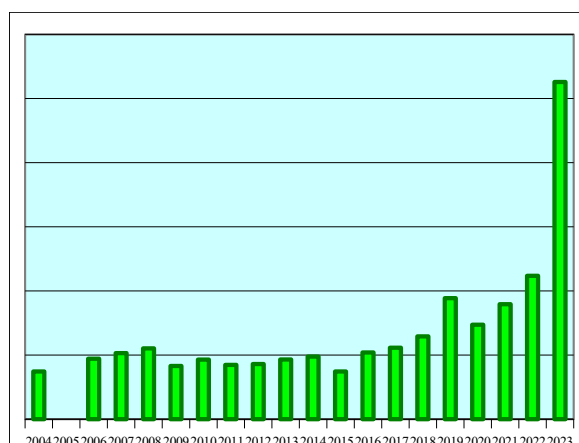
Colombaccio (*Columba palumbus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio (Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF);
- la popolazione nidificante in Toscana è in forte aumento (dati COT 2023)
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 20.500.000 – 29.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 96.461 capi annui, pari allo **0,2%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Colombaccio	59717	46882	93425	91659	108164	129077	141936	87549	84424	96470	98342	97138	94043	72018	75310	89397	82790	114049	91122	118723	130016	321122

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano un incremento del prelievo, rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice di un aumento della presenza della specie;



- la tendenza della popolazione svernante in Toscana è di aumento (dati COT 2023);
- le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione, che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.";
- la specie in Toscana è stata oggetto di caccia per molti anni dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;

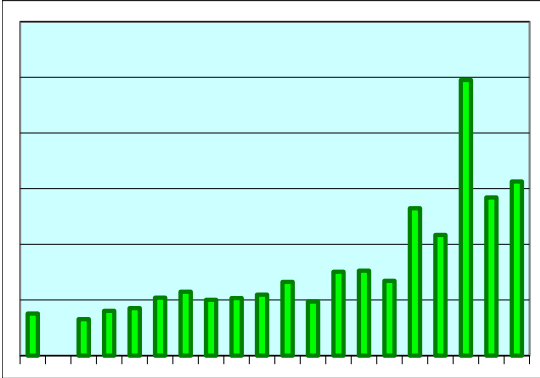
Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”;
- la popolazione nidificante in Toscana è in costante aumento (dati COT 2023)
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 8.800.000 – 16.600.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 1.448 capi annui, pari allo **0,03%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cornacchia g.	1098	981	922	791	747	1017	1103	1144	1178	1203	1224	1164	1270	964	1097	1240	862	1600	1341	3281	1652	1910

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano un forte incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice dell’aumento della presenza della specie



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.

Gazza (*Pica pica*)

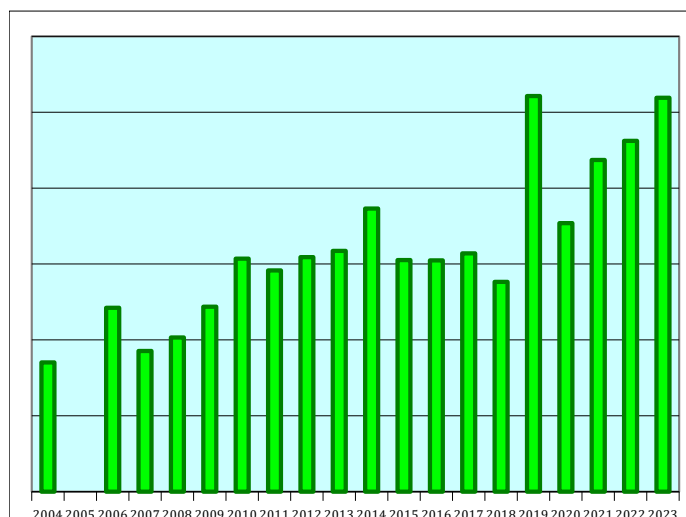
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2023)
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 7.500.000 – 19.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 1.060 capi annui, pari allo **0,01%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gazza	1055	928	745	763	1104	951	1047	1010	1217	1352	1371	1338	1405	890	852	1039	709	1260	875	1158	1075	1268

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano un incremento del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata, indice dell’aumento della presenza della specie



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

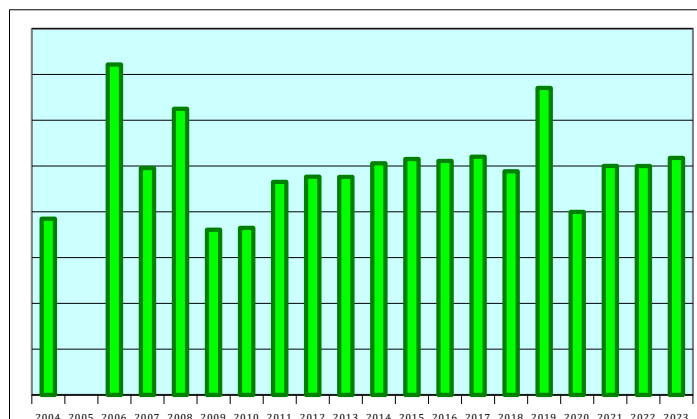
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MIPAAF”;
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2023)
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 7.480.000 – 14.600.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 7.511 capi annui, pari allo **0,05%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell’anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ghiandaia	9437	7275	8600	10186	16111	12416	16048	7560	7826	10838	11098	9716	10952	7049	7460	8549	6263	8101	4940	6627	5812	6322

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

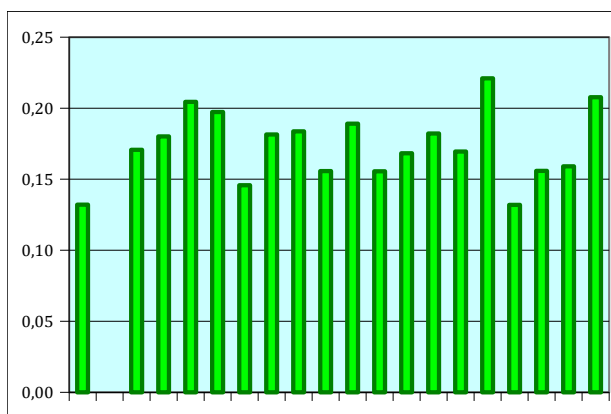
Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la popolazione nidificante in Toscana è in aumento (dati COT 2023)

- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.000.000 – 120.000.000 di coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 248.469 capi annui, pari allo **0,16%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tordo b.	223.501	170982	354549	332544	349250	450899	524381	382387	328878	410865	419010	320244	352519	231231	248279	293427	217352	267052	267052	267052	184931	253710

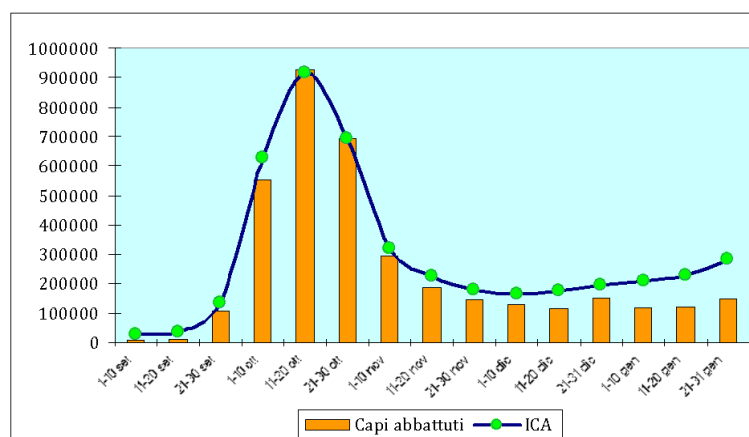
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una stabilità del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- pur essendo gli abbattimenti venatori solo un indice riferito alle sole aree cacciabili e che quindi non tengono conto degli oltre 500 mila ettari a divieto di caccia, dai dati dei tesserini emerge che il prelievo nel mese di gennaio è in media pari a 19.867 capi (media degli ultimi dieci anni), corrispondente all' 8% dell'intero carniere annuale, quindi poco significativo. Ciò significa che la maggior parte del prelievo è concentrata durante la migrazione autunnale, quando la mortalità causata dalla caccia è in gran parte sostitutiva di quella naturale.

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale. I dati relativi alla fenologia della migrazione del tordo bottaccio ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, indicano (vd. grafico seguente) un aumento dei capi abbattuti e della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nell'ultima decade di gennaio, possibile indizio di un inizio della migrazione in Toscana nell'ultima decade di gennaio.



- l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 14 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central" che ricomprende l'Italia formato da sole 42 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, in modo del tutto strumentale omette di riportare eventuali ricatture "southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. La mappa seguente, estratta dall'Atlante, mostra inoltre che l'Italia sia interessata solo in modo assai parziale da una supposta migrazione già dalla prima decade di gennaio.



Come si può notare le uniche zone ad essere interessate da migrazione nella prima decade di gennaio, sono la Puglia, la Sardegna e una parte del centro Italia fra cui una parte della Toscana, mentre in Sicilia e resto del centro sud la migrazione parte dalla seconda decade di gennaio, il che appare abbastanza incongruente. Si ritiene tale base ed elaborazione statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione.

- in realtà l'individuazione dell'inizio della migrazione prenuziale, con gli attuali mezzi di censimento e di avvistamento utilizzati è esercizio teorico ed estremamente aleatorio, soprattutto considerando l'enormità della scala territoriale e la grandezza numerica delle popolazioni coinvolte (centinaia di milioni di individui nel paleartico occidentale). A dimostrazione di quanto sia difficile stabilire date certe di inizio migrazione citiamo il recente articolo scientifico (2023) "Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy": l'interessante studio, fra i cui redattori ci sono numerosi esponenti dell'ISPRA che si sono occupati dei Key Concepts sia nel passato che nella recente rivisitazione, si basa su due metodi di rilevamento della presenza dei tordi bottacci, le ricatture di uccelli inanellati, e l'avvistamento e segnalazione su apposito portale da cittadini esperti in ornitologia (citizen science). Con una corposa analisi statistica lo studio riporta i seguenti risultati: ***"L'inizio della migrazione prenuziale avviene nella decade JAN1 (cioè dal 1 gennaio n.d.r.) nella parte meridionale della penisola, in Sicilia centrale, nel sud della Sardegna e Corsica ed in un area dell'Italia centrale tra la Toscana e il Lazio e piccole aree dell'Italia nord occidentale (Piemonte e Liguria); l'inizio della migrazione avviene in JAN2 (dall'11 gennaio) nel resto dell'Italia centrale e meridionale, Sicilia e Sardegna come nella Liguria occidentale. Inizia in JAN3 (dal 21***

gennaio) in un'area dalla Liguria orientale al Canton Ticino e in FEB1 (dal 1 febbraio) nella costa Adriatica settentrionale..... I risultati dell'analisi dei dati eBIRD (osservazioni dirette, secondo metodo n.d.r.), identificano un inizio della migrazione simile a quello dei dati da inanellamento.... In JAN1 in Sicilia, Italia centrale tra Toscana e Lazio e Italia nord occidentale. Fra JAN3 e FEB1 nella maggior parte d'Italia con un inizio più ritardato, FEB3 sulle Alpi e nelle piccole isole del Tirreno (Ponza, Ventotene e Capri)". E' del tutto evidente che:

- vi è sicuramente un'ampia differenziazione nei tempi di migrazione a livello locale che certifica la correttezza della regione Toscana nell'analizzare la propria situazione territoriale come specifica e quindi fissare le date chiusura differenziate dai Key Concepts come indicato al par. 2.7.10 delle citate Guida Interpretativa e Sentenza della Corte di Giustizia UE
 - Per quanto sofisticate siano le analisi statistiche, i dataset relativi alle migrazioni (inanellamento, osservazioni dirette, ma anche telemetria ecc.) rimangono comunque insufficienti a chiarire fenomeni così complessi con un elevato grado di precisione; a titolo di esempio segnaliamo nello studio evidenti situazioni poco aderenti alla realtà dei fatti: in JAN1 la migrazione inizia in parte della Sicilia (ma non in tutta), in parte della Toscana e Lazio, in parte della Liguria, per poi iniziare la decade successiva in altre zone della Liguria, mentre nella Liguria orientale inizia in JAN3; nella costa adriatica la migrazione ha inizio un mese dopo quella tirrenica (FEB1); se poi analizziamo i dati eBIRD notiamo che nelle isole Pontine la migrazione ha inizio addirittura in FEB3 e nella maggior parte d'Italia in JAN3 e FEB1. Un quadro a dir poco complesso, da cui si evince l'estrema aleatorietà dei pur teoricamente corretti studi scientifici
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade nell'ultima decade di gennaio. Considerando che la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa ciò permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

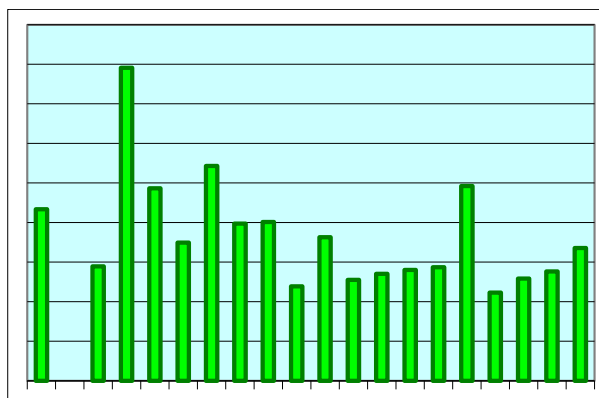
Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

Si intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è stata recentemente riclassificata "Least concern" (risultava "Quasi minacciata") dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 – 20.100.000 coppie, il prelievo medio in Toscana (vd. Tabella seguente) negli ultimi 10 anni è di 42.937 capi annui, pari allo **0,16%** del minimo dei soggetti riproduttori europei senza contare i soggetti dell'anno.

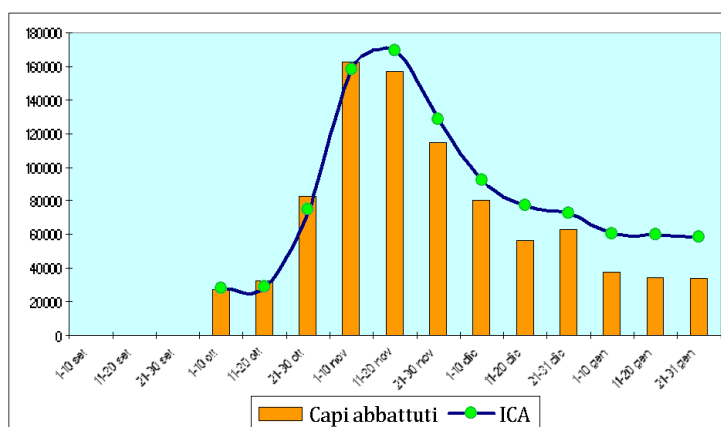
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tordo s.	98883	72499	125638	105703	55231	198285	125079	64745	111593	89789	91412	49466	68571	36627	39292	45228	36808	59491	27551	34225	32109	40999

- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 20 stagioni venatorie consecutive dal 2004/05 al 2023/24, dimostrano una diminuzione del prelievo rapportato al numero di giornate di caccia per ciascuna annata;



- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella terza decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale. I dati relativi alla fenologia della migrazione del tordo sassello ricavati dalla lettura dei tesserini venatori toscani, indicano (vd. grafico seguente) una sostanziale stabilità del numero dei capi abbattuti e della presenza relativa (Indice Cinegetico di Abbondanza) nel mese di gennaio, probabile indice di assenza di migrazione in tale mese.



- l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 2 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, in modo del tutto strumentale omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori.

- per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

- in applicazione del principio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio per le specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di 200 capi.

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 8 dicembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento effettuato anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti, nonché sull'irradiazione naturale dalla maggior parte degli istituti faunistici presenti e dalle numerose aree protette e a divieto di caccia;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarso impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA del 28 maggio 2013 prot. 21930/T-A 11) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- viceversa ridurre il prelievo venatorio a poche specie migratrici (colombaccio, corvidi ecc.) come suggerito da ISPRA, concentrerebbe su di esse tutto il prelievo venatorio;
- da ultimo occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un mercato interscambio di cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre al 30 novembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Quasi minacciata" dall'International Union for Conservation of Nature;
- le popolazioni toscane sono fortemente influenzate dalle immissioni di soggetti di allevamento che modificano la presenza e la dinamica di popolazione in modo sostanziale;
- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di dieci capi.

Starna (*Perdix perdix*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre al 30 novembre 2025, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- le popolazioni toscane sono totalmente influenzate dalle immissioni di soggetti di allevamento che modificano la presenza e la dinamica di popolazione in modo sostanziale; non esistono di fatto popolazioni naturali autoriproducendosi, pertanto il prelievo (peraltro molto limitato, anche rispetto all'imnesso) è indirizzato unicamente su soggetti immessi provenienti da allevamento come dimostrato dalla tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
Capi immessi in ATC	2800	1500	1950	1880	1700
Capi immessi in AFV e AATV	2280	2036	2365	2947	2100
Capi totali abbattuti	1170	1519	1440	1938	n.d

- secondo il Piano Nazionale di Gestione per la Starna è opportuno procedere a reintroduzioni mirate con soggetti selezionati in base a idoneo corredo genomico, quando disponibili. La Regione Toscana si sta attrezzando, con soggetti riproduttori provenienti dall'Allevamento dei Carabinieri Forestali di Bieri (LU), con i quali è stato avviato il progetto Life Perdix nelle valli del Mezzano (FE), e recentemente è stato coinvolto anche il CPPS di Scarlino (GR). La realizzazione di un serio progetto di reintroduzione non può prescindere dalla rimozione delle cause di limitazione delle popolazioni locali. Sulla base di tale impostazione, saranno realizzati specifici progetti spazialmente localizzati al momento in cui saranno realizzate tali condizioni.

- la Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Regione abbia approvato specifici piani di prelievo;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è la 3° decade di settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key concepts, è consentita dalla Guida interpretativa;

- si intende stabilire un limite di prelievo stagionale di cinque capi.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre al 31 dicembre 2025. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie la Regione può autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio in presenza di specifici piani di prelievo.

Motivazioni:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;

- le linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori affermano che "*L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato*", e che "*Nelle Aziende agro-turistico-venatorie esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere*

ammesso nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2";

- le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative; nel grafico dello studio riportato dall'Istituto nel parere a sostegno della propria tesi, non è desumibile per mancanza di dati né la percentuale delle varie classi né il valore assoluto dei capi ripartiti nei tre mesi rendendo impossibile una corretta valutazione e possibili elaborazioni di tesi che possano confutare e motivare scelte alternative;

- nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si evidenzia che il periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts (2° decade di settembre),
- da ultimo, occorre ricordare che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia al fagiano nel territorio della Regione Toscana si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle Regioni limitrofe.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Si intende consentire il prelievo dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni"*;

- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

Si intende consentire il prelievo in braccata nelle aree vocate dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, nel rispetto dell'arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, come recentemente modificato.

Nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono chiedere giorni diversi da destinare alla caccia in braccata al cinghiale.

Nelle aree non vocate la caccia in forma singola sarà consentita dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, e con il metodo della girata sarà consentita dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 74 1° comma del DPGR 36/R/2022, è consentito agli ATC ed ai titolari degli istituti faunistici privati, di attivare il prelievo selettivo sulla specie nelle aree vocate,

nei periodi previsti dagli specifici piani annuali approvati dalla Giunta Regionale, previo parere Ispra.

Relativamente al DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il potenziamento del contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica si prende atto che :

- l'art. 10 comma 1bis consente la caccia al cinghiale dal primo ottobre al 31 gennaio;
- l'art. 6 comma 2bis e comma 3bis consentono la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185”.

Alla luce di quanto sopra riportato:

- si ritiene che nel mese di ottobre 2025 sia cura degli ATC attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata nelle aree vocate, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia.
- si ritiene opportuno che le attività di prelievo selettivo con le modalità sopra indicate siano immediatamente eseguibili dalla data di approvazione del Calendario venatorio regionale.

5) Motivazioni e considerazioni particolari rispetto alle singole specie o gruppi di specie

Il mantenimento dell'attuale data di chiusura generale della caccia al 31 gennaio appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli Anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie (“Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”, a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Non sono previste chiusure differenziate per il gruppo dei Turdidi (ad esclusione del merlo dove la chiusura è prevista per il 31 dicembre) per ridurre il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato al paragrafo 2.6 della Guida interpretativa. Pertanto, per tutte le motivazioni esplicitate nel presente documento si ritiene congruo di stabilire la data del 31 gennaio per la chiusura della stagione di caccia per le specie tordo bottaccio, cesena, tordo sassello nonché per la specie beccaccia.

Relativamente a quanto disposto all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92, si rappresenta che l'art. 4 della L.R. 20/2002 indica i limiti massimi di abbattimento per ciascuna specie per ciascuna giornata di caccia. Preso atto di quanto indicato nella nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2023/2024, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per alcune specie, carnieri prudenziali a carattere giornaliero e stagionale.

Pertanto si ritiene opportuno di fissare limiti di carnieri stagionali prudenziali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;

- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 10 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. Utilizzo obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
- cesena, 150 capi per cacciatore;
- tordo sassello, 200 capi per cacciatore;

6) Motivazioni e considerazioni relative alle giornate aggiuntive da appostamento alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre

Il calendario venatorio toscano prevede, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, la possibilità di effettuare cinque giornate di caccia continuative a settimana (invece delle canoniche tre) esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria. Tale possibilità, sempre nell'ottica di un prelievo venatorio conservativo ed adeguato alle popolazioni in transito. È supportata dalle seguenti considerazioni:

La Regione Toscana, ormai da qualche anno (2017) si è dotata del tesserino venatorio regionale digitale, su apposita APP per smartphone (TOSCaccia). Con tale strumento, che nell'annata 2023 è stato utilizzato in via esclusiva da 10026 cacciatori (circa il 16% del totale dei cacciatori toscani) per un totale di 139.589 giornate di caccia registrate, è possibile verificare in tempo reale i carnieri, le prenotazioni di ogni giornata di caccia di ogni singolo cacciatore, la tipologia di caccia (appostamento fisso, vagante, appostamento temporaneo, selezione, braccata), gli/l'ATC frequentato ogni giorno ecc. Mediante una serie di filtri è possibile interrogare il sistema per ottenere dati raffinati; inoltre l'esportazione complessiva dei dati viene effettuata a fine stagione per l'elaborazione con i programmi Microsoft Excel e Access. Per avere una base statisticamente significativa e importante, sono state analizzate le ultime due stagioni venatorie (2022/23 e 2023/24), per un totale di 235.647 giornate di caccia. Pur non avendo i dati della lettura ottica dei tesserini venatori cartacei (dati che arrivano circa due anni dopo), sulla base delle letture storiche (su una serie di 15 anni elaborati), possiamo dire che il campione di giornate esaminate dal tesserino digitale è di circa il 15% del totale, quindi ampiamente rappresentativo della realtà. Entrando nel merito, abbiamo analizzato esclusivamente le giornate effettuate in appostamento temporaneo e appostamento fisso (condicio sine qua non per effettuare due giornate aggiuntive a settimana) nei mesi di ottobre e novembre (periodo concesso per le giornate aggiuntive). Abbiamo calcolato la percentuale di cacciatori che prenota più di 12 giornate nei due mesi (cioè considerando cautelativamente più di tre volte a settimana per un mese): tale percentuale è pari all'11% sul totale di cacciatori con almeno una prenotazione in appostamento nei due mesi. Per tali cacciatori è stato calcolato il numero di giornate totale effettuato nei due mesi nei due anni; il totale è di 8218 giornate, con una media di circa 18 giornate a cacciatore, cioè (considerando sempre in modo molto cautelativo solo il mese di ottobre, in modo assoluto il più utilizzato dai cacciatori) 6 giornate aggiuntive in media; per i 458 cacciatori interessati si tratta quindi di 2748 giornate aggiuntive, pari al 13% circa del totale giornate di caccia da appostamento (21.265). E' del tutto evidente che il carniero complessivo relativo alle giornate aggiuntive sia proporzionale a quello complessivo realizzato durante le 21.265 giornate. Non si prendono in considerazione i capi di migratoria abbattuti in caccia vagante (seppur costituiscano un numero cospicuo), in quanto non rapportabili al

numero di giornate effettuate, che per lo più sono dedicate alla caccia alla stanziale o alla beccaccia. Calcolando il 13% del carnieri per specie dei due mesi ricaviamo i seguenti dati:

Allodola	Alzavola	Canapiglia	Cesena	Codone	Colombaccio	Combattente	Cornacchia grigia
597	157	8	183	10	7704	2	97

Fischione	Folaga	Frullino	Gallinella d'acqua	Gazza	Germano reale	Ghiandaia	Marzaiola
24	17	30	26	52	117	147	1

Merlo	Mestolone	Moretta	Moriglione	Porciglione	Tordo bottaccio	Tordo sassello
1812	22	1	4	12	4663	529

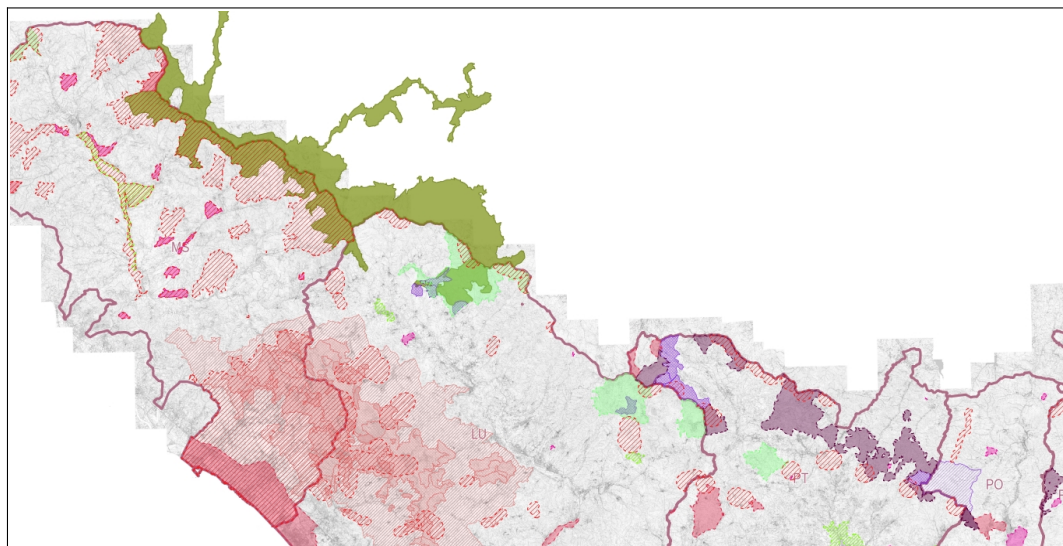
I carnieri per specie sono ovviamente riferiti ai due anni in esame e pertanto di tutta evidenza come il carnieri medio annuale, relativo alle giornate aggiuntive (2 a settimana), sia del tutto insignificante rispetto al carnieri medio per specie totale annuale (tra lo 0,5 e il 2%) e soprattutto rappresenti una percentuale totalmente insignificante rispetto alle popolazioni in transito sulla Regione Toscana. Si consideri infine che l'approccio sulla scelta del campione e sul calcolo delle giornate aggiuntive totali e percentuali, è assolutamente cautelativo e pertanto è probabile che nella realtà l'impatto venatorio per queste giornate sia ancora più basso. Questo fenomeno rientra a nostro avviso nel grande quadro di cambiamento dei costumi venatori e del mutato quadro sociale ed economico del mondo venatorio: con la fortissima riduzione dei cacciatori (meno di 60 mila in Toscana) ed il loro progressivo invecchiamento, la pressione venatoria (per lo meno quella in termini numerici di prelievo) è divenuta del tutto insignificante su ogni specie cacciabile e per ogni periodo della stagione venatoria (in particolare quello della migrazione pura nei mesi di ottobre e novembre). Per completezza di analisi si dovrebbe capire qual'è il disturbo (o perturbazione) causato dalle giornate aggiuntive, ma in realtà il fenomeno è del tutto trascurabile in quanto quelle che per alcuni sono giornate aggiuntive, sono comunque giornate di caccia aperta, e pertanto vi è comunque disturbo sul territorio cacciabile.

7) Valichi montani

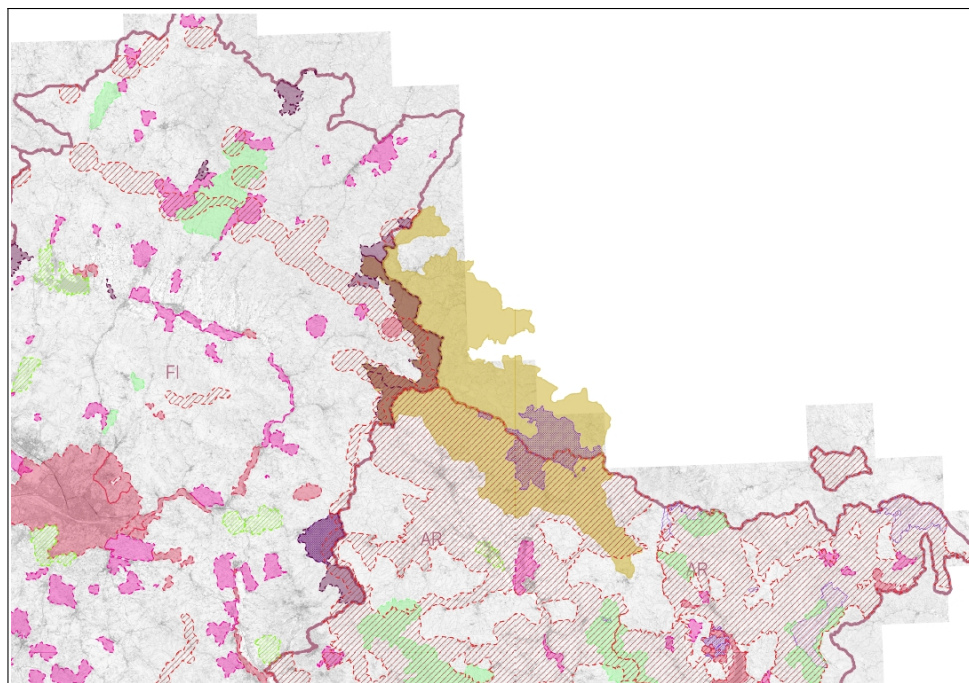
Relativamente ai valichi montani di cui all'art. 21 comma 3 della L.157/92, si ricorda che la Regione Toscana ha individuato 18 valichi montani con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 419 del 30.10.1995; nella pratica molti di questi erano e sono ricompresi in aree a divieto di caccia di vario genere (aree protette ai sensi L.394/91, oasi e zone di protezione, zone di ripopolamento e cattura o zone di rispetto venatorio, aree demaniali ecc.). Oltre a questo le Province prima (fino al 2015) e la Regione Toscana ha poi confermato, hanno da molto tempo individuato un'ampia rete di zone ove sussiste il divieto di impianto di appostamenti fissi. Nelle cartografie seguenti sono illustrate le province comprendenti il crinale appenninico (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo), con indicate tutte le aree a divieto di caccia (le aree colorate in vario modo a seconda della tipologia di istituto) e le aree a divieto di impianto di appostamento fisso (aree barrate a righe rosse). E' del tutto evidente l'obiettivo di salvaguardare le aree di transito dei migratori su tutto il crinale, con particolare riferimento ai valichi che per la loro conformazione rappresentano dei "colli di bottiglia" ove si concentra il transito dei migratori che peraltro si sviluppa comunque su tutto l'appennino tosco romagnolo. Da calcoli GIS circa il 50% del crinale appenninico risulta a divieto di caccia e del restante, circa l'80% a divieto di appostamento fisso.

Il suggerimento contenuto nel parere ISPRA di realizzare uno studio ad hoc per individuare nuovi valichi montani (ricordiamo che l'ISPRA parte dall'assunto errato che i valichi siano 9 anziché 18)

è di fatto tecnicamente irrealizzabile se non con costi altissimi e tempi molto lunghi: lo studio e la georeferenziazione delle migrazioni autunnali su un areale di centinaia di migliaia di ettari richiederebbero uno sforzo finanziario e umano relevantissimo, di cui non vi è alcun bisogno considerato il già elevato livello di protezione generale delle vette montane in Toscana.



Province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato



Province di Firenze ed Arezzo

8) Caccia vagante nei mesi di settembre e gennaio

La caccia vagante dal 21 al 30 settembre, oltre ad essere una non trascurabile tradizione venatoria, viene effettuata su tutto il territorio regionale cacciabile da decenni: non ci risultano esistenti studi scientifici che abbiano valutato l'impatto della caccia vagante sulle altre specie di fauna non cacciabili; dai dati in nostro possesso negli ultimi trent'anni molte specie sono diminuite, molte altre sono aumentate anche in modo esponenziale, altre ancora sono stabili. Valutare le cause dell'andamento di popolazioni (in particolare degli uccelli) esaminandone solo una, appare procedimento del tutto teorico, per giunta, lo ripetiamo non supportato da alcun lavoro scientifico. Aggiungiamo che 9 giorni di caccia vagante, durante i quali la caccia non sarebbe comunque chiusa, ma secondo le prescrizioni ISPRA, consentita da appostamento, appaiono a dir poco influenti sulla presenza di fauna selvatica negli anni successivi. Per quanto riguarda la caccia vagante dal 1 al 31 gennaio segnaliamo che essa viene consentita in porzioni piuttosto ridotte del territorio regionale (soprattutto nelle aree vocate al cinghiale dove da sempre si esercita la caccia in battuta al cinghiale) e consentendo la sola caccia alla beccaccia. Eliminare la caccia vagante significherebbe ridurre il periodo cacciabile a questa specie, a soli due mesi (di fatto novembre e dicembre), quando la specie risulta in forte incremento negli ultimi anni. Appare contraddittorio e poco chiaro il parere ISPRA che da un lato è favorevole ad esercitare la caccia in braccata al cinghiale in gennaio e negativo per la vagante col cane da ferma e da cerca alla beccaccia: se eventualmente vi può essere disturbo alle altre specie pare difficilmente contestabile che sia maggiore quello causato da una o più mute di cani da seguita e dalle squadre di caccia, rispetto a qualche cane da ferma o da cerca. In relazione al disturbo per gli acquatici si fa presente che le principali zone umide toscane sono completamente o parzialmente in divieto di caccia, e che i censimenti IWC degli uccelli acquatici svernanti (che si svolgono a gennaio) testimoniano per molte specie un trend di crescita continuo e sostanziale.

Allegato B**PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPENSORI REGIONALI****AREZZO**

1) Limitazioni per l'esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:

ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella":

I divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS "Valle Dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano – Penna":

- divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
- divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2026 compreso;
- limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi, nella zona segnalata dell'Area contigua;
- divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.

2) Divieti particolari di caccia:

FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell'abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno .

SENTIERO DELLA BONIFICA

Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della pista ciclabile denominata "Sentiero della bonifica", a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all'art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.

3) Caccia nel mese di gennaio

La caccia vagante nel mese di gennaio 2026 è consentita, sia senza cane sia con l'uso di non più di 2 cani da ferma o da cerca (di razze riconosciuteENCI) lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
CANALE M. della CHIANA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94;
FIUME TEVERE	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE:	dal confine con l'Umbria al confine con il Comune di Arezzo;
FIUME SINGERNA	dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE	dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
TORRENTE SOVARA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA	a valle della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE	dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
TORRENTE ESSE	nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO	
COLMATE	Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine

	destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratonì. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.
ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA	dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.
ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA	Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo

4) Progetto di studio sulla lepre

Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

FIRENZE

CACCIA NELLE ZPS:

Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2026, nel Comprensorio di Firenze la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile sul Sito della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/caccia-e-pesca>

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Padule di Fucecchio”:

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

GROSSETO

Per il mese di gennaio, oltre a quanto definito dal punto 4) del Deliberato, la caccia ai Palmipedi, Rallidi e Trampolieri in forma vagante anche con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:

- zone palustri o assimilabili del Comprensorio e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.

L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue (art. 23 della LRT 3/94), ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:

il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:

- a) Trampolieri, Rallidi, Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
- b) beccacce non più di 2 capi;

Nell'area contigua alla Riserva Naturale Laguna di Orbetello le riduzioni di capi di cui sopra valgono in tutta l'area ad esclusione della porzione ricadente nella AFV "Laguna di Orbetello" nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmata e secondo il piano approvato dalla Regione.

Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.

Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua.

LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull'intero territorio cacciabile dell'Isola d'Elba.

Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

Divieto di caccia alla starna nel territorio a caccia programmata dell'ATC Livorno 9, come da richiesta dello stesso ATC.

LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 “ Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ”.

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito, ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, nelle modalità indicate negli atti emanati dal Parco ed in particolare nell' Allegato “2.1.d” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 “TITOLO II - Direttive per le aree contigue oggetto d'intesa Art. 3 - Caccia” e reperibili al seguente link:

https://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/pianificazione_governo_territorio/piano_parco_2016/documenti_piano/piano_2016_direttive_aree_contigue.pdf

AVVERTENZA: a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale “Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli” così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui
 - Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
- b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - Palmipedi 20 capi;
 - lepri 5 capi;

c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Lago di Sibolla”:

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

MASSA

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito, ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, nelle modalità indicate negli atti emanati dal Parco ed in particolare nell'Allegato “2.1.d” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 “TITOLO II - Direttive per le aree contigue oggetto d'intesa Art. 3 - Caccia”

e reperibili al seguente link:

https://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/pianificazione_governo_territorio/piano_parco_2016/documenti_piano/piano_2016_direttive_aree_contigue.pdf

La disciplina del prelievo venatorio nei territori individuati dall' ATC come A.R.P.V - Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio denominati:

- “Lunigiana” (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso)
- “Piastorla” (Comune di Fivizzano)
- “Spicciano” (Comune di Fivizzano)

sono reperibili sul sito istituzionale dell' ATC Massa 13 al seguente link:

<https://atcms13.it/>

Dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall' ATC.

PISA

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2026 la caccia alle specie: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita esclusivamente da appostamento.

Dal 1° al 31 gennaio 2026, la caccia in forma vagante all'alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, porciglione è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

• BIENTINA: nella zona di padule inclusa tra il fosso di Confine fino a raggiungere il confine della Riserva Regionale di Tanali, a sud; a ovest la Riserva di Tanali e il confine provinciale fino a raggiungere la SP3 Altopascio; a nord la SP3 Altopascio per continuare sul Rio del Valico fino

all'altezza di località Lelli; a est la viabilità poderali che separa la parte del padule con le colline delle Cerbaie fino a raggiungere il fosso di Confine;

- CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;

- CASTELFRANCO DI SOTTO: Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; Paduletta di Staffoli, zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

- MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

- PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;

- Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;

- Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;

- Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

- PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

- S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

- SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

- S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

- SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

- VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciucoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

- VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

*PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO
NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE – MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO*

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciucoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.
- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Rallidi non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025/2026.

Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi
- Beccaccino non più di 20 capi
- Colombaccio non più di 30 capi
- Coniglio selvatico non più di 10 capi
- Fagiano non più di 20 capi
- Lepre non più di 5 capi
- Palmipedi non più di 20 capi
- Rallidi non più di 35 capi
- Quaglia non più di 20 capi
- Starna non più di 5 capi
- Pernice rossa non più di 10 capi
- Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia
- Codone
- Combattente
- Moretta
- Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione

per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.

Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco e la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94

PISTOIA

Nella ZPS "Padule di Fucecchio" e nelle altre ZPS del territorio della Provincia di Pistoia i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

AREA CONTIGUA "Riserva Naturale del Padule di Fucecchio":

Per le limitazioni all'attività venatoria nei territori interni all'Area Contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

AREA SPERIMENTALE (ASRPV) "Alto Appennino Pistoiese"

La disciplina del prelievo venatorio e dell'addestramento dei cani nel territorio individuato dall' ATC come Area Sperimentale a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ASRPV) denominata "Alto Appennino Pistoiese" è disponibile sul sito istituzionale dell'Organismo di Gestione unitamente alla modulistica da compilare per la relativa iscrizione, reperibile al seguente link:

<https://www.atcpistoia.it/>

PRATO

CACCIA E ALLENAMENTO CANI NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):

I divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2026, nel Comprensorio di Prato la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree sotto delimitate:

- A NORD: dal perimetro della “Zona di Protezione”, istituita ai sensi dell’art. 14 L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con il comprensorio di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza della ferrovia Firenze – Pistoia) ed il limite di confine con il comprensorio di Firenze (autostrada A11 Firenze mare);
- A EST: seguendo il confine di comprensorio con Firenze dall’intersezione con l’autostrada A11 Firenze – mare (confine della zona di protezione) fino all’intersezione con la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Ponte all’Asse);
- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con il comprensorio di Firenze (loc. Ponte all’Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);
- A OVEST: dal confine con il comprensorio di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze – Pistoia (confine della “Zona di Protezione”).

SIENA

Per le ZPS denominate CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL’ORCIA e DEL FORMONE, i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

In particolare per tali aree si ricorda:

- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all’interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d’Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticula*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

,

Normative integrative nei SIC (gia' ZPS) Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano, Crete dell'Orcia e del Formone: Protezione siti Lanario – da gennaio a giugno nessun tipo di disturbo nelle aree dove nidifica la specie individuata nella cartografia allegata ai piani di gestione.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**